

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

427° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	21
2 ^a - Giustizia	»	33
3 ^a - Affari esteri	»	45
4 ^a - Difesa	»	52
6 ^a - Finanze e tesoro	»	55
7 ^a - Istruzione	»	129
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	136
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	140
10 ^a - Industria	»	148
11 ^a - Lavoro	»	151
12 ^a - Igiene e sanità	»	165

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) .	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	172
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	177
RAI-TV	»	182
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	201
Sul ciclo dei rifiuti	»	207
Schengen	»	210
Riforma amministrativa	»	213
Infanzia	»	217

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	219
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	221
10 ^a - Industria - Pareri	»	222

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	223
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 5^a e 13^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCLEDÌ 10 MARZO 1999

4^a Seduta*Presidenza del Presidente della 5^a Commissione*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3116) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(3294) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Si passa alla votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3116, già adottato quale testo base.

Accertata la presenza del numero legale, con il parere favorevole del relatore BORTOLOTTI e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e approvato l'emendamento Tit. 1.

Successivamente, il relatore BORTOLOTTI illustra le riformulazioni degli emendamenti 2.3, 2.7, 3.4 e 4.0.3, nonché i nuovi emendamenti 2.10, 2.11, 2.14, 2.13 e 2.12. Precisa che tali proposte sono finalizzate ad estendere ai comuni capoluogo di provincia, anche se con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, l'applicazione della contabilità

ambientale, a definire tali documenti come quelli concernenti la sostenibilità ambientale dello sviluppo, a rinviare l'applicazione delle norme per i comuni minori, nonché a definire in modo più dettagliato i criteri per la delega di cui all'articolo 2, a istituire una commissione di esperti quale supporto informativo del Governo, a modificare i criteri di applicazione dei metodi di elaborazione dei conti ambientali in relazione al livello istituzionale interessato e a recuperare, nell'ambito della disposizione sulla sperimentazione, la proposta contenuta nell'emendamento 1.1.

Con riferimento all'emendamento 2.12, il presidente COVIELLO considera opportuno sopprimere la finalizzazione della commissione da istituire alla emanazione dei decreti legislativi. Allo scopo di evitare che in tal modo tale organismo acquisti natura permanente, potrebbe essere indicato un termine di attività pari a 12 mesi.

Il senatore GIOVANELLI precisa che l'insieme delle proposte emendative da lui presentate mira a rinviare i termini di attuazione delle deleghe legislative previste dagli articoli 2 e 3. Per tale ragione il termine di 12 mesi, testè proposto, appare insufficiente. È favorevole ad introdurre un limite di spesa per il funzionamento della commissione e per i compensi dei suoi componenti.

Il relatore FERRANTE ritiene che si dovrebbe preliminarmente chiarire la funzione della commissione, al fine di stabilire la sua durata temporale.

Il senatore RIZZI chiede se gli esperti che dovrebbero essere chiamati a far parte della commissione debbano essere rappresentanti dei ministeri e degli altri organismi o consulenti esterni. In quest'ultimo caso sarebbe opportuno riferire l'entità dei loro compensi alle tariffe professionali vigenti.

Il senatore GIOVANELLI precisa che, a suo avviso, la composizione della commissione dovrebbe essere mista al fine di considerare le diverse competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti indicati. Fa presente, al riguardo, che tali compiti dovrebbero riguardare principalmente la definizione dei documenti di contabilità ambientale, tenendo conto dei risultati della sperimentazione.

Il relatore BORTOLOTTO ritiene che anche l'attività di sperimentazione debba essere seguita dalla commissione che si intende istituire.

Il sottosegretario MACCIOTTA propone di demandare l'istituzione della commissione ad un decreto ministeriale fissandone la durata in 24 mesi e stabilendo un limite di spesa per il suo funzionamento.

Accogliendo i suggerimenti del Rappresentante del Governo, il relatore BORTOLOTTO propone una riformulazione dell'emendamento 2.12 (2.12 nuovo testo).

Viene quindi posto ai voti e respinto, con il parere contrario del relatore BORTOLOTTO e del Rappresentante del Governo l'emendamento 1.1.

Con il parere favorevole del relatore BORTOLOTTO e del Rappresentante del Governo è approvato l'emendamento 1.2.

Sono ritirati gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Con le modifiche accolte, viene approvato l'articolo 1.

Il sottosegretario MACCIOTTA ritira l'emendamento 2.9.

Sono approvati con il parere favorevole del Rappresentante del Governo gli emendamenti 2.1 e 2.2, di contenuto identico.

È altresì approvato, favorevole il Governo, l'emendamento 2.3 (nuovo testo).

Con riferimento all'emendamento 2.10, il senatore FIGURELLI chiede chiarimenti sulla definizione dei documenti di contabilità ambientale quali «documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo». Considera la categoria della sostenibilità ambientale estremamente significativa e apprezzabile, ma teme che la sua introduzione all'interno di un testo finalizzato ad apportare rilevanti innovazioni di carattere contabile possa dar luogo ad interpretazioni non precise e prive di sufficiente concretezza.

Il relatore BORTOLOTTO dichiara di condividere le valutazioni del senatore Figurelli. Chiarisce, tuttavia, che la definizione proposta non è sostitutiva, ma integrativa di quella di contabilità ambientale.

L'emendamento 2.10 viene quindi posto ai voti e, favorevole il Governo, approvato; analogo esito ha l'emendamento 2.7 (nuovo testo).

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.8.

Il senatore RIZZI chiede la verifica del numero legale.

Le Commissioni riunite non risultano in numero legale e pertanto la seduta viene sospesa.

La seduta sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,20.

Il relatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 2.8.

Con il parere favorevole del Governo, è approvato l'emendamento 2.11.

L'emendamento 2.4 viene ritirato.

Con il parere favorevole dei relatori e dei rappresentanti del Governo sono accolti gli emendamenti 2.5, 2.14, 2.13 e 2.12 (nuovo testo).

L'emendamento 2.6 è assorbito.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 2, con le modifiche introdotte.

Il relatore BORTOLOTTI, con riferimento all'emendamento 3.10 propone di sostituire la parola «2004» con l'altra «2003» e di riferire le norme ai comuni di cui all'articolo 2.

Il sottosegretario MACCIOTTA accoglie tali suggerimenti.

Con tali modifiche l'emendamento 3.10 viene posto ai voti ed approvato. È conseguentemente assorbito l'emendamento 3.1.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3116**Art. 1.**

Al titolo aggiungere, in fine, le parole: «nello Stato, nelle regioni e negli enti locali».

Tit. 1

GIOVANELLI

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

«Art. 1.

1. La relazione previsionale e programmatica è integrata con gli elementi conoscitivi necessari al fine di valutare l'impatto delle politiche adottate sull'ambiente.

2. Apposita nota illustrativa allegata al bilancio di previsione dello Stato e al bilancio programmatico indica la spesa destinata ad interventi nel settore ambientale, ripartita per Ministeri e nel suo complesso».

1.1.

VEGAS, LASAGNA, MANFREDI, RIZZI

Al comma 1, sostituire la parola: «Scopo» con l'altra: «Finalità» e aggiungere, in fine, le parole: «allo scopo di definire un adeguato supporto conoscitivo agli organi della decisione politica».

1.2

GIOVANELLI

Sostituire le parole da: «con l'indicazione» fino a: «riguardanti la» con le seguenti: «con un sistema di conti ambientali che permette di conoscerne le implicazioni sulla».

1.3BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le informazioni e gli obiettivi di cui al comma 1, più specificamente indicati come documenti di contabilità ambientale della pubblica amministrazione, devono integrarsi con i documenti e con gli atti dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, sia in materia di programmazione economica e finanziaria, sia in materia di bilancio».

1.4

IL GOVERNO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di cui all'articolo 1, a partire dall'anno finanziario 2004, lo Stato, le regioni, le province, i comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti approvano contestualmente ai documenti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio, i documenti di contabilità ambientale (proposta ISTAT «I documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo»), sulla base dei conti ambientali di rispettiva competenza, di cui all'articolo 3, tenendo conto degli indirizzi dell'Unione Europea e secondo le norme della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in quanto organo preposto alla definizione delle politiche di bilancio, di coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica, il compito di definire, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e sulla base del supporto tecnico-scientifico dell'ISTAT, le modalità, la struttura e i contenuti dei documenti di contabilità ambientale avendo riguardo alle caratteristiche e alle competenze di ciascun livello e di ciascun livello istituzionale;

b) prevedere la necessaria gradualità nell'adozione dei documenti di contabilità ambientale in relazione allo stato di avanzamento dei conti ambientali;

c) prevedere fino all'anno 2004 un periodo di applicazione sperimentale dei predetti documenti di contabilità ambientale;

d) prevedere il parallelismo, la pariteticità e l'integrazione tra la contabilità economica e finanziaria e la contabilità ambientale (proposta

ISTAT “Integrazione tra programmazione economico – finanziaria e di bilancio e programmazione ambientale”);

e) definire le competenze e le attribuzioni in materia di contabilità e di conti ambientali in relazione ai soggetti istituzionali e tecnico-scientifici strumentali;

f) assicurare da parte dello Stato la revisione della contabilità economica nazionale, le azioni delle Amministrazioni centrali di raccordo e di adeguamento degli strumenti contabili nonché di supporto alla redazione dei conti ambientali, l’applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale e formulare indirizzi per le regioni e gli enti locali;

g) prevedere che le regioni e gli enti locali disciplinino l’adeguamento degli strumenti contabili nell’applicazione del bilancio e delle metodologie di contabilità ambientale, assicurando il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali».

2.9

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la parola: «2002» con l’altra: «2004».

2.1

GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «2002» con l’altra: «2004».

2.2

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 1 dopo la parola: «comuni» aggiungere le seguenti: «capoluogo di provincia e quelli con oltre i 100.000 abitanti».

2.3 (Nuovo testo)

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «intesi e di seguito definiti come documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo».

2.10

BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I comuni, non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti effettuano, anche in forma associata, gli adempimenti di cui al comma 1, a partire dall’anno finanziario 2008».

2.7 (Nuovo testo)

BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. Tutti i comuni possono in via sperimentale attuare quanto indicato all'articolo 1 anche prima delle scadenze fissate dal presente articolo».

2.8

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 2 sostituire le parole: «di contabilità ambientale» con le seguenti: «documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo».

Di seguito conseguentemente in tutti gli articoli del disegno di legge sostituire le parole: «documenti di contabilità ambientale» con le seguenti: «documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo».

2.11

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «sulla base dei» aggiungere le seguenti: «dati e dei».

2.4

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 3, sostituire la parola: «dodici» con l'altra: «nove» e le parole: «della presente legge» con le altre: «dei decreti legislativi di cui al comma 3 dell'articolo 3».

2.5

GIOVANELLI

Al comma 3 sostituire le parole: «su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica» con le seguenti: «su proposta del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica di concerto con il Ministro dell'ambiente».

2.14

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 3 sostituire le parole da: «di contabilità ambientale, avendo riguardo» sino al termine con le seguenti: «riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo avendo riguardo ai seguenti criteri:

a) l'organizzazione ed evidenziazione delle risultanze dei conti ambientali secondo ripartizioni e articolazioni utili per favorirne la lettura parallela e la confrontabilità coi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

b) la selezione delle informazioni contenute nei conti ambientali distinta per ciascun livello istituzionale in relazione alle competenze dello stesso e alla struttura dei suoi documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio;

c) la gradualità necessaria nel grado di specificazione dei documenti riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo in relazione allo stato di avanzamento definizione e attendibilità dei conti ambientali».

2.13

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole da: «al parallelismo» fino a: «integrazione» con le altre: «alla necessità di valutazione parallela, confrontabilità ed interazione operativa».

2.6

GIOVANELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituita, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, una Commissione per la contabilità ambientale con il compito di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo ai fini della emanazione dei decreti di cui al comma precedente. Tale Commissione è composta da undici esperti di cui quattro indicati dal Ministro dell'ambiente, tre indicati dal Ministro del tesoro, uno indicato rispettivamente dal CNR, dall'ISTAT, dall'ANPA e dall'ENEA».

2.12

BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituita, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, una Commissione per la contabilità ambientale con il compito di consulenza, ricerca e supporto informativo al Governo. Tale Commissione è composta da nove esperti di cui tre indicati dal Ministro dell'ambiente, due indicati dal Ministro del tesoro bilancio e programmazione economica, uno indicato rispettivamente dal CNR, dall'ISTAT, dall'ANPA e dall'ENEA. La Commissione è nominata, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con decreto del Ministro del tesoro, bi-

lancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente; con il medesimo decreto sono determinati il compenso degli esperti e le spese di funzionamento della Commissione, nei limiti di 500 milioni di lire annui».

2.12 (Nuovo testo)

BORTOLOTTO, *relatore*

Art. 3.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini della elaborazione dei documenti di contabilità ambientale, a decorrere dall'anno 2003, lo Stato, le regioni, le province, i comuni di cui all'articolo 2 adottano un sistema di conti ambientali».

3.10 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire la parola: «2001» con l'altra: «2003».

3.1

GIOVANELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il sistema di contabilità su cui basarsi al fine di realizzare l'integrazione tra i documenti e il sistema di informazione ambientale con quelli economici, in conformità alla prassi internazionale, si compone nei seguenti due moduli:

a) il modulo *Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement (SERIEE)* ossia il conto satellite della spesa per la protezione ambientale;

b) il sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale che è realizzato in riferimento ai settori energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione rifiuti».

3.11

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche dell'ISTAT, uno o più decreti legislativi per regolare tipologie, strutture e contenuti dei conti ed indicatori ambientali relativi a ciascun livello istituzionale sulla base dei principi e criteri concernenti i due moduli indicati al comma 2 bis (proposta ISTAT "A ciascun livello sub-nazionale, fermo restando quanto stabilito nella contabilità nazionale, ed eventualmente per quelle regionale e provinciale, dalla normativa comunitaria. Ai principi, ai criteri e agli schemi previsti da tale normativa si ispirano quelli della normativa delegata."):

a) il conto satellite SERIEE individua la spesa per la protezione dell'ambiente delle Pubbliche Amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:

1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e dei paesaggio, radiazioni;

2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;

b) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti;

2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e risorse idriche, ambiente urbano e rumore».

3.12

IL GOVERNO

Al comma 3 sostituire la parola: «sei» con l'altra: «diciotto».

3.2

GIOVANELLI

Al comma 3, sostituire l'allegato A, ivi richiamato, col seguente:

«Allegato A

Il sistema dei conti ambientali di Stato, regioni, province e comuni è elaborato secondo i seguenti moduli NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*), e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale:

a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:

1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;

2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;

3) consistenza e variazioni del patrimonio naturale;

b) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti;

2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e risorse idriche, ambiente urbano e rumore.».

3.5

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 3, allegato A, ivi richiamato, dopo la parola: «regioni» sopprimere le parole: «province e comuni» e aggiungere, in fine, le parole: «le province e i comuni elaborano i conti ambientali secondo il sistema SERIEE e secondo il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale di cui alle precedenti lettere b) e c)».

3.4 (Nuovo testo)

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 3, allegato A, ivi richiamato, lettera c), punto 1), aggiungere le seguenti parole: «e lavori pubblici relativamente alle grandi opere».

3.3

CARCARINO

Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «e tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'articolo 4-bis, delle variazioni che potranno intervenire nelle definizioni tecniche di contabilità ambientale».

3.6

GIOVANELLI

Sopprimere il comma 4.

3.7

GIOVANELLI

Al comma 4 dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le seguenti: «all'allegato A».

3.8BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 4 sostituire le parole: «recuperare le» con le seguenti: «adeguarlo alle».

3.9BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in quanto sede di produzione e di validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale sede di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali (proposta ISTAT "Opera quale sede di coordinamento tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e assicura la produzione delle statistiche ambientali nazionali e le redazioni dei conti ambientali nazionali")».

6. Le Agenzie nazionali e regionali per la protezione dell'ambiente, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolgono funzioni di supporto all'attività di realizzazione dei documenti di contabilità ambientale e del sistema dei conti ambientali e possono accedere alle informazioni ambientali dei sistemi informativi del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dell'ISTAT.

7. Il Governo è delegato ad emanare entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi di integrazione e modificazione di quelli previsti all'articolo 2 e al presente articolo».

3.13

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Alla definizione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del sistema di contabilità ambientale si provvede in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2002 e con la legge finanziaria per l'anno 2000».

4.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Competenze e compiti dello Stato)

1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono altresì definite le competenze ed i compiti in materia di contabilità e di conti ambientali dei soggetti istituzionali e tecnico-scientifici strumentali.

2. Lo Stato disciplina:

- a) la revisione della contabilità economica nazionale;
- b) le azioni delle amministrazioni centrali di raccordo e di adeguamento degli strumenti contabili;
- c) le azioni delle amministrazioni centrali di supporto alla redazione dei conti ambientali;
- d) l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale;
- e) gli indirizzi per le regioni e gli enti locali».

4.1BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Competenze delle regioni e degli enti locali)

1. Le regioni:

- a) disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili;
- b) disciplinano l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale;

c) assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali;

d) formulano indirizzi agli enti locali;

2. Gli enti locali disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali».

4.0.1

BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Compiti dei soggetti tecnico-scientifici)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in quanto sede di produzione e validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale sede di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali.

2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora, organizza e valida le informazioni ambientali; le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) producono ed acquisiscono le informazioni ambientali.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) definisce gli strumenti e le tecnologie per la misurazione di indicatori ambientali ed esegue i relativi rilevamenti».

4.0.2

BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sperimentazione)

1. Al fine di assicurare la necessaria sperimentazione delle disposizioni in materia di contabilità ambientale di cui agli articoli 2 e 3, comuni, province e regioni individuati secondo le modalità di cui al comma 2, adottano il sistema dei conti ambientali a decorrere dall'anno 2000 e approvano i documenti di contabilità ambientale a decorrere dall'anno 2002 sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, come definiti con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le regioni, le province e i comuni di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente adottato, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro dell'ambiente sono definite le modalità attuative della sperimentazione dello Stato.

4. A decorrere dall'anno 2000, la relazione previsionale e programmatica è integrata con gli elementi conoscitivi necessari al fine di valutare l'impatto delle politiche adottate sull'ambiente. A decorrere dall'anno 2001 un'apposita nota illustrativa allegata al bilancio di previsione dello Stato e al bilancio programmatico indica la spesa destinata ad interventi nel settore ambientale, ripartita per Ministeri e nel suo complesso».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 6 inserire dopo le parole: «comma 1» le altre: «1-bis».

4.0.3 (Nuovo testo)

BORTOLOTTO, *relatore*

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.2

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la parola: «legge,» inserire le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,».

5.1

BORTOLOTTO, *relatore*

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.9

IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire la parola: «1998» con l'altra: «1999».

6.1

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: 1999 e 2000» con le altre: «2000 e 2001».

6.4BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 1, sostituire la parola: «2001» con l'altra: «2002».

6.5BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Fondo è determinato in lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 30 miliardi rispettivamente per gli anni 2000 e 2001» e al terzo periodo, sostituire la parola: «2001» con la parola: «2002».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando per lire 20 miliardi per il 1999, 10 miliardi per l'anno 2000 e lire 10 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, nonché per lire 20 miliardi per il 1999, lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 20 miliardi per l'anno 2001 all'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

6.3

CARCARINO

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il fondo è determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi rispettivamente per gli anni 2000 e 2001».

6.2

GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede annualmente alla individuazione delle quote del fondo da trasferire agli enti di cui all'articolo 4».

6.6

GIOVANELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione del comma 1-bis dell'articolo 4-bis è trasferito alle regioni, alle province e ai comuni interessati l'ammontare complessivo di lire cinque miliardi rispettivamente nel 1999, 2000 e 2001. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione degli stanziamenti».

6.7

GIOVANELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «1998, 1999 e 2000», ovunque ricorrano, rispettivamente con le seguenti: «1999, 2000 e 2001».

6.8

BORTOLOTTO, *relatore*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

377^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato all'interno Sinisi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(3749) Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunali; Migliori ed altri; Pistelli

(3196) MARRI e TURINI. – Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 marzo.

Il senatore **MISSERVILLE** fa presente che, in virtù della concessione fruita dalla regione Toscana, questo ente aveva stipulato una convenzione con la società Alfea con scadenza al 2005, prorogabile al 2015 a semplice richiesta della società predetta. Questa società ha utilizzato l'ippodromo e relativi impianti dal 1853 in base ad un rapporto ancora preesistente, stabilito con il Granducato di Toscana. Ricordato inoltre che in questo impianto sono addette oltre tremila unità lavorative, sostiene che il mutamento del titolo giuridico con il trasferimento in proprietà alla regione medesima non intacca il regime convenzionale in atto. Occorre comunque salvaguardare l'attività svolta in questo complesso, unico in Europa, l'occupazione degli addetti, la facoltà di modernizzare e trasformare gli impianti con piena osservanza delle esigenze ambientali. Propone pertanto di far salvi i diritti di cui la società è titolare e con questo accorgimento egli è favorevole all'approvazione del disegno di legge. È invece contrario all'emendamento che trasferisce la proprietà del complesso alla provincia di Pisa.

La senatrice **BUCCIARELLI**, ricordato di aver personalmente fornito le convenzioni tra la società Alfea e la regione Toscana e tra la re-

gione e la Presidenza della Repubblica, precisa che la tenuta presidenziale è molto estesa e la sua dimensione turistica e ambientale supera il rilievo dell'impianto sportivo. Ritiene che le esigenze sottolineate dal senatore Misserville siano già ben tutelate dal previsto trasferimento alla regione. Auspica quindi una rapida approvazione del disegno di legge, che potrebbe essere invece ritardata in caso di modifica. Richiama da ultimo l'attenzione sul particolare valore dell'ecosistema, ora posto in pericolo.

Il senatore MISSERVILLE aggiunge che tra i diritti riconosciuti alla società vi è anche quello della libera circolazione dei dipendenti all'interno della tenuta. Sostiene poi che la regione viene ad essere destinataria del canone di concessione corrisposto dalla società.

Il senatore ROTELLI dà conto del proprio emendamento, che si limita a prevedere il trasferimento in proprietà della tenuta presidenziale alla provincia di Pisa anziché alla regione Toscana. Afferma in proposito che le regioni, in base all'articolo 118 della Costituzione, non detengono compiti di amministrazione o di gestione e pertanto il disegno di legge approvato dalla Camera appare in contrasto con tale principio costituzionale. Occorrerebbe quanto meno stabilire che la regione delega ogni compito amministrativo al riguardo alla provincia.

Il presidente VILLONE nota che il senatore Rotelli ha segnalato una questione di principio indubbiamente fondata, ma che il disegno di legge interviene su una situazione in qualche modo pregiudicata dall'avvenuta concessione già intervenuta tra la Presidenza della Repubblica e la regione. Il senatore MISSERVILLE osserva che il trasferimento non modifica i rapporti obbligatori, né il loro svolgimento è in qualche modo alterato dal previsto mutamento di titolo giuridico. Avverte poi che, in base all'articolo 1, comma 2, la regione è tenuta alla valorizzazione economica del compendio.

Il senatore PASTORE ravvisa l'opportunità di salvaguardare con una norma espressa i diritti della società Alfea in base alla convenzione stipulata con la regione, essendo l'acquisto della proprietà da parte di questo ente a titolo originario. A suo avviso occorre inoltre salvaguardare la destinazione sportiva del sito anche oltre la scadenza della convenzione stessa.

Il senatore ANDREOLLI concorda con l'esigenza di mantenere la convenzione in atto, tenuto conto però che il nuovo proprietario sarà libero di autodeterminarsi alla scadenza. Nulla impedisce poi che l'area, acquisita dalla regione, possa essere affidata in gestione alla provincia di Pisa.

Il presidente VILLONE riconosce che non è pensabile vincolare indefinitamente la destinazione dell'area e che comunque nulla autorizza a ritenere che il legislatore intenda incidere sul regime convenzionale in atto. Rimane soltanto da stabilire se, per conseguire questo obiettivo, occorra comunque introdurre una modifica espressa al testo.

Il senatore MISSERVILLE conviene sull'impossibilità di protrarre per legge i vincoli e la destinazione esistenti.

La senatrice BUCCIARELLI assicura che la regione Toscana ha dato prova in modo concreto della volontà di tutelare la vocazione sportiva del compendio. Il senatore MISSERVILLE insiste sulla necessità di fare salvi in modo esplicito i diritti della società Alfea, per esigenze di certezza dei rapporti sottostanti onde scongiurare ogni pericolo di contenzioso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato

(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **COSTA.** – *Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **DIANA Lino.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **GERMANÀ ed altri.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **PEDRIZZI ed altri.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **PIERONI.** – *Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione*

(3827) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **GRECO.** – *Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2941, 303, 341, 432, 658 e 2452, congiunzione con il disegno di legge n. 3827 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3827, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2941, 303, 341, 432, 658, 2452 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2941, 303, 341, 432, 658 e 2452, sospeso nella seduta del 12 novembre 1998 e ha inizio l'esame del disegno di legge n. 3827, la cui trattazione viene quindi congiunta a quella degli altri disegni di legge.

Il presidente VILLONE rimette alla Commissione una valutazione circa l'opportunità di procedere immediatamente alla votazione degli emendamenti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO propone di rinviare le votazioni a martedì 16 marzo.

Il relatore PASTORE ritiene preferibile, invece, procedere immediatamente alle votazioni.

Secondo il senatore ROTELLI un breve rinvio appare opportuno in considerazione del fatto che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati fu proposto a suo tempo dal Governo Prodi, e successivamente sostenuto, dallo stesso Governo, con l'argomento della cessazione di efficacia della disposizione transitoria, in luogo della sua abrogazione. Poiché tale spiegazione risulta quanto meno singolare, ritiene necessario acquisire in proposito l'orientamento del Governo in carica.

Anche il senatore MARCHETTI considera necessaria la partecipazione di un rappresentante del Governo.

Il relatore PASTORE rammenta che la soluzione normativa commentata dal senatore Rotelli fu mutuata da una proposta di legge del deputato Boato, e solo nella discussione alla Camera dei deputati il Governo assunse in proposito un orientamento favorevole.

Si conviene, quindi, di rinviare alla seduta convocata per domani, giovedì 11 marzo alle ore 15, la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2941, nell'intesa che il termine per la proposizione di emendamenti è differito fino alle ore 13 dello stesso giorno.

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) **PIERONI e LUBRANO DI RICCO.** – *Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) **CÒ ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) **PARDINI ed altri.** – *Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) **TOMASSINI.** – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3812, 288, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634, 3689 e 3772, congiunzioni con il disegno di legge n. 3783 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3783, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3812, 288, 1006, 1323, 1935, 2023, 3190, 3325, 3476, 3621, 3628, 3633, 3634, 3689, 3772 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 9 marzo.

Riferisce il presidente VILLONE sul disegno di legge n. 3783, di cui illustra il contenuto, e ne dispone la congiunzione con i disegni di legge all'ordine del giorno in materia elettorale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 401)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40: esame e rinvio)
(R139 b 00, C01^a, 0033^o)

Il relatore GUERZONI riferisce sullo schema di decreto legislativo, diretto a integrare il testo unico sull'immigrazione prevedendo misure più severe di contrasto al traffico clandestino di immigrati, in particolare con la confisca dei mezzi di trasporto anche in caso di applicazione della pena su richiesta e con altri provvedimenti in materia. Circa il procedimento di espulsione, egli fa presente che una recente sentenza della Corte di cassazione ha affermato l'impugnabilità in appello dei provvedimenti emessi dal pretore nel giudizio di opposizione: di tale indirizzo giurisprudenziale occorre a suo avviso tener conto nella formulazione del decreto correttivo. Si sofferma quindi sulle disposizioni concernenti il rimpatrio dei minori e sulla formulazione dell'articolo 5, tecnicamente non irreprensibile. Quanto alla cosiddetta regolarizzazione, osserva anzitutto che si tratta di un provvedimento non pertinente ai decreti di programmazione dei flussi migratori, soprattutto una volta introdotto il sistema delle cosiddette quote di accesso per paesi di provenienza. Racco-

manda, quindi, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un apposito ufficio per la raccolta dei dati statistici relativi all'immigrazione. Segnala infine un disegno di legge proposto dalla senatrice Fumagalli Carulli, il cui contenuto è in parte soddisfatto dal testo in esame e in altra parte risolvibile in diverse sedi normative già *in itinere*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta programmata per martedì 16 marzo alle ore 10 deve essere posticipata alle ore 21 dello stesso giorno in ragione della seduta antimeridiana dell'Assemblea del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

378^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

VILLONE

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3689) CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente VILLONE annuncia che sono iscritti a parlare per la seduta in corso, nell'ordine, i senatori Manca, Tarolli, Wilde, De Corato, D'Alì, Rossi, Pontone, Costa, Marri, Mulas, Terracini, Grillo e Tommassini.

Il senatore MANCA, premesso che obiettivo di un nuovo sistema elettorale dovrebbe essere quello di pervenire ad un vero bipolarismo ancora non realizzato nel nostro paese, ritiene inopportuna e inadeguata l'iniziativa governativa. L'iniziativa presenta peraltro diversi elementi di incostituzionalità senza dare agli elettori un reale potere di scelta, essendo sostanzialmente finalizzata a salvaguardare i fragili equilibri dell'attuale maggioranza. Vi è poi il rischio di confondere le idee ai cittadini alla vigilia della consultazione referendaria fissata per il prossimo 18 aprile.

Il Polo per le libertà aveva manifestato un'ampia disponibilità a raggiungere un'intesa in materia, ma questa è oggi resa difficile dalla iniziativa governativa; meglio sarebbe cominciare da capo subito dopo l'esito referendario. Passa quindi a esaminare le linee portanti delle iniziative legislative della propria parte politica, che senza incentivare aggregazioni meramente elettorali tendono a garantire la governabilità eliminando peraltro ogni asimmetria fra i sistemi elettorali dei due rami del Parlamento, asimmetrie invece accentuate dalle iniziative legislative del Governo.

Il senatore TAROLLI, nel condividere i rilievi esposti dal senatore Manca, osserva che l'iniziativa legislativa del Governo persegue l'obiettivo di vanificare il ricorso allo strumento referendario ed è sostanzial-

mente strumentale a nascondere le difficoltà dell'attuale maggioranza. Nel criticare la procedura che si è deciso di seguire, ritiene che più opportunamente si sarebbe dovuto fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ad una data successiva alla consultazione referendaria, così da rendere più trasparente e comprensibile all'opinione pubblica il dibattito sulla riforma elettorale. Dopo essersi soffermato sulle motivazioni che portarono al superamento del sistema proporzionale e sulla evoluzione in senso maggioritario del sistema elettorale seguita al *referendum* del 1993, rileva come i cambiamenti indotti nel funzionamento delle istituzioni dalle nuove leggi elettorali si siano rivelati inferiori alle attese, nell'incapacità di assicurare gli obiettivi della stabilità dell'esecutivo e della semplificazione del sistema dei partiti. A questi obiettivi non risponde l'iniziativa del Governo che appare piuttosto strumentale alle esigenze della maggioranza.

Meglio dunque attendere l'esito del *referendum*, senza inutili forzature procedurali.

In assenza del senatore Wilde, il PRESIDENTE dà la parola al senatore De Corato.

Il senatore DE CORATO si sofferma analiticamente sul contenuto dell'iniziativa legislativa del Governo che, a suo avviso, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale. In particolare appare inammissibile l'ipotesi ivi prevista di inserire un premio di maggioranza in un sistema maggioritario. Più in generale il sistema proposto finisce per privilegiare coalizioni artificiose e frammentate e comprime oltre misura la rappresentanza delle minoranze, garantendo invece una posizione di privilegio al partito di maggioranza relativa.

Dopo aver esposto il sistema risultante dalla eventuale approvazione del quesito referendario, rileva come questo realizzi un risultato equilibrato e funzionante. Intenzione della sua parte politica è quella di difendere l'esito del *referendum* e di ostacolare con tutti i mezzi ogni forma di travisamento del risultato della consultazione popolare. Ricorda, quindi, come dalla cosiddetta legge truffa del 1953 il Governo si sia sempre astenuto dal presentare iniziative legislative in materia elettorale e censura il carattere strumentale dell'iniziativa del Governo contro la quale il Gruppo di Alleanza nazionale proseguirà nella propria attività ostruzionistica.

Il senatore D'ALÌ, nel condividere i rilievi sull'inopportunità dell'iniziativa legislativa del Governo, ricorda come quest'ultimo sia sostenuto da una maggioranza parlamentare non corrispondente a quella uscita dalle elezioni. La stessa iniziativa in materia elettorale appare marcata dal segno del consociativismo e del trasformismo che connota l'Esecutivo. Quanto al merito, ritiene che l'esito del *referendum* debba essere il nuovo punto di riferimento per qualsiasi legge elettorale; da ciò la ferma opposizione della sua parte politica ad ogni soluzione prima della consultazione referendaria o che possa comunque travisare l'esito della medesima, al quale al più può essere apportato qualche aggiusta-

mento. Reputa poi discutibile l'ipotesi, inevitabilmente sottesa nell'iniziativa del Governo, di ridisegnare i collegi elettorali, operazione questa che potrebbe a suo avviso recare ingiustificati vantaggi alla attuale maggioranza. Nel complesso ritiene che l'azione del Governo in materia contribuisca ad incrementare il disimpegno e il disinteresse dei cittadini verso la politica, disaffezione cresciuta in modo significativo negli ultimi mesi. Occorre dunque attendere il risultato del *referendum* e solo successivamente, sulla base dell'indicazione degli elettori nel senso del turno unico e dell'abolizione della quota proporzionale, valutare l'opportunità di un intervento legislativo. Un esito positivo della consultazione referendaria dovrà poi, a suo avviso, far riflettere sulla opportunità di abbreviare la durata della legislatura.

In assenza del senatore Rossi, il PRESIDENTE dà la parola al senatore Pontone.

Il senatore PONTONE afferma che l'opposizione si trova costretta all'ostruzionismo parlamentare dalla inopinata e ingiustificata iniziativa assunta dal Governo in materia elettorale. Lo scopo dichiarato è quello di opporre al *referendum* popolare una nuova legge elusiva del quesito abrogativo, o almeno una prima deliberazione parlamentare diretta a vanificarne il valore. Si tratta peraltro di una discussione inutile, soprattutto dopo l'annuncio di un emendamento, da parte della maggioranza, inerente al cosiddetto diritto di tribuna: il doppio turno di collegio ne risulterebbe alterato e tutto potrebbe assumere una diversa configurazione. Occorre, invece, una nuova legge elettorale conforme all'esito del *referendum*, da discutere solo dopo il prossimo 18 aprile. Il *referendum*, infatti, afferma coerentemente il principio maggioritario e assicura la competizione bipolare e dunque la facoltà di scelta da parte dei cittadini. È assai singolare, invero, che un sistema elettorale evidentemente fraudolento sia prefigurato da quelle stesse forze politiche che nel 1953 inveirono contro la più famosa «legge truffa». Analogo tentativo fraudolento viene compiuto con il progetto costituzionale per la riforma federalista dello Stato, funzionale a carpire un precario consenso della Lega Nord. Una riforma costituzionale non può avere che un carattere organico e va perseguita con coerenza e trasparenza, senza infingimenti e strumentalità politica: la soluzione idonea allo scopo è solo quella dell'Assemblea costituente, sia per la riforma costituzionale sia per la riforma elettorale.

Il senatore COSTA prevede un inesorabile insuccesso per il progetto di legge del Governo e paventa con amarezza un possibile approdo negativo della vicenda democratica italiana. Pur non condividendo i sentimenti di dissenso più estremo ed esasperato, rileva la diffusione di atteggiamenti pregiudizialmente critici verso le istituzioni, alimentati dalla natura eversiva di una legge in frode al *referendum* popolare. Il quesito abrogativo è stato formulato con attenzione e ponderazione in funzione degli interessi degli italiani, che sapranno apprezzare e valutare le conseguenze della scelta da compiere il 18 aprile. Dopo la turbolenta scomposizione dei partiti tradizionali, la classe politica continua pervicace-

mente a resistere a ogni innovazione, anche quella promossa e voluta dal corpo elettorale. I fenomeni di cooptazione e trasformismo ormai diffusi in Parlamento devono poter essere valutati e censurati dagli elettori, sufficientemente informati e consapevoli per decidere in proposito. Non si tratta dunque di fare dell'ostruzionismo ma di affermare i valori della democrazia contro il disprezzo verso la volontà dei cittadini. Quello dell'opposizione è dunque un atto di difesa del popolo italiano avverso una parte della classe politica che non merita e non ha la fiducia degli elettori.

Il senatore MARRI premette che il ricorso a ogni mezzo possibile per criticare e contrastare il progetto di riforma elettorale proposto dal Governo è dovuto proprio all'iniziativa dell'Esecutivo, tanto più grave in prossimità di un *referendum* popolare. Una legge elettorale in frode al *referendum*, funzionale agli interessi politici del centro-sinistra, è destinata ad alimentare la insoddisfazione dei cittadini verso le istituzioni e a favorire il trasformismo e nuovi atti contraddittori della volontà popolare. È dunque una legge tale da vanificare il pronunciamento dei cittadini, cosicchè l'accantonamento fino a dopo il 18 aprile sarebbe un atto responsabile e saggio. Ricorda che la Corte costituzionale nell'ammettere il *referendum* in materia elettorale ha fondato la sua decisione anche sul carattere autoapplicativo della cosiddetta disciplina di risulta, che sarebbe univoca e coerente; a differenza della normativa risultante dal *referendum* la legge proposta dal Governo non consentirebbe di convocare nuove elezioni in ogni momento, poichè essa postula la ridefinizione dei collegi elettorali. Il recupero dei candidati non eletti nei collegi uninominali che hanno conseguito le migliori cifre individuali permette di abolire senza lacune di sistema la quota proporzionale e non presenta i problemi di legittimità propri del progetto governativo, con particolare riguardo al principio dell'eguaglianza del voto. Quel progetto, inoltre, postula la possibilità di abusi riferiti alla quota di garanzia della rappresentatività e ammette il caso che il premio di maggioranza sia attribuito alla coalizione che non ha raccolto il maggior numero di suffragi. Il sistema in discussione prelude anche a possibili maggioranze diverse nei due rami del Parlamento. Ci si disponga, dunque, a riprendere la discussione solo dopo il *referendum*, una volta acquisito l'orientamento dei cittadini. Conferma, intanto, la radicale opposizione della sua parte politica al disegno di legge n. 3812.

Il senatore MULAS ritiene che nell'opinione pubblica non risulta avvertita l'utilità di una discussione svolta nelle modalità adottate per i disegni di legge in titolo. D'altra parte, negli interventi svolti anche nella seduta in corso sono emerse indicazioni argomentate e fondate, destinate purtroppo ad essere ignorate dai cittadini. Il disprezzo per la politica, infatti, è sempre crescente ed è alimentato dal mancato rispetto della volontà popolare, perpetrato anche con il disegno di legge del Governo in materia elettorale, già manifestato più volte, nella caduta del Governo Berlusconi, nella formazione del Governo in carica, nei cambiamenti di maggioranza e di Presidenza in alcune regioni. Matura allora nei cittadi-

ni l'attesa e l'aspirazione a forme di democrazia diretta che colmino il distacco con le istituzioni e assicurino condizioni di effettiva partecipazione. Altrimenti, è destinato a crescere il fenomeno dell'astensionismo elettorale, incoraggiato da proposte normative come quella in esame, palesemente difforme della volontà popolare. Il suo Gruppo si oppone con vigore al disegno di legge n. 3812 e difende strenuamente l'istituto del *referendum* popolare, dimostrando che almeno una parte degli eletti dal popolo è assai distante da ogni possibilità di tradimento degli elettori, che invece a volte si verifica in forme organizzate e addirittura con la costituzione di formazioni politiche artificiali e non sottoposte al giudizio degli elettori. Conclude osservando che il disegno di legge n. 3812 non risolve neppure il problema della scelta tra sistema proporzionale e sistema maggioritario perchè non favorisce il bipolarismo, riconosce e tutela la frammentazione politica e ammette la possibilità del trasformismo e dei mutamenti di schieramento politico in difformità dalle indicazioni elettorali.

Il senatore TERRACINI ricorda come obiettivi di una nuova legge elettorale debbano essere quelli di garantire la stabilità dei Governi nonché un chiaro bipolarismo; obiettivi non perseguiti dall'iniziativa del Governo che sembra essere piuttosto il frutto di un equivoco accordo fra i partiti della coalizione, teso a garantire la posizione della medesima nelle future competizioni elettorali. Più in particolare questa iniziativa presenta, a suo avviso, chiari elementi di incostituzionalità, impedendo all'elettore una reale capacità di scelta. Al riguardo ritiene più opportuno ispirarsi a modelli consolidati in altri paesi europei e segnatamente a quello tedesco. Crede poi che il tema in esame, come più in generale quello delle riforme istituzionali, debba vedere un concorso aperto delle forze di maggioranza e di opposizione, essendo, quello della modernizzazione del sistema istituzionale del paese, un obiettivo necessariamente comune. Passa quindi ad esaminare il sistema derivante dall'eventuale approvazione del quesito referendario, che comporta, come è noto, la eliminazione della quota proporzionale – con l'abolizione del voto di lista e del meccanismo annesso del cosiddetto scorporo – nonché la generale affermazione di un sistema a turno unico. In questa direzione si muove il disegno di legge n. 3628, presentato dai senatori La Loggia ed altri, sui contenuti del quale si sofferma analiticamente. Dopo aver criticato la decisione della Commissione di adottare come testo base l'iniziativa del Governo – frutto di un mero accordo tra le forze politiche di maggioranza che, per ciò solo, impedisce un aperto dibattito ed ogni significativo intervento emendativo delle opposizioni – conclude rilevando come il sistema prefigurato in tale disegno di legge non possa che portare ad un'ulteriore proliferazione del numero dei partiti, senza porre alcun efficace rimedio al problema della stabilità dell'esecutivo.

Il senatore GRILLO, dopo una generale critica alla formulazione della iniziativa del Governo, che non tiene a suo avviso conto di pressanti esigenze quali quella di introdurre il cosiddetto voto elettronico, rileva come tale iniziativa appaia meramente funzionale alle esigenze

dell'attuale coalizione di Governo. Ritiene peraltro che la torsione iper-maggioritaria del sistema proposto si discosta nettamente dalla storia istituzionale del paese ed appare affatto estranea alle culture politiche dei suoi autori: il presidente del Consiglio, il Ministro per le riforme istituzionali e il Ministro dell'interno. Inoltre, la maggior parte dei paesi europei, non utilizzano sistemi maggioritari, ma sistemi essenzialmente proporzionali. Anche in Italia, del resto, il meccanismo proporzionale, oltre a garantire una piena rappresentanza della realtà sociale, ha permesso una sostanziale continuità e stabilità dell'indirizzo politico, pur nel succedersi dei Governi. Nel condividere poi l'esigenza di rilanciare il processo delle riforme istituzionali, lamentandone il temporaneo fallimento, ritiene che queste si possano realizzare solo sulla base di ampie convergenze tra maggioranza e opposizione. Quanto alla consultazione referendaria, ritiene il quesito proposto ingannevole, incapace di risolvere il problema della governabilità meglio realizzabile, a suo avviso, con sistemi proporzionali adeguatamente corretti. Al riguardo ricorda l'iniziativa presentata dall'onorevole Urbani nonché i contenuti dell'accordo raggiunto, in materia elettorale, tra le varie forze politiche in seno alla Commissione bicamerale: un sistema caratterizzato da un doppio turno di coalizione. In questo senso, del resto, erano state le indicazioni dell'attuale Presidente del Consiglio, sia in sede di Commissione bicamerale che in occasione della esposizione del programma del Governo da lui presiduto.

Conclusivamente, nel ribadire la propria contrarietà all'iniziativa legislativa del Governo, segnala la necessità che il Parlamento provveda quanto prima a riformare la legge elettorale.

In assenza del senatore Tomassini, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 23,30.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

398ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Corleone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3542) TAPPARO ed altri. – *Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha fatto pervenire la documentazione richiesta, nel corso della seduta del 23 febbraio scorso, in merito alla situazione del servizio di multivideo-comunicazione necessario per la realizzazione dell'esame a distanza. Il materiale si trova presso la Segreteria della Commissione, a disposizione dei componenti.

(3743) Deputati PISAPIA ed altri. – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(77) SILIQUINI ed altri. – *Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV*

(97) LISI. – *Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(186) SALVATO. – *Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS*

(2682) MANCONI. – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n.3743, assunto come testo base.

La relatrice SCOPELLITI modifica l'emendamento 2.7 (Nuovo testo) nell'emendamento 2.7 (Nuovissimo testo), volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Viene poi posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.8.

Il senatore BERTONI fa suo l'emendamento 2.9 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.9.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento Tit. 2.1.

Posto ai voti è approvato l'articolo 2 come emendato.

In merito all'emendamento 2.7 (Nuovissimo testo) la RELATRICE sottolinea come tale proposta emendativa miri ad introdurre l'ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena che fa riferimento specificamente a quei malati che si trovano in situazione terminale.

Dopo interventi del sottosegretario CORLEONE e dei senatori BERTONI, RUSSO e CIRAMI, la RELATRICE modifica l'emendamento 2.7 (Nuovissimo testo) riformulandolo nell'emendamento 2.7 (Ulteriore nuovissimo testo) che risulta approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 2.0.1 per la parte non assorbita dalla approvazione dell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo).

Accogliendo un suggerimento della relatrice SCOPELLITI, il senatore FASSONE modifica l'emendamento 5.1 riformulandolo nell'emendamento 3.100.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

La relatrice SCOPELLITI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.1 e Tit. 3.1.

Il sottosegretario di Stato CORLEONE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 e parere contrario sugli emendamenti 3.1 e Tit. 3.1.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 3.100.

Il senatore GRECO raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 3.1 e sottolinea come tale proposta emendativa riprenda la previsione di cui all'articolo 95 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di esecuzione della pena detentiva nei confronti delle persone tossicodipendenti e richiama con forza l'attenzione sul fatto che solo la predisposizione di strutture di assistenza – oggi del tutto insufficienti – potrà nei fatti consentire che i malati di AIDS non finiscano in carcere.

Il sottosegretario di Stato CORLEONE ricorda di aver già fatto presente alla Commissione che il Ministero di grazia e giustizia ha concluso con il Ministero della sanità, nello scorso novembre, una convenzione – per il cui finanziamento è previsto un impegno di circa 9 miliardi e mezzo l'anno – che consente nei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria situati a Secondigliano, a Rebibbia, a Opera e a Genova Marassi di assicurare per i casi di AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria un'assistenza specialistica identica a quella che può essere garantita nelle strutture universitarie, anche con l'uso di farmaci retrovirali.

Evidenzia, sotto un diverso punto di vista, come poi la problematica sollevata dal senatore Greco, appaia in qualche misura contraddittoria rispetto alla finalità perseguita dal disegno di legge in esame, che è quella di far sì che in carcere sia detenuto il minor numero possibile di persone affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.

Il senatore CIRAMI considera utopistica l'impostazione ispiratrice dell'emendamento 3.1, essendo in concreto impossibile che il carcere sia attrezzato come una vera e propria struttura clinica.

Interviene nuovamente il senatore GRECO il quale preannuncia che in caso di reiezione dell'emendamento 3.1 voterà contro il disegno di legge nel suo insieme.

Il senatore BATTAGLIA aggiunge la sua firma all'emendamento 3.1.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.1.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento Tit. 3.1.

Posto ai voti è approvato l'articolo 3 come emendato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa all'esame dell'articolo 5.

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 5 risulta già modificato per effetto dell'approvazione degli emendamenti 2.7 (Ulteriore nuovissimo testo) e 3.100 e ricorda altresì che l'emendamento 5.2 risulta

assorbito per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo).

Posto ai voti è approvato l'articolo 5 come emendato.

Si passa all'esame delle proposte di coordinamento che si intendranno riferite al disegno di legge n.3743 come modificato nel corso dell'esame.

La relatrice SCOPELLITI illustra le proposte di coordinamento 2.1, 2.2, 2.10, 2.3, 5.1 e 5.2 sulle quali il sottosegretario CORLEONE esprime parere favorevole.

Poste separatamente ai voti sono quindi approvate le proposte di coordinamento 2.1, 2.2, 2.10, 2.3, 5.1 e 5.2.

Recependo un suggerimento della RELATRICE, il senatore GRECO modifica l'emendamento Tit.1 nell'emendamento Tit.1 (Nuovo testo).

Dopo interventi dei senatori CIRAMI e BERTONI che manifestano perplessità sulla nuova formulazione dell'emendamento Tit.1, posto ai voti è, infine, approvato l'emendamento Tit.1 (Nuovo testo).

Il senatore GRECO non può che esprimere voto contrario per i senatori del Gruppo di Forza Italia, anche se esprime grande apprezzamento per il lavoro encomiabile svolto dalla relatrice pur condividendo lo spirito della legge: precisa che il voto sarebbe stato diverso se fosse stato approvato l'emendamento 3.1 da lui presentato. Aggiunge altresì che il consenso della Commissione sulla proposta di modifica in questione non avrebbe mancato di favorire un diverso atteggiamento, della sua parte politica, anche rispetto alla concessione della sede deliberante.

Il senatore BATTAGLIA annuncia il voto contrario per il gruppo di Alleanza Nazionale, ribadendo, in particolare, che gli interventi diretti al trattamento in custodia cautelare o in esecuzione della pena di coloro che sono affetti dalle gravi patologie oggetto del provvedimento in esame risultano gravemente sperequati dal punto di vista territoriale, in particolare nulla è stato realizzato per la Sicilia; sottolineando inoltre l'esigenza di istituire senza ulteriore ritardo reparti opportunamente attrezzati per la cura e l'assistenza a tali soggetti.

Il senatore FASSONE, a nome dei senatori dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo, dichiara il voto favorevole in considerazione della piena aderenza del testo che la Commissione si accinge a varare al solco tracciato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 438 e 439 del 1995. Inoltre, le correzioni che tale testo propone di apportare a quello licenziato dall'altro ramo del Parlamento - in particolare all'articolo 2 - si

pongono in sintonia con le modifiche introdotte con la cosiddetta «legge Simeone». Conclusivamente egli ritiene che il provvedimento risolva in maniera equilibrata l'obiettivo di fondo rappresentato dall'esigenza di evitare, nella normalità dei casi, la permanenza in carcere per i soggetti interessati.

Il senatore CALLEGARO si asterrà a nome del Centro Cristiano Democratico – CCD – rilevando come, pur comprendendo lo spirito del provvedimento, non appaiano sussistere elementi tali da assicurarne la concreta realizzabilità.

Il senatore CIRAMI preannunzia il proprio voto favorevole sul disegno di legge, del quale condivide interamente lo spirito e il testo ribadendo che esso predispone una risposta normativamente corretta alle esigenze di quei soggetti per i quali il carcere rappresenta il rimedio peggiore.

Il senatore FOLLIERI preannunzia il voto favorevole del gruppo del Partito Popolare Europeo.

Il senatore VALENTINO, in dissenso dal gruppo di Alleanza Nazionale, preannunzia la propria astensione.

La Commissione conferisce, quindi, mandato alla relatrice Scopelliti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo con le modificazioni introdotte, apportando ad esso le eventuali modifiche di carattere formale e a proporre, altresì, l'assorbimento nel disegno di legge n. 3743 dei disegni di legge nn. 77, 97, 186 e 2682.

Il presidente PINTO prospetta alla Commissione la possibilità di chiedere il passaggio alla sede deliberante.

Il senatore BATTAGLIA assicura che il suo atteggiamento di critica nei confronti del disegno di legge espresso con la dichiarazione di voto potrebbe essere suscettibile di cambiamento qualora il Governo accogliesse un atto di indirizzo volto a recepire il contenuto dell'emendamento presentato dal senatore Greco 3.1 e da lui sottoscritto.

Il sottosegretario CORLEONE prefigura la disponibilità del Governo a valutare con favore la presentazione di un ordine del giorno nel senso preannunziato dal senatore Battaglia.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3743**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, sopprimere la parole da "o che si trovi in condizione di salute" sino alla fine del comma;

b) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis) Non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter) Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio quale prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater) Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi del comma 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

4-*quinquies*) La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».

1.1 (Nuovissimo testo)

FASSONE

Art. 2.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».

2.7 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 146 del codice penale, al primo comma, il n. 3 è sostituito dal seguente:

“3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la malattia si trova in fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative”».

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell'articolo 5.

2.7 (Nuovissimo testo)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 146 del codice penale, al primo comma, il n. 3 è sostituito dal seguente:

“3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'ar-

articolo 286-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative”».

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell'articolo 5.

2.7 (Ulteriore nuovissimo testo)

LA RELATRICE

Al comma 1, all'articolo 47-quater ivi richiamato dopo il capoverso 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza cui ha diritto».

2.8

GRECO

Al comma 1, dell'articolo 47-quater ivi richiamato sopprimere il capoverso 9».

2.9

MILIO

Al comma 1, sostituire la rubrica dell'articolo 47-quater ivi richiamato con la seguente:

«Art. 47-*quater*. (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica)».

Tit 2.1

GRECO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Dopo l'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“Art. 286-*ter*. 1. Non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere e l'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza

detentive viene differita per tutti coloro che, detenuti od internati, indipendentemente dal tipo di malattia, si trovano in una fase così avanzata della malattia stessa da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. In questi casi è sufficiente la certificazione del servizio sanitario penitenziario e del servizio sanitario pubblico competente che attesti le condizioni di salute ivi indicate”».

2.0.1

BONFIETTI

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2. Con decreto del Ministro della sanità da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per i loro accertamenti;

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-*bis*, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 5 con il seguente:

«2. Il comma 1 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è abrogato».

3.100

FASSONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'organizzazione, su base territoriale, di reparti opportunamente attrezzati per la cura e l'assistenza da garantire ai soggetti di cui ai provvedimenti adottati dal giudice ai sensi del comma 4-*quater* dell'articolo 275 del codice di procedura penale come introdotto dall'articolo 1 e del comma 6-*bis* dell'articolo 47-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotto dall'articolo 2».

3.1

GRECO

Aggiungere al titolo, dopo la parola: «immunitaria», le seguenti: «e organizzazione di reparti carcerari per i soggetti affetti da grave infermità fisica».

Tit 3.1

GRECO

Art. 5.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 286 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare l'incompatibilità con lo stato di detenzione, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona affetta da infezione da HIV, qualora tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei ad evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a termini dell'articolo 275 qualora risulti accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, può utilizzare una delle collocazioni di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 275”».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. È abrogato l'articolo 286-bis del codice di procedura penale”»

5.1

FASSONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È abrogata l'ultima parte dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, dalle parole: “o che si trovi” sino alla fine».

5.2

GRECO

Art. 2.

*Al comma 1, all'articolo 47-*quater* ivi richiamato, al capoverso 1 dopo le parole «o da grave deficienza immunitaria» inserire le altre «accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale».*

Coord. 2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, all'articolo 47-quater ivi richiamato, al capoverso 6 sopprimere la parola «altra».

Coord. 2.2

LA RELATRICE

Al comma 1, all'articolo 47-quater ivi richiamato, al capoverso 6-bis, sostituire le parole «cui ha diritto» con l'altra «necessarie».

Coord. 2.10

LA RELATRICE

Al comma 1, all'articolo 47-quater ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 7, sostituire le parole: «degli articoli 47 e» con le altre «dell'articolo»;

b) al capoverso 8, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le altre «dei commi 2, 2-bis e 3».

Coord. 2.3

LA RELATRICE

Art. 5.

Dopo il comma 2 aggiungere:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima».

Coord. 5.1

LA RELATRICE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter la parola “comma 4” è sostituita con l'altra “comma 4-bis”;

b) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

“4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3.”.

Coord. 5.2

LA RELATRICE

Dopo le parole: «affetti da», inserire altre: «grave infermità fisica ovvero da».

Tit.1

GRECO

Dopo le parole: «grave deficienza immunitaria» inserire le altre: «o da altra malattia particolarmente grave».

Tit. 1 (Nuovo testo)

GRECO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 10 MARZO 1999

184^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SERVELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(3851) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, approvato dalla Camera dei deputati*
(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente SERVELLO, ricordando come il disegno di legge in esame attiene alla partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale mirati a far fronte alle crisi finanziarie. Si tratta del consolidamento delle risorse di cui il Fondo dispone per affrontare autonomamente le situazioni di emergenza che dovessero verificarsi, senza prevedere contributi straordinari nè modifiche nel livello della partecipazione dell'Italia. Risalendo al ruolo svolto dal Fondo monetario nell'economia mondiale, ricorda gli accenti critici che da più parti si indirizzano agli interventi spesso slegati dalla valutazione delle conseguenze politiche e sociali e delle condizioni dei paesi che ne beneficiano.

Ricordando che il disegno di legge ha ottenuto i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, ne raccomanda l'approvazione in tempi brevi in quanto il decreto legge scadrà il 25 marzo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI osserva che il dibattito su questo provvedimento potrebbe costituire un'occasione da sfruttare per sollecitare il Governo affinché si impegni a intervenire nelle sedi appropriate per influenzare l'ideologia discutibile che presiede

i programmi del Fondo monetario. A tale scopo sarebbe forse utile votare in Assemblea un preciso ordine del giorno.

Il senatore RUSSO SPENA concorda con le osservazioni formulate e ritiene che, pur in tempi ristrettissimi, non si debba perdere occasione per sottolineare e ridiscutere meccanismi che necessitano senz'altro di essere ridiscussi. Anche in questo caso lamenta che la Camera dei deputati abbia fatto la parte del leone utilizzando molte sedute e relegando il Senato in secondo piano, in un ruolo di ombra purtroppo radicato, come si è visto anche nel caso del dibattito sul caso dell'incidente del Cermis che tempestivamente è stato affrontato solo dall'altro ramo del Parlamento.

La senatrice SALVATO ritiene che nella Conferenza dei Capigruppo occorrerà affrontare questo disagio del ruolo secondario in cui il Senato è relegato ma ritiene che questo decreto, pur in tempi stretti, possa permettere una discussione seria e la presentazione forse anche di una mozione in Assemblea.

Il sottosegretario TOIA, nel sottolineare l'importanza e l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, ritiene che l'Assemblea sarà la sede più adatta per prendere una posizione sui problemi sollevati, tanto più che sarà presente il rappresentante del Ministero del Tesoro che è direttamente competente sull'argomento.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara di votare contro il disegno di legge per la mancanza dei tempi adeguati per poterlo approfondire.

Il presidente SERVELLO, constatata la presenza del numero legale, pone ai voti il mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(3307) SEMENZATO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 ed aperta alla firma a Ottawa il 3 dicembre 1997

(3800) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il presidente SERVELLO avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 3800, di autorizzazione alla ratifica della Convenzione sulle mine antipersona,

allo scopo di perfezionare le tecniche di individuazione delle mine antiuomo e della relativa distruzione,

impegna il Governo

a sollecitare, in seno alle strutture dell'UEO (Unione dell'Europa Occidentale), l'avvio di studi appropriati mettendo a disposizione anche dei paesi terzi i risultati raggiunti».

0/3800/1/3

ANDREOTTI

«Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 3800, di ratifica della Convenzione di Ottawa, ritiene che l'importanza e la qualità delle disposizioni in esso contenute non possano, però, far dimenticare alcuni limiti, i quali attengono, in parte, a problemi che non potevano essere risolti dal disegno di legge; in parte, invece, al motivo di fondo che la stessa Convenzione di Ottawa prevede un lavoro progressivo, in cui gli avanzamenti vadano costruiti passo dopo passo.

Per questi motivi, il Senato

impegna il Governo a:

favorire un raccordo permanente con le Commissioni parlamentari esteri e difesa del Senato e della Camera dei deputati, anche con la puntuale presentazione delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione della legge antimine n. 374 del 3 ottobre 1997. È opportuno, infatti, che, in assenza di una specifica commissione parlamentare che controlli il processo di distruzione delle mine, non sia il solo Ministero della difesa ad assumere questo compito, rivestendo, in tal modo, la doppia funzione di esecutore e di controllore. È altresì opportuno che il Governo convochi una conferenza annuale con le associazioni che, con la loro vitale e qualificata presenza, sono state attrici principali anche della sensibilizzazione e della presa di coscienza delle istituzioni;

ridurre, gradualmente ma progressivamente, di anno in anno, il numero di mine che le FF.AA. possono detenere. La Convenzione, all'articolo 3, dice che "la quantità delle mine non deve superare il numero minimo assolutamente necessario". La legge di ratifica ne prevede 8.000, ma altri paesi europei hanno adottato soglie sensibilmente minori (tra le 2.000 e le 4.000);

dare piena e completa attuazione alla legge n. 374 del 1997 e alla Convenzione di Ottawa anche nelle basi NATO, come è previsto sia dall'una che dall'altra normativa oltre che dall'impegno stesso che il Governo ha assunto in Parlamento con l'accettazione degli ordini del

giorno Semenzato (13 maggio 1998 al Senato) e Leccese (23 giugno 1998 alla Camera dei deputati);

svolgere un ruolo attivo ed impegnato alla Conferenza degli Stati membri della Convenzione che si terrà a Maputo il prossimo maggio. Si tratta, infatti, di una Conferenza che ha il compito, tra l'altro, di sviluppare i contenuti della Convenzione di Ottawa. Il Governo italiano può, in quella sede internazionale, proporre, per il prestigio internazionale di cui gode la nostra legge del 1997, l'estensione della definizione di mina antipersona data dalla Convenzione all'articolo 2, portandola a riprodurre la definizione più ampia di "mine" prevista dalla legge italiana. La Convenzione non ricomprende, infatti, attualmente le mine anticarro dotate di meccanismi antimanipolazione;

porre, in tutte le sedi internazionali e nelle relazioni diplomatiche, il problema della mancata adesione alla Convenzione di Stati militarmente molto forti come Stati Uniti d'America, Russia, Cina, Turchia; il Governo potrebbe essere altresì promotore di un'azione di convincimento attuata anche attraverso gli strumenti della PESC dell'Unione Europea o, almeno, in collaborazione con gli altri paesi dell'Unione Europea. Il Governo solleciti in tutte le sedi internazionali la ratifica da parte degli Stati firmatari e non firmatari della Convenzione di Ottawa, affinché essa diventi universale».

0/3800/2/3

IL RELATORE

«Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 3800, «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona» trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 febbraio 1999,

premessi che:

il 10 febbraio 1999 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona;

il nostro paese ha partecipato ai lavori della Conferenza di Ottawa del 2-4 dicembre 1997, avendo già approvato in Parlamento, il precedente ottobre, una legge che aveva anticipato parte dei contenuti della Convenzione;

il decisivo ruolo svolto dall'Italia in seno alla Conferenza di Ottawa richiede che il nostro paese continui ad essere all'avanguardia nelle politiche dirette al conseguimento della pace e del disarmo;

l'entrata in vigore del Trattato di Ottawa, firmato in tempi brevi da 123 paesi e ratificato da 40, rende urgente l'approvazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione;

il disegno di legge approvato alla Camera dei deputati presenta elementi fortemente innovativi, ivi compresa l'ampia definizione di mina antipersona già presente nella legge n. 374 del 1997 e l'obbligo di rispetto delle disposizioni della Convenzione da parte delle Forze Armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali;

la portata fortemente innovativa della legge e la sicura persistenza di interessi economici contrari alla messa al bando delle mine antiuomo richiedono adeguate forme di controllo del riassetto della normativa;

la progressiva distruzione delle mine antipersona deve essere contestuale alla messa a disposizione di risorse tecniche e finanziarie dirette alla cooperazione in attività di sminamento;

il disegno di legge n. 3800 non prevede forme di controllo parlamentare o non governativo dei contenuti della legge riservando al solo Ministero della difesa l'obbligo di presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite le dichiarazioni iniziali, finali e periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione né prevede forme di un impegno concreto nelle attività di cooperazione ed assistenza internazionali dirette alla distruzione di scorte, allo sminamento delle aree contaminate ed alla riabilitazione delle vittime;

l'articolo 3 del disegno di legge n. 3800 aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374 utilizzando l'espressione importazione anziché il termine trasferimento sicuramente meno ambiguo rispetto al contesto normativo; infatti la parola importazione sembra far intendere un'attività di mercato nel settore, invece radicalmente vietata

impegna il Governo a

promuovere, in raccordo con le competenti Commissioni parlamentari, un Comitato di controllo che si avvalga del supporto e della competenza di esperti di centri di ricerca, di università e di organizzazioni non governative, e che abbia, fra l'altro, poteri di indirizzo, controllo e verifica dell'attuazione dei contenuti della legge di ratifica del Trattato di Ottawa e che esamini la relazione inviata dal Ministero della difesa al Segretario generale delle Nazioni Unite, ispezioni lo stato dello smaltimento delle mine antipersona ed il rispetto della normativa da parte di imprese private;

sostenere l'istituzione di un fondo *ad hoc* per la cooperazione e l'assistenza internazionale finalizzate alla distruzione delle scorte, allo sminamento delle aree contaminate, alla riabilitazione delle vittime;

sostenere l'interpretazione del termine importazione di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge n. 3800 che aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374 nel senso del termine trasferimento, certamente più congruo rispetto al fine dell'acquisizione di attrezzature utili alla rimozione di mine, di informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari e di mine antipersona funzionali esclusivamente alla distruzione delle mine stesse».

Il relatore RUSSO SPENA, intervenendo sugli ordini del giorno, osserva che essi affrontano taluni problemi emersi nel dibattito precedente e che, per non fare slittare la ratifica della Convenzione, non possono formare oggetto di emendamenti. Una volta ratificata la Convenzione da parte dell'Italia infatti, sarà reale la partecipazione alla Conferenza di Maputo prevista nel mese di maggio, sede in cui l'Italia, che già si è data una legislazione avanzata in materia, potrà apportare un sostanziale contributo alla prima attuazione della Convenzione di Ottawa. Per questo motivo invita il Governo a un impegno ancora più serio dell'accettazione e del seguito da dare al contenuto di questi documenti. In particolare segnala l'importanza del problema del «controllore-controllato» in cui si viene a trovare il Ministero della difesa che più ragionevolmente andrebbe invece sottoposto ad un controllo parlamentare.

Dichiarano di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno n. 0/3800/1/3, i senatori SALVATO, CIONI, RUSSO SPENA, SERVELLO, VERTONE GRIMALDI, PIANETTA, MAGGIORE e BIASCO.

Il sottosegretario TOIA apprezza l'atteggiamento della Commissione volto ad accelerare i tempi e a permettere la piena partecipazione dell'Italia alla Conferenza di Maputo, sede in cui potrà continuare l'impegno del Governo già visto sia ad Ottawa che in tutte le sedi internazionali in cui si lavora per il disarmo.

Si dichiara favorevole ad accogliere l'ordine del giorno del senatore Andreotti, mentre sull'ordine del giorno della senatrice Salvato riterrebbe utile acquisire l'opinione del Ministro della difesa, per cui si riserva di esprimere un'opinione favorevole sul problema del comitato di controllo. Per quanto riguarda l'ordine del giorno del Relatore osserva che il numero delle mine da ridurre gradualmente è stato fissato dagli esperti del settore ed è correlato alle attività di addestramento di cui costituiscono materiale di riserva: sarebbe pertanto più opportuno non definire cifre precise. Passando al successivo punto che intende dare piena e completa attuazione alla legge n. 374 del 1997 anche nelle basi NATO, ritiene che ciò esuli dalle possibilità dello Stato italiano, trattandosi di norme interne e chiede quindi di riformulare la frase.

Il relatore RUSSO SPENA accetta di sopprimere il periodo compreso tra le parentesi, eliminando la quantificazione del numero di mine suggerito. Per quanto riguarda invece l'applicabilità della legge n. 374 alle basi NATO non concorda con l'interpretazione del Governo, che in passato aveva accettato ordini del giorno in tal senso presentati dal senatore Semenzato e dell'onorevole Leccese.

Il presidente SERVELLO ritiene che sia unilateralmente impossibile applicare una norma nazionale alle basi della NATO che sono rette da una disciplina bilaterale e internazionale.

La senatrice SALVATO ritiene invece che proprio l'applicabilità della Convenzione di Ottawa alle basi NATO implichi che a queste si estendano altresì le norme dello stato italiano su cui esse sono situate.

Il senatore BOCO propone una diversa formulazione, sostituendo il periodo in questione con il seguente: «a verificare la possibilità che anche nelle basi NATO si possa prevedere la completa attuazione sia della Convenzione di Ottawa (come già previsto), che della legge n. 374 del 1997, in relazione all'impegno stesso che il Governo ha assunto in Parlamento con l'accettazione degli ordini del giorno Semenzato (13 maggio 1998 al Senato) e Leccese (23 giugno 1998 alla Camera dei deputati);».

Il relatore RUSSO SPENA accoglie le modifiche proposte.

Il presidente SERVELLO chiede se i firmatari degli ordini del giorno intendano presentare questi documenti anche in mancanza dell'opinione definitiva del Governo.

Il relatore RUSSO SPENA e la senatrice SALVATO insistono per la votazione.

Il presidente SERVELLO, constatata la presenza del numero legale, pone ai voti l'ordine del giorno n. 1 a firma del senatore Andreotti che risulta approvato.

Pone ai voti quindi l'ordine del giorno n. 2 a firma del senatore Russo Spena che risulta approvato.

Pone infine ai voti l'ordine del giorno n. 3 della senatrice Salvato che risulta approvato.

Il presidente SERVELLO dà conto dei pareri pervenuti da parte delle Commissioni 1^a, 2^a, 4^a, 5^a e 10^a.

Pone infine ai voti il mandato al relatore Russo Spena a riferire con relazione orale, favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3800, autorizzando a richiedere la relazione orale ed a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 3307.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 10 MARZO 1999

148^a seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SULLE INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Il sottosegretario GUERRINI rende noto di non essere in grado di rispondere alle interrogazioni n. 3-02414 d'iniziativa del senatore Forcieri e n. 3-02457 d'iniziativa dei senatori Capaldi e Ucchielli, a causa della scarsità di elementi informativi a sua disposizione.

Il senatore FORCIERI e il senatore UCCHIELLI sottolineano l'importanza e l'urgenza delle questioni da loro sollevate. Auspicano, quindi, risposte approfondite, non elusive e sollecite.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0121^o)

Il Presidente AGOSTINI ricorda che nella seduta di ieri alcuni Gruppi avevano chiesto di esaurire le audizioni programmate per l'indagine conoscitiva sui fatti di Somalia. Chiede di sapere se insistano in quella richiesta.

Il senatore PELLICINI, a nome di Alleanza Nazionale, reputa preferibile concludere quanto prima i lavori dell'indagine conoscitiva, varando il documento finale.

Il senatore MANCA, a nome di Forza Italia, concorda con quanto osservato dal collega Pellicini.

Il senatore AGOSTINI prende quindi atto che la Commissione reputa preferibile soprassedere sull'audizione dei generali Loi e Fiore.

IN SEDE REFERENTE

(3858) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice FUMAGALLI CARULLI soffermandosi in particolare sull'articolato del decreto, quale modificato dalla Camera dei Deputati in prima lettura. Reputa invero curioso che la decorrenza degli effetti abbia luogo dal primo gennaio, previa delibera del Consiglio dei Ministri datata però 22 gennaio 1999. Mostra poi stupore per la novella introdotta dalla Camera all'articolo 2, comma 4, in relazione alle modalità di rilascio di passaporti di servizio e mostra perplessità per la copertura finanziaria di cui all'articolo 5, che attinge allo strumento finanziario contemplato dalla legge n. 222 del 1985, della quale è nota a tutti la natura concordataria: si augura quindi che per l'avvenire la copertura abbia luogo attingendo ad altre fonti o, se dovesse reiterarsi il ricorso a quella legge, che abbia luogo un preventivo Scambio di Note tra l'Italia e il Vaticano. Paventa uno scarso coordinamento normativo in ordine alle coperture assicurative fra le varie missioni militari. Ciò premesso, esprime un giudizio globalmente positivo sul testo, pur auspicando l'emanazione di una normativa organica in materia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PELLICINI, apprezzata la relazione della senatrice Fumagalli Carulli, confessa l'imbarazzo di dover sostenere politicamente l'impegno militare, di ottima qualità, e di votare quindi a favore di un Ministro, il cui operato ondeggiante è invero fortemente criticabile. Contesta imprecisioni nelle informazioni fornite al Parlamento circa la reale entità delle nostre truppe colà impiegate.

Il senatore MANCA, sottolineata la qualità della relazione introduttiva, reputa fondamentale l'impegno multinazionale per missioni di pace e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, pensosa delle esigenze non certo della maggioranza politica bensì del Paese, alla ricerca di un ruolo appropriato nello scacchiere internazionale.

Il senatore CECCATO rievoca scorretto il ricorso per il finanziamento all'8 per mille, tanto più grave se si tiene conto che i soldati si erano recati colà già sul finire dello scorso anno e quindi sarebbe stato preferibile ricorrere allo strumento della Legge finanziaria 1999. Preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore ROBOL contesta le eccezioni sollevate inappropriatamente dall'opposizione, che omette di considerare il ruolo internazionale

dell'Italia, ruolo, che è legato a vari fattori fra i quali la presenza di alto profilo nelle missioni di pace. Preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano, sempre attento a prevenire le micro-conflittualità nel mondo.

Il senatore LORETO nota come vieppiù frequente sia il ricorso al contributo militare italiano nel predisporre missioni di pace. Condivide l'antica idea di varare legislativamente un *corpus* organico di norme relative alle missioni all'estero e ciò è tanto più necessario se si tiene conto che si sta vivendo una stagione di grandi rivolgimenti nel settore della Difesa, e ciò anche grazie al contributo fattivo dell'opposizione. Nel merito del testo articolato condivide la relazione e preannuncia, quindi, voto favorevole.

Il senatore UCCHIELLI difende gli strumenti finanziari individuati nel decreto; condivide poi l'atteggiamento del Governo italiano nei confronti del Governo statunitense, attento ad evitare qualsivoglia forma di subalternità.

Il senatore GUBERT condivide la scelta di impiegare le Forze armate per missioni di pace; preannuncia voto favorevole al decreto. Ravvisa una forte contraddizione fra la decorrenza dell'impegno all'estero (1 gennaio 1999) e la data della delibera del Consiglio dei Ministri (22 gennaio 1999), che ha fornito la copertura politica e finanziaria alla missione in Macedonia.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica la relatrice, FUMAGALLI CARULLI rilevando con favore un'ampia convergenza sul decreto. Auspica il varo di una normativa unitaria per le future le missioni italiane di pace all'estero.

Il sottosegretario GUERRINI constata con favore l'ampia convergenza di giudizi positivi sul provvedimento in esame, che scaturiscono non da un esame superficiale bensì da valutazioni approfondite e consapevoli.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 10 MARZO 1999

238^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 9,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C06^a, 0049^o)

Il senatore D'ALÌ fa presente che da notizie di stampa si apprende che il Governo sta per adottare un decreto-legge recante disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo 2 del disegno di legge n. 3599. Se così fosse si tratterebbe di una inopinata decisione da contrastare con ogni mezzo, considerato che essa vanificherebbe in parte il lavoro del Parlamento. Egli chiede perciò al Presidente di verificare i contenuti dell'emanando decreto-legge, al fine di assicurarsi, almeno, che tale decreto corrisponda integralmente ai contenuti della deliberazione della Commissione in materia di tassazione agevolata del reddito reinvestito.

Il Presidente ANGIUS assicura il senatore D'Alì che darà immediata comunicazione, una volta avute le informazioni necessarie dal Governo, sui contenuti del decreto-legge.

Il senatore ROSSI chiede al Presidente Angius di rappresentare alla Presidenza del Senato, l'esigenza che sia prorogato il termine per presentare gli emendamenti al disegno di legge n. 3599 in Assemblea, riferiti al testo approvato dalla Commissione, fissato per le ore 18 di lunedì prossimo.

Sulla stessa questione interviene il senatore PEDRIZZI, il quale lamenta che la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea della prossima settimana il disegno di legge n. 3599, in sostanza, comprime i tempi di valutazione del testo approvato dalla Commissione per la presentazione dei relativi emendamenti.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver ricordato che il calendario dei lavori dell'Assemblea è stato deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, assicura ai senatori Rossi e Pedrizzi che si farà comunque interprete delle loro richieste presso la Presidenza del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BONAVITA illustra il subemendamento 12.0.150/6, recante una modifica di mero coordinamento dell'emendamento in materia di collegamento con banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

Il sottosegretario VIGEVANI ritira l'emendamento del Governo 12.0.200, in materia di riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi, in modo tale da evitare inconvenienti di carattere procedurale e di competenza. Egli illustra poi l'emendamento 12.0.300 recante una disposizione di copertura finanziaria.

Il Presidente ANGIUS avverte che, conseguentemente al ritiro dell'emendamento 12.0.200, tutti i subemendamenti ad esso riferiti devono ritenersi preclusi.

Il relatore BONAVITA illustra congiuntamente gli emendamenti 12.0.301, 12.0.302, 12.0.303, 12.0.304 e 12.0.305; in particolare, il primo emendamento ha, tra l'altro, carattere interpretativo relativamente all'articolo 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 relativamente alle sentenze pronunziate dalle Commissioni tributarie regionali e dalle Commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bolzano. Il secondo, invece, consente l'emanazione di decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già emanati in attuazione della legge delega in materia di imposte sui giochi e sugli spettacoli. L'emendamento 12.0.304, invece, consente la deducibilità dal reddito dei versamenti a favore di fondazioni, associazioni ed enti al fine di soccorrere le popolazioni colpite da eventi calamitosi. Di particolare rilievo risulta, infine, l'emendamento 12.0.35 che consente la rinegoziazione dei mutui accessi con contributi agevolati, tenendo conto dell'attuale livello dei tassi di riferimento.

Il senatore GAMBINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.0.5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

239^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE**(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 12.

In sede di illustrazione dell'emendamento 12.0.11, recante delega al Governo per l'istituzione di nuove case di gioco, interviene il senatore D'ALÌ, il quale ricorda che tutti i disegni di legge presentati su tale materia furono assegnati alle Commissioni riunite 1^a e 6^a, dopo un acceso dibattito in Assemblea su un emendamento di analogo tenore. La proposta emendativa trae origine, innanzitutto, dalle acquisizioni compiute con le audizioni da parte del Comitato ristretto costituito dalle due Commissioni riunite e prevede una disciplina di delega organica per consentire la apertura di un certo numero di case da gioco. Scopo principale dell'emendamento è il superamento dell'attuale disciplina penale, e la definizione delle caratteristiche gestionali e organizzative delle nuove case da gioco. Si è fatto anche riferimento, prosegue l'oratore, alle garanzie in ordine a problemi di sicurezza e di ordine pubblico, sollevate da più parti. A suo giudizio, la proposta presentata deve tener conto dell'attività svolta dai quattro Casinò autorizzati sul territorio italiano, del fatto che è possibile svolgere gioco d'azzardo su navi da crociera italiane e che, comunque, immediatamente oltre frontiera operano numerose case da gioco frequentatissime da cittadini italiani. Tenendo quindi conto del positivo impatto sulla industria turistica dell'istituzione di nuove case da gioco sollecita la Commissione ad approvare l'emendamento. In margine a tale questione, egli esprime la preoccupazione relativamente alla massiccia diffusione nei locali aperti al pubblico di video giochi trasformati surrettiziamente in *slot-machines*.

Si danno poi per illustrati gli emendamenti 12.0.14 e 12.0.15.

Il senatore VENTUCCI ritira l'emendamento 12.0.16.

L'emendamento 12.0.17 viene dichiarato inammissibile per mancanza di contenuto normativo, poichè esso ripropone le stesse disposizioni già contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998.

Sull'emendamento 12.0.18, precedentemente dichiarato inammissibile in conseguenza del parere contrario (ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) espresso dalla 5^a Commissione permanente, il senatore ALBERTINI fa presente che la inammissibilità potrebbe essere superata con una riformulazione dello stesso emendamento.

Il Presidente ANGIUS fa presente che la dichiarazione di inammissibilità è necessariamente conseguente al parere espresso dalla 5^a Commissione, che, a proposito di esso non aveva condizionato un parere favorevole ad una riformulazione dell'emendamento in questione. Egli condivide peraltro le finalità di tale emendamento.

Il senatore PASQUINI dà conto della discussione svoltasi sull'emendamento 12.0.18 nella 5^a Commissione permanente.

Il senatore D'URSO illustra l'emendamento 12.0.19, finalizzato a consentire l'assegnazione al Comune di Venezia di un immobile attualmente destinato a sede degli uffici della circoscrizione doganale di Venezia, in modo da rendere operativo il progetto di ampliamento del Museo Guggenheim.

Il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 12.0.20 di contenuto sostanzialmente analogo al precedente.

Il PRESIDENTE dichiara poi inammissibili gli emendamenti 12.0.25 e 12.0.26, essendo preclusa la disposizione di copertura dei maggiori oneri da esso recati in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 5.100.

Il senatore BONAVITA ritira poi gli emendamenti 12.0.27, 12.0.28 e 12.0.33.

Si danno poi per illustrati gli emendamenti 12.0.30, 12.0.31, 12.0.34, 12.0.43, 12.0.49, 12.0.52, 12.0.53, 12.0.57, 12.0.58, 12.0.59 e 12.0.500 (già 10.19).

La senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 12.0.38.

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibile, per mancanza di contenuto normativo l'emendamento 12.0.55, che interviene su una disposizione già recata dalla legge n. 28 del 1999.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 12.0.100 e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI sul subemendamento 12.0.100/1, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore D'ALÌ, che ribadisce la contrarietà del Gruppo di Forza Italia alla delega al Governo in materia di tassazione sugli immobili.

Posto ai voti il subemendamento 12.0.100/1 è respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, posto ai voti, viene quindi respinto il subemendamento 12.0.100/2.

Vengono poi dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti i subemendamenti 12.0.100/3 e 12.0.100/4.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 12.0.100/90, che reca tra l'altro la soppressione della lettera a) dell'emendamento del Governo, e che, al contempo, riformula la alinea dello stesso emendamento introducendo in tale parte, quale finalità della delega e non come principio della stessa, che l'applicazione dei nuovi estimi catastali dovrà evitare aggravii ai contribuenti. In ragione di tale specificazione, avverte che porrà prima in votazione i subemendamenti 12.0.100/7, 12.0.100/8 e 12.0.100/9, di identico contenuto, mentre verranno dichiarati preclusi tutti i rimanenti subemendamenti riferiti alla lettera a).

Su tali ultimi subemendamenti il RELATORE e il sottosegretario VIGEVANI motivano il parere contrario con la necessità di non irrigidire le disposizioni della delega.

Il senatore D'ALÌ raccomanda l'approvazione della specificazione contenuta nei subemendamenti in votazione, ritenendo essenziale rispettare un principio di equità nella riformulazione della tassazione sugli immobili.

Posti ai voti i subemendamenti 12.0.100/7, 12.0.100/8 e 12.0.100/9, di identico contenuto, vengono respinti.

Con il parere favorevole del sottosegretario VIGEVANI viene posto in votazione ed approvato il subemendamento 12.0.100/90, risultando assorbito il subemendamento 12.0.100/5.

Vengono pertanto dichiarati preclusi tutti i rimanenti subemendamenti riferiti alla lettera a) del comma 1 dell'emendamento 12.0.100.

Vengono poi dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti i subemendamenti 12.0.100/13, 12.0.100/14 e 12.0.100/19.

Con un'unica votazione, dopo l'espressione del parere contrario da parte del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, la Commissione respinge i subemendamenti 12.0.100/20 e 12.0.100/21, di identico contenuto.

Viene poi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti il subemendamento 12.0.100/22.

Posti congiuntamente ai voti vengono quindi respinti i subemendamenti 12.0.100/23 e 12.0.100/24, di identico contenuto e, successivamente, il subemendamento 12.0.100/25.

Accogliendo l'invito del relatore Bonavita il senatore ALBERTINI ritira il subemendamento 12.0.100/26.

Il relatore BONAVIDA motiva il parere contrario sul subemendamento 12.0.100/27, al quale ha aggiunto la firma il senatore D'Alì, facendo presente che la disposizione potrebbe essere foriera di comportamenti elusivi.

Concorda con il parere espresso dal relatore anche il Sottosegretario VIGEVANI.

Nel raccomandare l'approvazione del subemendamento 12.0.100/27, il senatore D'ALÌ ritiene infondata la preoccupazione del relatore ed illustra invece i casi nei quali la possibilità di compensare ai fini IRPEF il canone percepito per la locazione della prima casa con quello corrisposto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale possa venire incontro ad esigenze di mobilità.

Posto ai voti il subemendamento 12.0.100/27 viene respinto.

Non accogliendo l'invito del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, il senatore ALBERTINI insiste per la votazione del subemendamento 12.0.100/28, finalizzato a rendere certo e non eventuale l'adozione di misure agevolative ai fini IRPEF per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Posto ai voti tale subemendamento viene respinto.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti i subemendamenti 12.0.100/29 e 12.0.100/31, la Commissione respinge il subemendamento 12.0.100/30, sul quale avevano espresso parere contrario il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO.

Accogliendo l'invito del RELATORE, la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira il subemendamento 12.0.100/32.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 12.0.100/34, e risulta pertanto precluso l'emendamento 12.0.100/35.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore ALBERTINI riformula l'emendamento 12.0.100/37 (12.0.100/37 nuovo testo); su tale riformulazione esprimono parere favorevole il RELATORE ed il Sottosegretario VIGEVANI.

Posto ai voti, l'emendamento riformulato viene approvato.

Il RELATORE e il Sottosegretario VIGEVANI motivano il parere contrario sull'emendamento 12.0.100/38 con la considerazione che il principio recato dalla lettera h) dell'emendamento ricomprende anche le disposizioni del subemendamento. Riservandosi di verificare tale affermazione, il senatore D'ALÌ ritira il subemendamento 12.0.100/38.

Vengono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 12.0.100/40 e 12.0.100/43.

Con separate votazione la Commissione respinge poi gli emendamenti 12.0.100/41 e 12.0.100/42, sui quali avevano espresso parere contrario il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO.

Accogliendo l'invito del relatore, il quale peraltro ne apprezza i contenuti, il senatore PASQUINI ritira il subemendamento 12.0.100/44, preannunciandone una sua riformulazione per l'Assemblea.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del Sottosegretario VIGEVANI, interviene il senatore D'ALÌ il quale raccomanda l'approvazione del subemendamento 12.0.100/45, insistendo sulla necessità di specificare che la delega debba comportare una riduzione delle imposta sui trasferimenti immobiliari.

Posto ai voti il subemendamento 12.0.100/45 viene respinto.

Il senatore D'ALÌ ritira poi il subemendamento 12.0.100/46. Analogamente egli ritira il subemendamento 12.0.100/51.

Posto ai voti, viene poi respinto il subemendamento 12.0.100/52, che il RELATORE e il Sottosegretario VIGEVANI avevano chiesto di ritirare.

Con il parere contrario del RELATORE e del Sottosegretario VIGEVANI, vengono poi respinti con separate votazione i subemendamenti 12.0.100/54, 12.0.100/55, 12.0.100/56 e 12.0.100/57.

Non accogliendo l'invito del RELATORE, la senatrice THALER AUSSERHOFER raccomanda l'approvazione del subemendamento 12.0.100/58, finalizzato ad evitare che i procedimenti tributari relativi alle materie della delega siano disciplinati successivamente da regolamenti ministeriali, lamentando altresì l'eccessiva quantità di risoluzioni ed interpretazioni ministeriali a volte, tra di esse, contrastanti.

Posto ai voti tale subemendamento viene respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 12.0.100/59 (con il parere contrario del RELATORE e GOVERNO), il relatore BONAVITA motiva il parere contrario sul subemendamento 12.0.100/60 con la opportunità di mantenere alla competenza della Commissione bicamerale per le deleghe fiscali l'esame degli schemi di decreti legislativi in materia di tassazione sugli immobili.

Il Sottosegretario VIGEVANI concorda con il parere espresso dal relatore.

Posto ai voti viene quindi respinto il subemendamento 12.0.100/60.

Accogliendo l'invito del relatore la senatrice THALER AUSSE-RHOFFER ritira i subemendamenti 12.0.100/61 e 12.0.100/62.

Vengono poi dichiarati decaduti, per assenza dei rispetti proponenti, i subemendamenti 12.0.100/71 e 12.0.100/74.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 12.0.100 del Governo, il senatore D'ALÌ riepiloga le ragioni della contrarietà dei senatori di Forza Italia su tale emendamento, rafforzate dal fatto che non è stata accolta alcuna proposta di modifica presentata dalla propria parte politica.

Il senatore ALBERTINI dichiara che non parteciperà alla votazione sull'emendamento 12.0.100, ribadendo il giudizio negativo sulle disposizioni di deleghe in materia di tassazione degli immobili.

Il senatore VENTUCCI chiede la verifica del numero legale.

Il Presidente ANGIUS, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta sospesa alle ore 15,30 riprende alle ore 16.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 12.0.100, nel testo modificato.

Il Presidente ANGIUS invita i rispettivi proponenti a ritirare i subemendamenti 12.0.150/1 e 12.0.150/2, altrimenti improponibili e del quale la Presidenza ha consentito l'illustrazione nella giornata di ieri esclusivamente in ragione del loro significato politico.

Mentre il senatore D'ALÌ ritira il subemendamento 12.0.150/1, di cui aveva ben presente la improponibilità all'atto dell'illustrazione, viene poi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti il subemendamento 12.0.150/2.

Con il parere favorevole del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti viene approvato il subemendamento 12.0.150/6.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene poi respinto il subemendamento 12.0.150/3.

Accogliendo l'invito del RELATORE, la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira il subemendamento 12.0.150/4.

Viene poi dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, il subemendamento 12.0.150/5.

Dopo l'espressione del parere favorevole del RELATORE, interviene il Sottosegretario VIGEVANI ricordando che le disposizioni recate dal subemendamento 12.0.150 erano già contenute nell'originario disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1999. Egli fa presente che, contrariamente a quanto paventato da molti parlamentari, la possibilità di collegare l'Amministrazione finanziaria con altre banche dati, riguarda esclusivamente la gratuità degli accessi in via telematica a banche dati gestite da titolari pubblici.

Dopo l'annuncio di voto contrario del senatore D'ALÌ, la Commissione approva l'emendamento 12.0.150, come modificato.

Il Presidente ANGIUS ricorda che il Governo ha già ritirato l'emendamento 12.0.200.

Con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti viene quindi approvato l'emendamento 12.0.300.

Con separate votazioni e con il parere favorevole del sottosegretario VIGEVANI, vengono approvati gli emendamenti 12.0.301, 12.0.302 e 12.0.303, del relatore.

Con il parere favorevole del Sottosegretario VIGEVANI e dopo l'annuncio di voto favorevole dei senatori ROSSI e D'ALÌ, posto ai voti viene approvato l'emendamento 12.0.304.

Il Sottosegretario VIGEVANI esprime poi parere contrario sull'emendamento 12.0.305, facendo presente che analoga disposizione è contenuta in una proposta di legge in via di approvazione alla Camera dei deputati. Invita quindi il relatore a ritirare l'emendamento, diversamente ribadisce il parere contrario.

Il relatore BONAVITA insiste per la votazione dell'emendamento, facendo presente che l'emendamento da lui presentato rende immediatamente operativa la possibilità di rinegoziazione dei mutui agevolati.

Annunciano il voto favorevole della propria parte politica su tale emendamento i senatori D'ALÌ e ROSSI, al quale peraltro il senatore BONAVITA fa presente che i mutui rinegoziabili da parte degli enti locali sono esclusivamente quelli riferiti alla costruzione di immobili pubblici residenziali.

Posto ai voti, la Commissione approva quindi l'emendamento 12.0.305.

Il senatore BONAVITA invita i presentatori a ritirare l'emendamento 12.0.5, facendo presente che la soppressione dello scontrino e della ricevuta fiscale non può essere direttamente correlata all'entrata in vigore degli studi di settore.

Il Sottosegretario VIGEVANI concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore GAMBINI, pur non condividendo le motivazioni espresse dal relatore, ritira l'emendamento 12.0.5.

Sull'emendamento 12.0.11, il relatore BONAVITA invita i presentatori a ritirare la proposta di modifica, facendo innanzitutto presente che, come è emerso anche nel corso dell'esame da parte delle Commissioni riunite 1^a e 6^a, la istituzione di nuove case da gioco trova fondatissime motivazioni contrarie nella necessità di non creare poli di attrazione per la grande criminalità organizzata. Egli non condivide affatto l'insistenza sull'impatto positivo per l'industria turistica dell'apertura di nuove case da gioco, poichè altri sono i settori nei quali arricchire e sviluppare l'offerta turistica italiana (trasporti, strutture ricettive, musei, tutela ambientale).

Sulla questione dei video giochi sollecita il Governo a tener conto della preoccupazione espressa dal senatore D'Alì.

Il Sottosegretario VIGEVANI esprime parere contrario sull'emendamento 12.0.11 e assicura che la questione dei video giochi trasformati in *slot-machines* è all'attenzione del Governo.

Il Presidente ANGIUS dà conto del parer espresso dalla 1^a Commissione permanente sull'emendamento 12.0.11 relativamente alla esigenza di verificare la compatibilità di tale emendamento con l'assetto del Codice penale.

Dopo un intervento del senatore D'ALÌ, il quale insiste per la votazione dell'emendamento, il Presidente ANGIUS, stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea ed essendoci molti iscritti a parlare per dichiarazione di voto, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 11 marzo, già convocata per le ore 9, inizierà alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599**Art. 12.**

All'emendamento 12.0.100, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole da: «di cui al comma 1» fino a: «ivi previsti» con le seguenti: «delle somme versate per la conduzione di contratti di locazione relativi all'abitazione di residenza»; inoltre al comma 9, sopprimere il primo periodo e sostituire le parole: «7 e 8» con le seguenti: «1 e 2».

12.0.100/1 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

«1. Il comma 154 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso».

12.0.100/2 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «è delegato ad emanare» con le altre: «è impegnato a presentare un disegno di legge».

12.0.100/3 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo le parole: «nove mesi», inserire le altre: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

12.0.100/4 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 12.0.100, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, alinea, dopo le parole: “perequare il prelievo impositivo”, inserire le altre: “nonchè al fine di evitare aggravii all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali”;

b) sopprimere la lettera a);

c) alla lettera d) , prima delle parole: “fissazione periodica” premettere le altre: “determinazione e successiva”;

d) al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: “A-gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi e 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze”».

12.0.100/90

IL RELATORE

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.0.100/5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «evitare aggravii» con le altre: «fissare il principio dell'invarianza della pressione fiscale sul singolo contribuente».

12.0.100/6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «aggravii» inserire le parole: «per ciascuna fattispecie impositiva».

12.0.100/7

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «aggravii» inserire le altre: «per ciascuna fattispecie impositiva».

12.0.100/8

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «aggravii» inserire le parole: «per ciascuna fattispecie impositiva».

12.0.100/9

TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ferma restando» con le altre: «fermi restando i criteri per la revisione delle tariffe d'estimo individuati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e».

12.0.100/10

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ferma restando» con le seguenti: «fermi restando i criteri per la revisione delle tariffe d'estimo individuati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e».

12.0.100/11

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ferma restando» con le seguenti: «fermi restando i criteri per la revisione delle tariffe d'estimo individuati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e».

12.0.100/12

TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere le lettere b), d), f), i).

12.0.100/13

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.0.100/14

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

«b) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta dei redditi delle persone fisiche con un'aliquota del 12,50 per cento e con una detrazione dell'imposta di lire 1.500.000 per la prima casa e pari al 27 per cento per i redditi derivanti da altre unità immobiliari, fermo restando il vigente regime di deduzioni».

12.0.100/15

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

«b) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta dei redditi delle persone fisiche con un'aliquota del 12,50 per cento e con una detrazione dell'imposta di lire 1.500.000 per la prima casa e pari al 27 per cento per i redditi derivanti da altre unità immobiliari, fermo restando il vigente regime di deduzioni».

12.0.100/16 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) non tassabilità ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche dell'immobile adibito dal proprietario ad abitazione principale, sua e dei familiari conviventi. In relazione alle disponibilità di bilancio potrà essere previsto un regime transitorio di durata triennale durante il quale la rendita catastale sarà ancora tassabile in base ai criteri attualmente vigenti, secondo un regime di progressiva diminuzione dell'onere fiscale;».

12.0.100/17

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «assoggettamento dei redditi dei fabbricati» con le altre: «esenzione a decorrere dal 1° gennaio 1999, per i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categorie catastali A2, A3, A4 e A5, adibite a propria abitazione, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative. Esenzione per gli stessi soggetti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre un'aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta: ai comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dalla presente lettera b) e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla predetta applicazione, l'amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore. Assoggettamento, per i proprietari di non più di tre abitazioni nell'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, dei redditi dei fabbricati».

Conseguentemente, alla stessa lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dalle misure agevolative di cui alla presente lettera b), si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

12.0.100/18

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa».

12.0.100/19

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa».

12.0.100/20

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa».

12.0.100/21

TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d)».

12.0.100/22

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d)».

12.0.100/23

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d)».

12.0.100/24

TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «i tassi di rendimento di cui alla lettera d)», con le seguenti: «il maggior importo tra i tassi di rendimento di cui alla lettera d) ed i valori reddituali di estimo».

12.0.100/25

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'unità immobiliare stessa;», inserire le seguenti: «adeguamento automatico della deduzione relativa all'abitazione principale ai nuovi estimi catastali;».

12.0.100/26

ALBERTINI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la previsione di compensazione ai fini IRPEF del canone percepito per la locazione dell'unica unità immobiliare di proprietà, già adibita ad abitazione principale, con il canone corrisposto per altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;».

12.0.100/27

PEDRIZZI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «eventuali».

12.0.100/28

ALBERTINI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) determinazione ed individuazione delle agevolazioni eventuali tese a impedire l'aumento dell'onere fiscale per effetto del nuovo regime di tassazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi soggetti all'aliquota prevista per i primi tre scaglioni e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:».

12.0.100/29

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «più bassi», con le seguenti: «inferiori a lire 70 milioni lordi».

12.0.100/30 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c)-bis. Abrogazione dell'articolo 34 del TUIR del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 limitatamente ai proprietari di abitazione che stipulino contratti di locazione secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;».

12.0.100/31 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c)-bis. Previsione di eventuali misure agevolative, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi derivanti da locazione per uso abitativo di durata non inferiore a quattro anni;».

12.0.100/32 THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.0.100/33 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «convenzionali».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale», con le seguenti: «della necessità di ridurre il carico complessivo del prelievo fiscale ed il carico specifico del settore immobiliare»

12.0.100/34 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «convenzionali».

12.0.100/35 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «in misura tale» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in modo tale da prevedere l'esenzione totale per i titolari di unica casa, sull'intero territorio nazionale, adibita a propria abitazione principale e l'introduzione contestuale di un'aliquota pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul territorio comunale non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi e per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta. Ai comuni che adottano per intero quanto previsto dalla presente lettera e) e che dimostrano un'entrata inferiore relativa all'ICI causata da detta adozione, in attesa della compartecipazione degli stessi alle entrate fiscali generali dello Stato, è corrisposta dall'Amministrazione statale la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore».

Conseguentemente, alla stessa lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dalle misure agevolative di cui alla presente lettera e), si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

12.0.100/36

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dall'applicazione dell'aliquota minima vigente, e corrispondente riduzione dell'aliquota massima;» con le seguenti: «dalla riduzione dell'aliquota minima vigente, e dall'applicazione dell'aliquota massima oggi vigente».

12.0.100/37

ALBERTINI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera e), sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) sostituire le parole: "dell'aliquota dell'imposta", con le altre: "delle aliquote minime e massime dell'imposta";

b) sopprimere le parole da: "riveniente dall'applicazione", fino alla fine della lettera.

12.0.100/37 (Nuovo testo)

ALBERTINI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) rideterminazione dei coefficienti di capitalizzazione ai fini della valutazione automatica degli immobili, fissati dall'articolo 52,

comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 evitando maggiori oneri per il contribuente rispetto alla vigente normativa».

12.0.100/38

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) previsione di ammettere in deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche l'importo del canone di locazione pagato nel periodo d'imposta dal conduttore relativamente all'abitazione principale che sia dimora abituale sua e dei familiari conviventi. In relazione alle disponibilità di bilancio potrà essere previsto un regime transitorio di durata triennale durante il quale la deduzione sarà ammessa in misura ridotta, secondo un regime di progressivo aumento percentuale dell'importo deducibile in ciascun periodo d'imposta;».

12.0.100/39

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) istituzione di una detrazione relativa al canone di locazione non inferiore al 40,5 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in favore dei conduttori contribuenti che ricadono nei primi tre scaglioni di reddito, che non posseggono nessuna casa di proprietà nel territorio comunale in cui dimorano e che non posseggono più di una casa di proprietà sull'intero territorio nazionale e limitatamente alla abitazione principale, a partire dall'anno di imposta 1999 e in rapporto a qualsiasi tipo di contratto di locazione. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui alla presente lettera f), si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

12.0.100/40

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «limitatamente» fino a: «principale e».

12.0.100/41

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «, avuto» fino alla fine della lettera.

12.0.100/42 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «stipulato a norma dell'articolo 2 della legge citata;».

12.0.100/43 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) istituzione di sgravi fiscali al reddito d'impresa per le aziende che, in modo singolo o associato, provvedono al reperimento di alloggi nel territorio da destinare ai lavoratori non in grado di superare altrimenti i problemi di mobilità e di disagio abitativo, e al pagamento di una quota dell'affitto diretto o convenzionale;».

12.0.100/44 PASQUINI, MORANDO, D'ALÌ

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «rimodulazione», con l'altra: «riduzione».

12.0.100/45 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera g), dopo la parola: «trasferimenti», inserire le seguenti: «in conseguenza dei nuovi valori di estimo senza maggiori oneri per il contribuente».

12.0.100/46 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «mediante applicazione dei valori ridotti a quelli di estimo», con le seguenti: «mediante determinazione di nuove aliquote che determinino un minor onere per il contribuente».

12.0.100/47 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) L'imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 637 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma tre, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento».

Conseguentemente, all'emendamento 2.24, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Dai decreti legislativi di cui al comma 4 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 6 a 10, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 6 è rideterminata nella misura del 28 per cento».

12.0.100/48 PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis. Soppressione della tassa di successione sugli immobili relativamente ai rapporti di parentela fino al terzo grado».

12.0.100/49 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis. Soppressione della tassa di successione sugli immobili relativamente alla discendenza o ascendenza diretta».

12.0.100/50 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, alla lettera h), sopprimere le seguenti parole: «, sulle successioni e donazioni».

12.0.100/51 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, PEDRIZZI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, alla lettera h), sostituire da: «armonizzazione», a: «donazioni», con le seguenti parole: «armonizzazione e semplificazione, anche mediante unificazione, nonché autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni, sull'incremento di valore degli immobili».

12.0.100/52 PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) soppressione dell'imposta di successione per gli immobili».

12.0.100/53 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) L'imposta di bollo, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992 n. 642 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal 1° gennaio successivo, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, compensando il minor gettito con l'aumento di altre imposte indirette, di tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti od operazioni soggetti all'imposta di bollo ridotta o soppressa.

Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma tre, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal Ministero delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento».

12.0.100/54 PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis). Abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165 e sua eventuale sostituzione con dichiarazione di altro contenuto e di diversa efficacia».

12.0.100/55 PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera i).

12.0.100/56 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera m), alla fine aggiungere: «con espressa dichiarazione di abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari non più compatibili con la nuova disciplina».

12.0.100/57 PASTORE, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera n).

12.0.100/58 THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis). Esclusione di parametri di calcolo automatico di redditività da locazione per gli immobili sfitti».

12.0.100/59 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 2, sostituire le parole da: «alla Commissione» fino a: «662» con le seguenti: «alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione».

12.0.100/60 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il suddetto parere ha valore vincolante».

12.0.100/61 THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 12.0.100, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le controversie che riguardano la determinazione e la revisione delle tariffe d'estimo nonchè l'individuazione delle microzone catastali omogenee di cui all'articolo 3, comma 154, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, con la facoltà di ricorrere ai mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».

12.0.100/62 THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 12.0.100, al comma 5, sostituire le parole: «1.100.000» con le altre: «1.500.000».

12.0.100/63 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

All'emendamento 12.0.100, al comma 5, modificare le parole: «fino a lire 1.100.000» con le parole: «fino a lire 1.400.000».

12.0.100/64 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.100, al comma 5, modificare le parole: «fino a lire 1.100.000» con le altre: «fino a lire 1.400.000».

12.0.100/65 PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 12.0.100, al comma 5, sostituire: «1.100.000» con: «1.400.000».

12.0.100/66 CASTELLANI

All'emendamento 12.0.100, al comma 5, sostituire le parole: «fino a lire 1.100.000» con le altre: «fino a lire 1.400.000».

12.0.100/67

TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A decorrere dal periodo di imposta 1999, se alla formazione del reddito complessivo concorre il reddito dell'unità immobiliare adibito ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito un importo fino a lire 1.400.000».

12.0.100/68

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 7, sostituire le parole: «Per il periodo d'imposta» con le seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta».

12.0.100/69

ROSSI

All'emendamento 12.0.100, al comma 7, sostituire le parole: «Per il periodo» con le seguenti: «Dal periodo»; conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «lo stesso periodo d'imposta» con le seguenti: «l'anno 1999».

12.0.100/70

THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 12.0.100, al comma 7, sopprimere le parole: «spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione».

12.0.100/71

CASTELLANI

All'emendamento 12.0.100, al comma 7, sostituire le parole: «1.400.000» con le altre: «1.500.000».

12.0.100/72

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA.

All'emendamento 12.0.100, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi degli articoli 2 e 10, legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei conduttori, è stabilita per il periodo di imposta 1999, limitatamente alla loro abitazione principale, nella misura del 75 per cento del canone».

12.0.100/73

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 12.0.100, al comma 8, sostituire le parole: «secondo le procedure di cui al comma 2» con le altre: «, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

12.0.100/74

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento del Governo 12.0.100, comma 8, sostituire la parola «300» con le altre: «1.000».

Conseguentemente:

«All'onere derivante dalle misure agevolative di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

12.0.100/75

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento del Governo 12.0.100, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis. Il canone percepito per l'unica unità immobiliare di proprietà, già adibita ad abitazione principale, non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF sino a concorrenza del canone corrisposto per altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

9-ter. Salvo quanto disposto al comma precedente, la suddetta unità immobiliare è soggetta alla disciplina tributaria vigente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale».

12.0.100/76

PEDRIZZI

All'emendamento 12.0.100, aggiungere i seguenti commi:

«*9-bis.* Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, acquistate dai militari in servizio permanente, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dall'articolo 3 comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

9-ter. La detrazione prevista dal comma 1, dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale».

12.0.100/77

ALBERTINI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) evitare aggravii all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali previsti dall'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ferma restando la fissazione con norma regolamentare della data di decorrenza di applicazione dei nuovi estimi;

b) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera d), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;

c) previsione di eventuali misure agevolative, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;

d) fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della citata legge n. 662 del 1996, fermo restando il principio stabilito per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi;

e) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito com-

plessivo riveniente dall'applicazione dell'aliquota minima vigente, e corrispondente riduzione dell'aliquota massima;

f) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitata alla loro abitazione principale e a decorrere dall'anno d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti, alla loro misura ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della legge citata;

g) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo;

h) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;

i) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;

l) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;

m) coordinamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;

n) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinaria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al comma 2, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. Il comma 4-*quater*, dell'articolo 34, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze è soppresso a decorrere dal periodo di imposta 1999.

5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorre il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

6. I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b*), *b-bis*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Per il periodo di imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.

8. Il Governo è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera *f*), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.

9. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui commi 7 e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi e 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo speciale istituito dall'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

12.0.100

IL GOVERNO

Sopprimere l'emendamento 12.0.150

12.0.150/1 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

Sopprimere l'emendamento 12.0.50.

12.0.150/2

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 12.0.150 apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole: “della legge 1° giugno 1991, 166,”, inserire le seguenti: “dell’articolo 22”;

b) dopo le parole: “nonchè delle altre disposizioni legislative vigenti” inserire le seguenti: “in materia”».

12.0.150/6

IL RELATORE

All'emendamento 12.0.150, sostituire le parole: «da altri titolari pubblici» con le seguenti: «da altre amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente sopprimere le parola da: «ovvero» fino alla fine del comma.

12.0.150/3

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

All'emendamento 12.0.150, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ovvero da soggetti che operano per conto di questi ultimi mediante trasmissione telematica ed informatica, ovvero operando interconnessioni».

12.0.150/4

THALER AUSSEHOFER

All'emendamento 12.0.150, alla fine dell'articolo aggiungere il seguente periodo: «Le banche dati e i soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di aderire e soddisfare la richiesta dell'amministrazione finanziaria».

12.0.150/5

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Collegamento con altre banche dati)

1. Nell'ambito delle proprie finalità di rilevante interesse pubblico, per favorire la semplificazione e la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti ed il perseguimento di una gestione economica delle sue attività, l'Amministrazione finanziaria nell'azione di contrasto delle violazioni degli obblighi tributari, nonché di controllo e di esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, raccoglie direttamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nonché delle altre disposizioni legislative vigenti, i dati necessari relativi ai contribuenti conservati nelle banche dati gestite da altri titolari pubblici, ovvero da soggetti che operano per conto di questi ultimi mediante trasmissione telematica ed informatica, ovvero operando interconnessioni. Le interconnessioni ed i collegamenti sono stabiliti su richiesta dell'Amministrazione finanziaria e sono gratuiti, salvo rimborso delle spese strettamente connesse all'eventuale trattamento dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati per consentirne l'acquisizione».

12.0.150

IL GOVERNO

Sopprimere l'emendamento.

12.0.200/1 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, TAROLLI

All'emendamento 12.0.200, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) individuazione della quota da far affluire al bilancio dello Stato, da determinarsi in rapporto all'esigenza di garantire una effettiva autonomia finanziaria all'autorità portuale;».

12.0.200/3

ROSSI

All'emendamento 12.0.200, al comma 1, alla lettera d), sopprimere la parola: «maggiori».

12.0.200/4

ROSSI

All'emendamento 12.0.200, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. Il Governo è altresì delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a trasferire al demanio dei Comuni, nel cui abitato ricadono, i beni appartenenti al demanio lacuale statale a terra e relative pertinenze demaniali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) successione dei Comuni competenti per territorio nei rapporti giuridici ed economici in atto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1;

b) conferimento ai Comuni di tutte le funzioni relative alla determinazione e all'aggiornamento dei canoni concessori per le attività affidate in gestione, nonché alla utilizzazione dei beni di cui al comma 1 e alla riscossione dei relativi proventi, anche mediante forme di compartecipazione per le singole realtà circumsolali, costituendo appositi Consorzi;

c) riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai Comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio lacuale statale e trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».

12.0.200/2

CARPINELLI, CAPALDI

All'emendamento 12.0.200 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: “pari alle entrate accertate al 31 dicembre 1998”;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le disposizioni del presente articolo non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato”».

12.0.200/500

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per la riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento e comunque senza che ne derivino effetti finanziari riduttivi e da garantire i principi di non discriminazione previsti dalla normativa comunitaria in materia;

b) semplificazione delle procedure di riscossione;

c) individuazione della quota da far affluire al bilancio dello Stato pari alle entrate accertate al 31 dicembre 1998, anche ai fini di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali basato, oltretutto sulla conferma delle voci di entrata ad esse spettanti sulla base della legge n. 84 del 1994, anche sulla devoluzione a loro favore delle maggiori entrate determinate per effetto delle attività poste in essere per lo sviluppo dei traffici marittimi;

e) semplificazione dei rapporti tra Autorità portuali e Amministrazioni statali interessate mediante trasferimento ad esse delle risorse finanziarie destinate ad interventi nei loro settori di competenza, da individuare con appositi piani di riparto annuali sulla base degli oneri rilevati al 1998;

f) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina, tra cui la norma che risulta in contrasto con il regolamento CEE 4055/86.

2. Il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato».

12.0.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dall'articolo 10, comma 11, valutati in 2 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 12, comma 2, valutati in 50 miliardi di lire per l'anno 1999, dall'articolo 12, comma 3, valutati in un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 7, e 14, dell'articolo 10.».

12.0.300

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria)

1. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali e dalle Commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del

decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedure civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità finanziarie derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 300, esistenti alla data del 31 dicembre 1998, sul capitolo 3097 dell'unità previsionale di base 7.1.1.1 - spese generali di funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, possono essere utilizzate nell'esercizio 1999. Le disponibilità iscritte nei capitoli 8205, 8501, 8505 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non impegnate entro il 31 dicembre 1998 possono essere impegnate nell'esercizio 1999».

12.0.301

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 288)

1. Nell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive”».

12.0.302

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Nell'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate”, sono sostituite dalle seguenti: “da effettuarsi da parte dei competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi”».

12.0.303

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche)

1. Sono deducibili dal reddito i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica.

2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate.

3. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica non si applica l'imposta sulle donazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a partire dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 7 e 14 dell'articolo 10».

12.0.304

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Provvedimento per la rinegoziazione dei mutui agevolati)

1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492; della legge 5 agosto 1978, n. 457; del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono in via disgiunta ed ognuno per quanto di loro competenza, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui mutui agevolati abbiano un tasso di riferimento superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ed il cui ammortamento non superi i due terzi del periodo di ammortamento complessivamente previsto.

2. Il tasso di riferimento e il tasso agevolato da applicarsi per il residuo periodo di ammortamento del mutuo saranno quelli vigenti alla data della delibera dell'istituto mutuante di approvazione della rinegoziazione delle condizioni. Il tasso agevolato a carico degli utenti sarà

quello corrispondente alla fascia di reddito a suo tempo accertata. Il tasso di riferimento rinegoziato potrà essere maggiorato in misura non superiore ad un punto percentuale per coprire le spese aggiuntive degli istituti.

3. L'erogazione dei nuovi importi di contributo determinati sulla base della rinegoziazione avverrà da parte degli enti eroganti a seguito della comunicazione della variazioni che gli istituti mutuanti dovranno inviare a questi ultimi unitamente alla prima richiesta di erogazione semestrale del contributo successiva alla delibera di rinegoziazione del mutuo. La comunicazione da parte dell'ente erogante all'istituto mutuario di presa d'atto di tali variazioni, terrà luogo dei singoli provvedimenti di rettifica per la concessione dei contributi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e le regioni, provvederà ad emanare uno specifico regolamento attuativo delle norme del presente articolo».

12.0.305

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per interventi a favore delle imprese commerciali e turistiche)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'agevolazione del conferimento degli immobili nei quali viene esercitata l'attività commerciale e turistica come beni strumentali all'interno del patrimonio aziendale, anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità per l'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1998 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di aziende commerciali e turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 1999, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del medesimo decreto, nel registro dei beni ammortizzabili;

b) riconoscimento ai fini fiscali, di un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del medesimo decreto, se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 2 per cento della differenza tra

il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-bis;

c) possibilità per l'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1998 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività commerciali e turistiche già iscritti tra le attività relative all'impresa, di procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al precedente comma;

d) obbligo di corrispondere l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 entro il 31 luglio 1999. Se l'importo da pagare supera i cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 novembre 1999 e 31 luglio 2000 con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

e) possibilità per l'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1998, ovvero del 1° gennaio 1999, ha concesso in affitto l'unica azienda, di avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività commerciale o turistica entro il 30 novembre 1999 e che corrisponda, entro la medesima data, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'agevolazione per l'acquisto di beni immobili strumentali per le imprese commerciali e turistiche, effettuati entro il 31 dicembre 2000, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro applicabile ai trasferimenti aventi per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende commerciali e turistiche, a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda e qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa;

b) applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa;

c) riduzione al 50 per cento dell'INVIM dovuta dai cedenti dei beni immobiliari di cui alle precedenti lettere;

d) riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di beni immobiliari di cui alle precedenti lettere, se effettuate in esercizio di impresa;

e) nell'ambito degli interventi di cui alle precedenti lettere, proroga di un anno delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

12.0.1 GAMBINI, CAZZARO, DE CAROLIS, ALBERTINI, DE LUCA
Athos, POLIDORO, NIEDDU

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme in materia di conferimento di beni immobili alle imprese turistiche e proroga di termini)

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1998 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1° gennaio 1999, nell'inventario redatto a norma dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del medesimo decreto, nel registro dei beni ammortizzabili.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del medesimo decreto, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-bis.

3. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1998 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche già iscritti tra le attività relative all'impresa può procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al precedente comma.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.

5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 deve essere corrisposta entro il 31 luglio 1999. Se l'importo da pagare supera i cinque milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 novembre 1999 e 31 luglio 2000 con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1998, ovvero del 1° gennaio 1999, ha concesso in affitto l'unica azienda può

avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 novembre 1999 e che corrisponda, entro la medesima data, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

7. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera f) della medesima disposizione anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 1998».

12.0.2

GAMBINI, CAZZARO, NIEDDU, POLIDORO

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Agevolazioni per il conferimento di beni immobili alle imprese turistiche)

1. Alla Tariffa – Allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni a far data dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999:

a) nell'articolo 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche aliquota 4 per cento»;

b) nelle Note è aggiunta, infine, la seguente: «L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda».

2. Nelle Note all'articolo 1 della tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle altre: «quarto, quinto e nono periodo».

3. Nell'articolo 25, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole «quarto periodo» sono sostituite dalle altre: «quarto e nono periodo».

4. Nella tabella, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo l'articolo 41-*quater*) è aggiunto il seguente: «41-*quinquies*) Le cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa».

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.

6. All'onere derivante dal presente articolo quantificato in 15 miliardi per l'anno 1999 e in 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.3

GAMBINI, CAZZARO, POLIDORO, NIEDDU

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

(Norme in materia di detrazione dell'imposta relativa a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari)

1. Per gli anni 1999 e 2000 in deroga alle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 19-bis 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere efferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. All'onere derivante dal presente articolo quantificato in 50 miliardi per l'anno 1999 e in 30 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.4GAMBINI, CAZZARO, DE CAROLIS, ALBERTINI, DE LUCA
Athos, POLIDORO, NIEDDU

Dopo l'articolo 12-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Delega al Governo per la soppressione dello scontrino e della ricevuta fiscale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la soppressione, contemporaneamente all'approvazione ed entrata in vigore degli studi di settore, della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi assolta dallo scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983 n. 18 ovvero della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 249, per le operazioni effettuate da soggetti nei confronti dei quali operano gli studi medesimi.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 3, comma 13, legge 23 dicembre 1996, n. 662 per l'acquisizione del parere a norma dei commi 14 e seguenti del medesimo articolo.

12.0.5 GAMBINI, CAZZARO, DE CAROLIS, POLIDORO, NIEDDU, DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme riguardanti le cooperative)

1. L'esercizio normale dell'agricoltura per le attività connesse svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi comprende tutte le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione indipendentemente dai mezzi utilizzati e dal risultato merceologico del prodotto finito a condizione che i conferimenti dei soci costituiscano almeno la metà di tutti i prodotti agricoli e zootecnici oggetto dell'attività».

12.0.6 BONAVITA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme riguardanti le cooperative)

1. I collaboratori delle imprese familiari operanti in agricoltura, i soci delle società semplici e delle società di persone che svolgono attività agricola socie di cooperative agricole possono, se in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, conferire somme alle cooperative a titolo di prestito sociale nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973».

12.0.7 PASQUINI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme riguardanti le cooperative)

1. Il primo periodo dell'articolo 36, comma 19-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente: "Gli acquisti in via espropriativa, anche a seguito di cessione volontaria, delle aree edificabili da parte di comuni e le successive concessioni del diritto di superficie o cessioni delle stesse aree non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali; gli atti di acquisto, di concessione e di cessione sono soggetti a registrazione a tassa fissa".

2. L'articolo 36, comma 19-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche agli acquisti e alle concessioni e cessioni di aree non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.8

PASQUINI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norme riguardanti le cooperative)

1. Gli immobili di proprietà delle società cooperative edilizie di abitazione non destinati all'assegnazione in proprietà ai propri soci devono intendersi beni strumentali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le relative minori entrate del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.9

PASQUINI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'articolo 106, comma 1 le parole: "e all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64" sono soppresse;

2) nell'articolo 106 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2. Gli utilizzi di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105, calcolate nella misura del 58,73 per cento dei predetti utili».

12.0.10

CIMMINO, NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata di vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di prevedere l'istituzione, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, di nuove case da gioco e di disciplinare organicamente l'attività delle case da gioco, nonché di contrastare più efficacemente il gioco d'azzardo non autorizzato e clandestino, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'istituzione di nuove case da gioco, nel limite massimo di sedici, così articolato per aree geografiche:

1) regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia: 5;

- 2) regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio: 5;
- 3) regioni Abruzzi, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata: 3;
- 4) regione Sicilia: 2;
- 5) regione Sardegna: 1.

b) attribuzione al Ministro dell'interno della competenza in ordine all'autorizzazione all'apertura di nuove case da gioco, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) localizzazione delle case da gioco in comuni con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti, esclusi comunque i capoluoghi di provincia e quelli per i quali siano state adottate le misure di cui al decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

- 2) preferenza per le localizzazioni che, per la vocazione turistica dell'area di appartenenza, anche per la presenza di impianti termali, siano in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento, soprattutto attraverso l'incremento dei servizi orientati all'offerta turistica;

- 3) preferenza per le localizzazioni in regioni che non sono sede di case da gioco precedentemente autorizzate;

c) disciplina della procedura di autorizzazione che preveda l'istanza da parte del comune interessato a divenire sede di casa da gioco, adottata con deliberazione del Consiglio comunale e corredata da una dettagliata relazione sulle caratteristiche tecniche, logistiche della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, nonchè la previa consultazione, da parte del Ministero dell'interno, delle regioni ricomprese nell'area geografica interessata, ai sensi della lettera *a)*;

d) previsione della possibilità che l'istanza di cui alla precedente lettera *c)* venga presentata congiuntamente da più comuni; in tal caso, ai fini dei criteri di localizzazione di cui alla lettera *b)*, si terrà conto delle caratteristiche di ciascuno dei comuni che hanno presentato congiuntamente l'istanza;

e) disciplina delle forme di esercizio e gestione dell'attività autorizzata, che dovrà essere affidata in concessione, per una durata non superiore a 15 anni e rinnovabile, ad altri soggetti individuati mediante apposita gara pubblica internazionale indetta dal comune stesso, sulla base di un capitolato generale e speciale predisposto dal Ministero dell'interno; tale capitolato tiene conto anche dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera *g)* ed individua i tipi di gioco ammessi tra i quali sono comunque ricompresi quelli esistenti nelle case da gioco già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma;

f) previsione della potestà del Ministro dell'interno di sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui alla lettera *b)*, anche su proposta della regione interessata, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui al presente comma e

comunque nei casi in cui siano applicate le misure di cui al decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

g) disciplina delle modalità di gestione della casa da gioco, con particolare riferimento:

1) alla definizione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti gestori e del personale addetto, in analogia ai requisiti già previsti dalla vigente normativa per gli operatori del settore bancario e finanziario;

2) all'individuazione di specifiche misure di prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento all'applicazione delle disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti, anche attraverso la definizione di particolari misure in tema di monitoraggio delle giocate, di registrazione delle presenze, di autorizzazione all'accesso ai locali e di poteri di indagine da parte degli organi di polizia;

3) alla disciplina delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente comma, anche attraverso la previsione di aggravanti per la commissione di reati in occasione della gestione delle case da gioco;

h) fissazione dei criteri di ripartizione dei proventi delle case da gioco tra comune, o comuni in caso di istanza congiunta, regioni dell'area geografica interessata e Stato; una quota dei proventi, non inferiore al 30 per cento, è comunque riservata all'erario, per le finalizzazioni che saranno individuate dal decreto legislativo di cui al presente comma;

i) adeguamento della disciplina concernente le case da gioco di Campione d'Italia, Saint-Vincent, San Remo e Venezia, nonché di quella relativa al gioco d'azzardo sulle navi da crociera, alle disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al presente comma, fatte salve le norme in materia di riparto dei proventi, per il quale potrà essere tuttavia previsto un graduale allineamento alla disciplina generale di cui alla precedente lettera h).

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere».

12.0.11

D'ALÌ, BUCCIARELLI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. In attesa della legge organica di regolamentazione delle case da gioco è sospesa a far tempo dal 1° gennaio 2000 l'entrata prevista da quanto indicato al n. 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonchè l'attività delle rispettive case da gioco e delle autorizzazioni previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 27 febbraio 1998, n. 30».

12.0.13

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le Amministrazioni pubbliche, le Aziende autonome dello Stato, i comuni, le province, le amministrazioni del fondo per il culto, le amministrazioni del fondo di beneficenza tutte e l'amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali, hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in qualsiasi altra natura in misura inferiore a lire diecimila annue.

2. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente o, comunque, dovute periodicamente in quantità fissa o variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

3. Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui sopra procederanno direttamente, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri-debitori, nonchè agli altri uffici interessati, fra i quali le conservatorie dei registri immobiliari e il Catasto, che, a loro volta, provvederanno alla definitiva cancellazione degli stessi diritti».

12.0.14

PAPPALARDO, BUCCIERO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di semplificare il sistema fiscale e contributivo ordinario riducendo i termini delle relative scadenze a non più di cinque nell'arco di un anno».

12.0.15

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “, con esclusione dei pagamenti periodici e differiti dei diritti doganali”».

12.0.16

VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Aliquote dell'imposta unica sui giochi e le scommesse)

1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle misure seguenti:

a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della base imponibile: resta salva la rideterminazione della predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;

b) per le scommesse.

1) per la scommesa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alla scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 è stabilita nella misura del 32 per cento.

3. Per ogni altro tipo di scommessa effettuata in Italia, salvo quanto previsto dall'articolo 3: 20,20 per cento della quota di prelievo subita all'estero.

12.0.17

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative.

2. La presente disposizione si applica anche alle indennità percepite nei tre periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori, che hanno destinato l'intera indennità percepita dall'INPS alla costituzione di una nuova società cooperativa, possono fruire della prevista esenzione investendo nella società cooperativa della quale fanno parte, mediante aumento del valore della quota posseduta.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, valutati in lire 25 miliardi per l'anno 1999 e in lire 30 miliardi rispettivamente per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione della voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del Fondo speciale di parte corrente, tabella A della legge finanziaria».

12.0.18 ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, MANZI, CAPONI, BERGONZI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

“g) complesso monumentale dell'immobile Dogana Vecchia alla Punta della Salute”.

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. La consegna dell'immobile di cui al comma 1, lettera g), avverrà non appena cessata la destinazione a sede degli uffici della circoscrizione doganale di Venezia, in conformità a quanto previsto dall'accordo di programma concluso il 29 maggio 1997 tra il comune di Venezia e le direzioni generali del dipartimento del territorio e del dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze».

12.0.19

D'URSO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

“g) complesso monumentale dell'immobile Dogana Vecchia alla Punta della Salute”.

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. La destinazione di cui alla lettera g), comma 1, come sede degli uffici della circoscrizione doganale di Venezia cessa entro, e non oltre, il 31 dicembre 1999».

12.0.20

BONAVITA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. È autorizzata la cessione in concessione gratuita novantanovenale al comune di Massa Lubrense del terreno di metri quadrati 11.374, con sovrastante alloggio del fanalista in Torre saracena e locale annesso, in località Punta Campanella – comune di Massa Lubrense (Napoli), di proprietà dello Stato – Ministero della difesa».

12.0.21

D'URSO, BERTONI, MARINO, PAGANO, IULIANO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. È autorizzato il trasferimento, a titolo gratuito, al patrimonio indisponibile del comune di Massa Lubrense, per destinarlo in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi della comunità, del terreno di metri quadrati 11.374, con sovrastante alloggio del fanalista in Torre saracena e locale annesso, in località Punta Campanella – comune di Massa Lubrense (Napoli), di proprietà dello Stato – Ministero della difesa».

12.0.22

D'URSO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure relative alle assicurazioni contro le calamità naturali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso ad estendere ai rischi derivanti da terremoti ed altre calamità naturali l'assicurazione contro gli incendi relativi a beni immobili. Il predetto decreto legislativo dovrà conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi;

a) si dovrà intendere per calamità naturale l'azione, di anormale intensità, di agenti naturali, qualora le abituali cautele adottate per prevenirne i danni non si siano dimostrate sufficienti, e semprechè la sussistenza dello stato di calamità naturale sia dichiarata con decreto del Ministro competente per la protezione civile;

b) l'estensione della polizza avrà carattere obbligatorio, sia per gli assicurati che per le compagnie di assicurazione, eccezion fatta per i beni artistici, per gli edifici compresi in zone ad altissimo rischio e per gli edifici costruiti in aree ove era vigente un divieto assoluto di costruzione;

c) l'assicurazione dovrà prevedere una quota di franchigia o di scoperto;

d) la concessione di eventuali indennizzi, eventualmente disposta dallo Stato in relazione a singole calamità, non dovrà mai superare, per i soggetti assicurati, la quota di cui alla lettera c);

e) le tariffe saranno determinate dalle imprese sulla base di una compartimentazione territoriale e di una classificazione degli edifici sulla base delle loro caratteristiche costruttive; sarà previsto un concorso dello Stato al pagamento del premio concernente gli edifici di civile abitazione, soggetti a vincoli che rendano più onerosa l'opera di prevenzione dei rischi o di ristoro dei danni;

f) la polizze di cui al presente articolo godranno di agevolazioni fiscali, con particolare riferimento alla detrazione dei premi dall'IRPEF;

g) lo Stato provvederà al pagamento del premio per l'assicurazione degli immobili di proprietà di soggetti, il cui reddito imponibile ai fini dell'IRPEF non superi l'ammontare della pensione sociale;

h) lo Stato potrà assumere, in determinate circostanze, l'onere di rimborsare alle imprese di assicurazione una parte degli indennizzi da essa effettivamente pagati;

i) la costituzione di consorzi volontari tra le imprese per l'assicurazione, la coassicurazione o la riassicurazione dei rischi di cui alla presente legge sarà ammessa, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per la tutela della concorrenza;

j) i contratti di assicurazione contro gli incendi in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo si integreranno di diritto, salva dichiarazione dell'assicurato di recesso dal contratto, emessa entro un termine precisato dal decreto medesimo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni tributarie)

1. Per le società sportive dilettantistiche che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di governo competente in materia di sport:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e modificato da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 1997 in lire 128.411.000, è elevato a lire 360 milioni.

3. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

4. Le società sportive dilettantistiche che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti la propria vincita devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del Testo unico per le imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. All'articolo 13-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche".

6. All'articolo 91-*bis*, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, nonché dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-ter*), ridotto alla metà”.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti l'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impiego di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

12.0.24

BONAVITA, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero 28 – le cessioni di beni mobili registrati effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 –

Conseguentemente:

“Con effetto dalle forniture eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale [fili riassorbibili sterili (catgut), fili non riassorbibili sterili], sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

12.0.25

MANFREDI, TOMASSINI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'utilizzo delle frequenze radio assegnate al Dipartimento della protezione civile a seguito del disposto dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è riservato al Dipartimento della protezione civile, il quale può consentirne l'impiego, in tutto o in parte, alle Organizzazioni di volontariato, iscritte nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994, per emissioni di tipo analogico o digitale, con possibilità di realizzazione di reti di comunicazione, anche con l'impiego di ponti ripetitori, per attività di previsione, prevenzione e soccorso purchè coordinate dal Dipartimento della protezione civile.

2. In considerazione delle finalità di protezione civile espressamente previste dalla legge n. 249 per le quali vengono assegnate le frequenze radio, l'installazione dei relativi impianti e l'utilizzo degli stessi, non è soggetto alla corresponsione di canoni o contributi di alcun genere.

3. Analogamente gli impianti di telecomunicazioni appartenenti a titolari di concessioni o autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, su frequenze radioamatoriali o per apparati di debole potenza, facenti parte di Organizzazioni di protezione civile, nonchè i ponti ripetitori autorizzati a favore delle medesime Organizzazioni, non sono soggetti alla corresponsione di canoni o contributi di alcun genere.

Conseguentemente:

“Con effetto dalle forniture eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale [fili riassorbibili sterili (catgut), fili non riassorbibili sterili], sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

12.0.26

MANFREDI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario».

12.0.27

BONAVITA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Con effetto dalle forniture eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale (fili riassorbibili sterili (catgut), fili non riassorbibili sterili), sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633».

12.0.28

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Sono estese alle imprese di trasporto e di spedizione le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché alle leggi 8 agosto 1995, n. 341, 19 dicembre 1992, n. 488, 5 ottobre 1991, n. 317 e 28 novembre 1965, n. 1329».

12.0.29

ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI,
MANZI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 deve intendersi nel senso che non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte le somme dovute a titolo di tributi per le quali da disposizioni adottate in conseguenza di calamità pubbliche sia stato sospeso o differito il pagamento e successivamente sia stato escluso il concorso alla formazione dell'imponibile.

2. L'Amministrazione finanziaria provvede, a norma del combinato disposto dagli articoli 41, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, al rimborso delle imposte e delle ritenute pagate e non dovute per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1».

12.0.30

LAURO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente comma: "in ogni caso qualora l'applicazione dell'aliquota alla base imponibile superi l'importo risultante dal rispetto del principio dell'invarianza, l'imposta eccedente viene applicata solo nella misura del 20 per cento della cifra derivante dal rispetto di tale principio».

Conseguentemente modificare le quote da destinare ai sensi dell'articolo 12, comma 2».

12.0.31 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per la riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e dalla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione;

b) semplificazione delle procedure di riscossione;

c) individuazione della quota da far affluire al bilancio dello Stato, anche ai fini di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) individuazione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all'utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

e) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti;

f) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina.

Il capo II del titolo II, della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato».

12.0.32

CARPINELLI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga di termini per le Associazioni di categoria promotrici i CAAF)

1. Nei confronti delle associazioni di categoria che possono costituire i CAAF ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, le disposizioni della sezione I del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, entrano in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1998».

12.0.33

BONAVITA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione)

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "20 aprile 1998", sono sostituite dalle parole: "28 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione.

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5 milioni, possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata,

applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

Conseguentemente modificare le quote da destinarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, della presente legge.

12.0.34 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, aggiungere le seguenti parole: «Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, acquisite dai militari in servizio permanente, non sono richiesti i requisiti stabiliti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

Conseguentemente al primo capoverso dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1978, n. 497, sopprimere la parola: «soli».

Conseguentemente modificare le quote da destinare ai sensi del comma 2, dell'articolo 12.

12.0.35 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai trasferimenti a titolo oneroso tra familiari entro il terzo grado della proprietà di case di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, l'imposta di registro è applicata nella misura del 2 per cento».

Conseguentemente è maggiorata dell'uno per cento, nei limiti della somma necessaria, la quota erariale relativa a «lotto, lotterie ed altre attività di gioco».

12.0.36

FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Le agevolazioni relative in genere “alla prima casa” si applicano alla “casa di abitazione non di lusso” di proprietà dei dipendenti pubblici che, per motivi di servizio, sono obbligati a ripetuti trasferimenti di sede purché gli stessi non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo».

Conseguentemente è maggiorata dell'uno per cento, nei limiti della somma necessaria, la quota erariale relativa a «lotto, lotterie ed altre attività di gioco».

12.0.37

FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “su immobili contratti per l'acquisto” inserire le seguenti: “o per la costruzione”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze."».

12.0.38

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. La detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale».

Conseguentemente modificare le quote da destinare ai sensi del comma 2, dell'articolo 12.

12.0.39

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Regime di imposta da applicarsi alle abitazioni dei militari in servizio permanente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 27 agosto 1969, acquisiti dai militari in servizio permanente, non sono richiesti i requisiti stabiliti dalla lettera a) del comma 1 della nota II-bis., all'articolo 1 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sempre concessa al personale militare in servizio permanente, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 6, il limite degli oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato è ridotto a 980 miliardi di lire per l'anno 2000 ed a 1.980 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001.

12.0.40

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Sono soppresse le tasse relative alla concessione delle frequenze e dei ponti radio, all'acquisizione e all'uso dei mezzi e delle attrezzature per le associazioni di volontariato di protezione civile costituite ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. I termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 giugno 1999. La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 giugno 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo complessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 giugno 1999. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

12.0.41

MANFREDI, RIZZI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'utilizzo delle frequenze radio assegnate al Dipartimento della protezione civile a seguito del disposto dell'articolo 1 della legge 31 lu-

glio 1997, n. 249, è riservato al Dipartimento della protezione civile, il quale può consentirne l'impiego, in tutto o in parte, alle organizzazioni di volontariato, iscritte nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994, per emissioni di tipo analogico o digitale, con possibilità di realizzazione di reti di comunicazione, anche con l'impiego di ponti ripetitori, per attività di previsione, prevenzione e soccorso purchè coordinate dal Dipartimento della protezione civile. In considerazione delle finalità di protezione civile espressamente previste dalla legge n. 249 per le quali vengono assegnate le frequenze radio, l'installazione dei relativi impianti e l'utilizzo degli stessi, non è soggetto alla corresponsione di canoni o contributi di alcun genere. Analogamente gli impianti di telecomunicazioni appartenenti a titolari di concessioni o autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, su frequenze radioamatoriali o per apparati di debole potenza, facenti parte di organizzazioni di protezione civile, nonchè i ponti ripetitori autorizzati a favore delle medesime organizzazioni, non sono soggetti alla corresponsione di canoni o contributi di alcun genere».

Conseguentemente:

«2. I termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 giugno 1999. La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 giugno 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo complessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 giugno 1999. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

12.0.42

MANFREDI, RIZZI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. È soppressa la tassa automobilistica erariale e regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio

1970, n. 381 e dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 muniti di patente di guida A, B o C speciale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si estendono i benefici previsti dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Conseguentemente il Ministero delle finanze è autorizzato entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica».

12.0.43

NAPOLI Roberto, GUBERT

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I contribuenti in possesso di una unica casa sull'intero territorio nazionale con categorie catastali A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, sono esenti a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Le amministrazioni comunali in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta.

3. Nel 1999 l'amministrazione dello Stato ai comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e che dimostrino una entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla applicazione di quanto sopra previsto, corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio in vigore».

Conseguentemente, dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole da: "per il 1999 nella misura" fino a "dell'1,5 per cento", con le altre: "nella misura del 6 per cento dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003".

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

4. Al comma 1 dell'articolo 45 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole da: "con esclusione..." fino a "del 5 per cento", con le altre: "con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria, sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte del 30 per cento".».

12.0.44

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero delle finanze sono istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nelle città sedi di Corte d'appello ovvero di tribunali amministrativi regionali o capoluoghi di provincia con oltre 120 mila abitanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che distino non meno di 100 chilometri dalle città capoluogo di regione fermi restando, per il personale necessario per il funzionamento delle segreterie delle sezioni staccate, i contingenti già addetti complessivamente agli uffici di segreteria delle commissioni regionali”».

12.0.45

SPECCHIA, CURTO, LISI, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, DE CORATO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero delle finanze sono istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nelle città sedi di Corte d'appello ovvero di tribunali amministrativi regionali fermi restando, per il personale necessario per il funzionamento delle segreterie delle sezioni staccate, i contingenti già addetti complessivamente agli uffici di segreteria delle commissioni regionali”».

12.0.46

SPECCHIA, CURTO, LISI, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, BONATESTA, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, DE CORATO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzioni di sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative previste al comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono ridotte ad 1/6.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

12.0.47

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Inapplicabilità delle sanzioni in materia fiscale per violazioni formali)

1. Le violazioni formali, anche in concorso con violazioni sostanziali, che non determinano alcun danno erariale non danno luogo ad applicazione di alcuna sanzione.

2. Si ha danno erariale quando la violazione formale comporta un minore ammontare di imposta o di imponibile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».

12.0.48

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduta anteriormente alla data del 31 di-

cembre 1998 sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, è riaperto il termine per presentare le dichiarazioni omesse e per integrare in aumento quelle già presentate.

2. Gli interessati tra il 1° ed il 30 giugno 1999 devono inoltrare ai comuni competenti esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata, la dichiarazione di cui al comma 1 relativamente ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista dalla lettera stessa.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai moduli da approvare entro il 30 aprile 1999 con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

4. Le dichiarazioni producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti dell'imposta in base ad esse dovuta nonché degli interessi e delle sanzioni di cui al successivo comma 5.

5. Sulla somma dovuta per imposta risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 1 è applicata una sanzione pari agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulti effettivamente eseguito, nonché la valutazione programmata per lo stesso periodo.

6. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

7. Il pagamento deve essere eseguito contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1.

8. L'imposta, interessi e rivalutazione dovuti devono essere corrisposti mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune competente su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario. Il pagamento va effettuato mediante il modulo approvato con decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993.

9. Per le somme riscosse dai comuni relativamente all'anno 1993 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

10. Il maggior reddito corrispondente alle unità immobiliari oggetto di dichiarazione integrativa, ove non sia già stato dichiarato nella dichiarazione dei redditi a partire dalla data in cui il fabbricato, o porzione di esso, è divenuto atto all'uso, è accertabile ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

11. Sul maggior reddito accertato è dovuta ai fini IRPEF o IRPEG l'imposta sostitutiva del 27 per cento oltre ai relativi interessi. Relativamente ai fabbricati oggetto di dichiarazione non si applicano le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposta sui redditi, sempre che le somme dovute siano corrisposte per intero con le modalità e nei termini previsti dai precedenti articoli.

12. Copia della dichiarazione integrativa viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Sono nulli di diritto gli atti deliberativi, le concessioni e i contratti di assegnazione di immobili, e le relative agevolazioni finanziarie, in regime di edilizia residenziale pubblica a favore di soggetti di cui sia stato definitivamente accertata la non veridicità della dichiarazione dei redditi. La nullità opera unicamente qualora siano accertati redditi non dichiarati, che sommati a quelli dichiarati, comportino un reddito superiore del 20 per cento al limite previsto per beneficiare delle assegnazioni o delle agevolazioni finanziarie.

2. Sono revocati di diritto ogni contributo, agevolazione, corrispettivo, provvidenza che abbia come presupposto il reddito del soggetto beneficiario, qualora sia definitivamente accertato che i redditi non dichiarati sommati a quelli dichiarati comportano un reddito superiore del 20 per cento a quello previsto per godere dei benefici.

3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi l'Amministrazione finanziaria dello Stato cura con cadenza semestrale, in supplemento della Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione dei nomi dei contribuenti per i quali sia stato accertato con decisione non impugnabile un maggior reddito.

Le amministrazioni interessate e gli enti responsabili della concessione dei benefici provvedono ad adottare i provvedimenti di annullamento e/o revoca, previa comunicazione dell'inizio del procedimento all'interessato.

Sugli immobili illegittimamente assegnati non si costituiscono diritti reali per usucapione.

Per la riscossione di somme conseguenti all'adozione dei provvedimenti di autotutela la prescrizione decennale decorre dalla data della pubblicazione, di cui al primo periodo del presente comma».

12.0.50

BESOSTRI, MURINEDDU

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica del sistema dei trasferimenti erariali alle regioni, province e comuni mediante istituzione di una addizionale sul reddito delle persone fisiche)

1. Al fine di semplificare e realizzare l'autonomia finanziaria degli enti locali e territoriali a decorrere dal 1° gennaio 1999 alle regioni, alle province ed ai comuni è attribuita una quota del gettito relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche in percentuale pari ad assicurare l'attribuzione del totale delle risorse finanziarie, di rispettiva competen-

za, trasferite dallo Stato, in base al bilancio relativo all'anno finanziario 1998.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, determina con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di applicazione del presente articolo.

3. Per il primo anno di applicazione l'addizionale Irpef è attribuita a titolo di acconto dal Ministero dell'interno, salvo conguaglio da effettuare entro il 30 gennaio 2000».

12.0.51

SPERONI, MORO, LAGO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A variazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, i fabbricati (escluse le abitazioni) posseduti ed utilizzati per funzioni strumentali all'attività agricola siti nelle aree montane sono considerati comunque rurali».

Conseguentemente, fino alla concorrenza della minore entrata, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

12.0.52

GUBERT

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituita:

2b) gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 (sette) milioni di lire riferite a ciascun soggetto d'imposta contotilare del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo. L'acquisto dell'unità immobiliare deve

essere effettuato entro sei mesi antecedenti o successivi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La detrazione spetta, nello stesso limite e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi».

Conseguentemente, fino a concorrenza della minore entrata, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

12.0.53

GUBERT

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

«Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto delle quote di svalutazione del valore stabilito su base catastale, di fabbricati non ultimati, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori. La valutazione di terreni a destinazione edificatoria non può essere superiore a quello eventualmente stabilito dal comune in applicazione della normativa in materia di imposta comunale sugli immobili. I fabbricati rurali trasferiti separatamente dal fondo rustico sono valutati con applicazione della base catastale corrispondente a fabbricati della stessa categoria e classe nella stessa zona».

12.0.54

PASTORE, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA,
NOVI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I termini del 1° settembre 1998, del 30 settembre 1998 e del 30 gennaio 1998, indicati rispettivamente nel primo e nel sesto comma dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono rispettivamente prorogati al 31 gennaio 1999, 28 febbraio 1999 e 15 marzo 1999; gli effetti economici e fiscali degli atti stipulati dopo il 31 dicembre 1998 decorrono comunque da tale data».

12.0.55

PASTORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore di famiglie con persone handicappate in situazione di particolare gravità)

1. I trasferimenti oggetto dei testamenti fedecommissari di cui all'articolo 692 del codice civile sono esenti per il 50 per cento dell'imposta di successione e dall'INVIM ad essa relativa.

2. I trasferimenti oggetto delle donazioni modali di cui all'articolo 793 del codice civile, sono esenti dall'imposta di registro e dall'INVIM ad essa relativa, quando l'onere a carico del donatario consista nell'assistenza globale per tutta la durata della vita a persone dichiarate interdette o handicappate totalmente non autosufficienti per gravi minorazioni intellettive e/o motorie.

3. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In presenza di una persona con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non operano le percentuali di commisurazione e la relativa prestazione viene erogata nella sua interezza". Al medesimo comma, nel secondo periodo la frase: "ovvero inabili" è abrogata.

4. Il primo periodo della lettera *b*), comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"*b*) le spese mediche, quelle di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le spese per assistenza domiciliare rese ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

5. Al punto 41-*ter* della Tabella A, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "nonchè le relative materie prime e semilavorate".

6. Il terzo periodo della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: "le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento, all'eliminazione delle barriere architettoniche e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente».

Conseguentemente:

«I termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono pro-

rogati al 30 giugno 1999. La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 giugno 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo complessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 giugno 1999. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

12.0.56 D'ALÌ, VEGAS, ULDERICI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Qualora più soggetti legati da vincolo di parentela o di affinità fino al terzo grado risultino comproprietari di un edificio a proprietà indivisa composto da più unità abitative distintamente usate da ciascuno comproprietario, l'aliquota e/o la riduzione dell'imposta comunale degli immobili prevista per l'abitazione principale si applica per intero, a partire dal 1° gennaio 1999, anche al comproprietario che occupa un'unità abitativa quale abitazione principale. Le amministrazioni comunali nel determinare aliquote e riduzioni di ICI tengono conto della minore entrata derivante dal presente articolo».

Conseguentemente, fino a concorrenza della minore entrata, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'Allegato 1 al Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

12.0.57

GUBERT

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

La lettera f) del comma 2, dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituita dalla seguente:

f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione

zione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni;

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;

1.2) oltre ventimila abitanti lire mille per utente;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al punto 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione".

2. Il comma 3, dell'articolo 69 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

«3-ter. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1, relativa alle occupazioni di cui alla lettera f), comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfettaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscosso dal comune e dalla provincia per la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi».

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999 le tariffe dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del trenta per cento. L'aumento va calcolato sulla base delle tariffe previgenti, aumentate del venti per cento per effetto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni successivi le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora non modificate entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno nella misura massima prevista dal presente comma. È abrogato l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

12.0.59

NAPOLI Roberto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «concessionari del servizio di riscossione dei tributi» *sono aggiunte le seguenti*: «Consorti di bonifica e di irrigazione».

12.0.500 (Già 10.19)

CASTELLANI, POLIDORO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riduzione del carico fiscale per il restauro di beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

“41-*quater*) gli interventi di recupero e restauro di beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;”.

2. Gli interventi di recupero e restauro di beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono esenti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto nell'unità previsionale Fondo speciale 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1999 e le corrispondenti proiezioni per gli anni 2000 e 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali».

12.0.60

DI PIETRO, OCCHIPINTI

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

282^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C07^a, 0102^o)

La senatrice BRUNO GANERI chiede un rinvio del termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge n. 2881 e abbinati, di riforma delle accademie e dei conservatori, già fissato a domani, giovedì 11 marzo, alle ore 13.

Il senatore BRIGNONE si esprime in senso contrario al rinvio del termine.

Il PRESIDENTE, ricordando che il suddetto termine è già stato posticipato una volta, propone di accordare un ulteriore rinvio, nell'intesa che si tratti dell'ultimo. A tal fine, propone la data di martedì 16 marzo alle ore 20.

Su proposta della senatrice PAGANO, la Commissione delibera infine di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2881 e abbinati a mercoledì 17 marzo alle ore 13.

IN SEDE DELIBERANTE

(3399) *PAGANO ed altri. – Disposizioni su ricercatori universitari*

(3477) *MANIS ed altri. – Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

(3554) *BEVILACQUA ed altri. – Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori*

(3644) *CÒ ed altri. – Provvedimento per la docenza universitaria*

(3672) *RIPAMONTI e CORTIANA. – Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

– e della **petizione n. 530 ad essi attinente**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il relatore MASULLO dà conto del parere favorevole condizionato espresso dalla Commissione affari costituzionali sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo e sui relativi emendamenti. A tale riguardo, fa osservare che si possono prefigurare diverse strade procedurali per conformarsi alle indicazioni della 1^a Commissione, il cui mancato recepimento determinerebbe l'automatico trasferimento dei provvedimenti alla sede referente: alcune di esse (come la riconvocazione del Comitato ristretto e la predisposizione di un nuovo testo unificato) rischiano però a suo giudizio di determinare ulteriori ritardi nell'*iter*. Poichè è impegno fermo del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, cui egli appartiene, nonchè di tutti gli altri Gruppi concludere al più presto l'esame del disegno di legge, egli propone pertanto di procedere per la via che a suo avviso garantisce l'*iter* più celere, fissando direttamente un nuovo termine per la presentazione di emendamenti che possano tener conto del parere della 1^a Commissione, nonchè quello conseguente per la presentazione di subemendamenti. A tal fine, suggerisce la data di martedì 16 marzo per gli emendamenti e quella di giovedì 18 marzo per i subemendamenti. In tal modo, atteso che la 1^a e la 5^a Commissione hanno, ai sensi del Regolamento, otto giorni di tempo per pronunciarsi, auspica che la Commissione possa senz'altro riprendere l'esame del provvedimento nella settimana prima di Pasqua.

Il PRESIDENTE dà atto alla Commissione di aver sempre dimostrato una volontà unanime a procedere sollecitamente nell'esame del provvedimento. Conviene poi con la via procedurale indicata dal relatore, nonchè con il suo orientamento a proseguire comunque nell'esame del provvedimento una volta scaduti i termini per l'espressione del parere da parte delle Commissioni consultate.

Su sua proposta, la Commissione delibera infine di fissare a martedì prossimo, 16 marzo, alle ore 20, il termine per la presentazione di

nuovi emendamenti, nonchè a giovedì 18 marzo, alle ore 17, quello per i relativi subemendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- e della petizione n. 534 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri, al termine della quale - ricorda il PRESIDENTE - a seguito della votazione sull'emendamento 2.31 il senatore BISCARDI aveva rinunciato all'incarico di relatore. Informa pertanto la Commissione di aver conferito detto incarico alla senatrice PAGANO.

La relatrice PAGANO, nel rinnovare espressioni di stima e fiducia al senatore Biscardi, ritiene che i motivi del voto del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo sull'emendamento 2.31 nella seduta di ieri siano stati sufficientemente chiariti. Si impegna ora a proseguire l'opera svolta dal senatore Biscardi, cui rivolge un sincero ringraziamento, nell'interesse comune della scuola.

Su richiesta del PRESIDENTE, ella si esprime poi sugli emendamenti all'articolo 2 non ancora posti in votazione (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 marzo scorso), manifestando parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sul 2.14, presentato dal senatore Biscardi per ottemperare a una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Infine, comunica di aver presentato il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 2, comma 3, che demanda ad apposite norme regolamentari la disciplina delle modalità per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, ivi compresa la prima integrazione delle predette graduatorie derivanti dalla trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli,

impegna il Governo

ai fini della attribuzione del punteggio per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, compresa la prima integrazione delle graduatorie stesse, a valutare il servizio prestato con gli stessi criteri già adottati per l'attribuzione del punteggio ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie dei concorsi per soli titoli».

0/932-B/70/7

PAGANO, *relatore*

Si passa alle votazioni.

Il senatore ASCIUTTI dichiara di non ritirare l'emendamento 2.3 (nuovo testo), ritenendo preferibile precisare legislativamente la finalità dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo connesso al servizio prestato, anzichè rinviare la questione ad un atto di normazione secondaria come indicato nell'ordine del giorno n. 70 della relatrice.

Su tale emendamento, il senatore LORENZI annuncia voto contrario, in coerenza con le decisioni già assunte dalla Commissione.

Il senatore BEVILACQUA annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

In dissenso dal suo Gruppo, il senatore BRIGNONE dichiara che si asterrà.

L'emendamento 2.3 (nuovo testo) è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore BRIGNONE preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.9, osservando che l'andamento del recente dibattito ha testimoniato l'inopportunità di demandare allo strumento regolamentare scelte significative quali la definizione percentuale del punteggio attribuibile per gli anni di servizio prestato.

Il senatore ASCIUTTI annuncia invece voto contrario sottolineando che, se l'emendamento proponesse di attribuire una quota proporzionale del 6 per cento (anzichè del 5) per ogni anno di servizio prestato, esso consentirebbe a docenti precari che avessero dieci anni di servizio di conseguire l'abilitazione anche senza aver superato le prove d'esame. In tal caso, sarebbe allora senz'altro preferibile rinunciare agli esami stessi, nonchè ai relativi corsi propedeutici, con un notevole risparmio di denaro pubblico.

Previa dichiarazione di astensione del senatore BEVILACQUA, l'emendamento 2.9 è posto ai voti e respinto.

In sede di votazione dell'emendamento 2.32, il senatore BISCARDI intende anzitutto riaffermare la posizione di principio che lo aveva indotto a presentare tale emendamento, in coerenza con la propria storia politica e personale. Nel prendere atto con soddisfazione delle importanti conferme sulla giustezza della sua posizione ricevute da autorevoli costituzionalisti, ritiene infatti che sia tuttora irrisolta la questione della cumulabilità della valutazione del servizio prestato, ai fini della partecipazione alla sessione riservata e a quelli dell'immissione in graduatoria. Ritira pertanto l'emendamento 2.32 ma invita la relatrice a modificare significativamente l'ordine del giorno n. 70. In caso contrario, qualora esso fosse posto ai voti, egli si vedrebbe costretto a esprimere voto contrario.

Il senatore BRIGNONE ritira poi l'emendamento 2.10, trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 932-B, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,

visto l'articolo 2, comma 4,

impegna il Governo

ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, compresa la prima integrazione, ad assegnare una quota aggiuntiva per ogni anno di servizio nel quale è stato ricoperto l'incarico di collaboratore del preside o vicario, incaricato della vigilanza nei corsi serali, responsabile di corsi di aggiornamento, coordinatore di progetto sperimentale di istituto».

0/932-B/71/7

BRIGNONE

Sull'emendamento 2.4, il senatore LORENZI esprime rammarico per il parere contrario della relatrice, tanto più che il senatore Biscardi aveva invece manifestato un orientamento possibilista. L'emendamento è volto infatti, ricorda, a ridurre il numero di ore dei corsi propedeutici in coerenza con quanto disposto dal decreto ministeriale n. 20 dello scorso 26 gennaio per i corsi di riconversione degli insegnanti. Qualora il limite massimo da lui indicato nell'emendamento, pari a 50 ore, risultasse eccessivamente basso, si dichiara poi disponibile ad elevarlo fino a 80 ore.

La relatrice PAGANO conferma il parere contrario precedentemente espresso, motivato dalla esigenza di non apportare modifiche che possano determinare un allungamento dei tempi di approvazione del provvedimento.

Il senatore ASCIUTTI aggiunge la sua firma all'emendamento 2.4, sul quale preannuncia il proprio voto favorevole. Ritiene infatti ingiustificato lo sforzo finanziario necessario ad organizzare corsi propedeutici della durata di 120 ore, dal momento che le deliberazioni assunte dalla Commissione hanno inficiato la validità degli esami della sessione riservata, ponendo le condizioni per un inquadramento *ope legis* mascherato.

Il senatore BEVILACQUA concorda con il senatore Asciutti ed appone a sua volta la sua firma all'emendamento 2.4, su cui annuncia voto favorevole.

In dissenso al suo Gruppo, il senatore BRIGNONE annuncia voto contrario sull'emendamento 2.4, ritenendo che la questione cruciale non afferisca al numero di ore dei corsi, ma alla loro tipologia e alle modalità con cui saranno organizzati.

L'emendamento 2.4 è infine posto ai voti e respinto.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ASCIUTTI e BEVILACQUA, la Commissione accoglie invece l'emendamento 2.14.

Sull'emendamento 2.8, il senatore BRIGNONE preannuncia voto contrario e il senatore TONIOLLI dichiara che si asterrà. Esso è infine posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno, anch'essi pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 marzo scorso.

Il senatore BISCARDI non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 51.

Il senatore RESCAGLIO non insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 1, 11, 39 e 3.

Il senatore ASCIUTTI non insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 32, 36, 21, 20, 31, 22, 29, 37 e 28. Egli insiste invece per la votazione degli ordini del giorno nn. 25 (identico al n. 33) e 27 che, con separate votazioni, la Commissione respinge.

Il senatore BRIGNONE non insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 15 e 17. Rileva tuttavia la incongruità dell'accoglimento da parte del Governo, sia pure come raccomandazione, del dispositivo n. 3) del suo ordine del giorno n. 17 (che lo impegna ad avviare le procedure della sessione riservata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge) e degli ordini del giorno nn. 32 e 44 (che per le stesse procedure prevedono il termine ravvicinato di 30 giorni). Insiste invece per la votazione dell'ordine del giorno n. 71, su cui la relatrice PAGANO esprime parere contrario e che il sottosegretario DELFINO dichiara di non accogliere, dal momento che il punteggio aggiuntivo è riferito al servizio prestato in qualità di docenti e non può tenere conto di altro tipo di attività o funzioni. Dopo una precisazione del senatore BRIGNONE, che sottolinea come alcuni dei titoli indicati nel suo ordine del giorno siano di carattere professionale, l'ordine del giorno n. 71 è posto ai voti e respinto.

Il senatore BERGONZI non insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 44, 43, 46 (nuovo testo) e 45 (nuovo testo). Quanto a quest'ultimo, egli rileva che i contenuti del dispositivo n. 1) sono stati ripresi nell'ordine del giorno n. 70 della relatrice.

Il senatore TONIOLLI non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 26.

Prima di passare all'esame dell'ordine del giorno n. 70 della relatrice, il senatore BISCARDI le propone di riformulare la premessa come

segue: «visti l'articolo 2, comma 3, che demanda ad appositi norme regolamentari la disciplina delle modalità per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, ivi compresa la prima integrazione delle predette graduatorie derivanti dalla trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli, nonchè l'articolo 2, comma 4, che demanda ad una ordinanza ministeriale la disciplina delle sessioni riservate di abilitazione e idoneità,». Le propone inoltre di aggiungere il seguente dispositivo: «impegna altresì il Governo ad attenersi ai criteri di proporzionalità di cui sopra ai fini dell'attribuzione del punteggio finale nelle sessioni riservate degli esami di abilitazione e idoneità di cui al comma 4».

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,20.

La relatrice PAGANO accoglie i suggerimenti del senatore Biscardi e modifica conseguentemente l'ordine del giorno.

Il sottosegretario DELFINO dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 70, nel nuovo testo.

In considerazione dell'accoglimento da parte del Governo, la relatrice PAGANO non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 70 (nuovo testo).

Il senatore BISCARDI lo fa tuttavia proprio e insiste per la sua votazione.

Il senatore LORENZI, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime rammarico per le deliberazioni assunte dalla Commissione, che a suo giudizio determinano il conferimento di eccessivi margini di discrezionalità al Governo. Nell'auspicare consistenti modifiche al provvedimento, nel corso della prossima lettura presso la Camera dei deputati, preannuncia quindi la propria astensione sull'ordine del giorno n. 70 (nuovo testo).

Preso atto che altri senatori risultano iscritti a parlare per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno n. 70 (nuovo testo), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 10 MARZO 1999

271ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il ministro dei trasporti e della navigazione Treu.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore LAURO sottolinea come, nonostante l'ingresso in Europa, il Parlamento italiano continui a fare cattive leggi. Ne è un esempio l'emendamento presentato al disegno di legge n. 3599 attualmente all'esame della 6ª Commissione nel quale il Governo chiede una delega per il riordino delle tasse portuali e marittime che invece andrebbe esaminato all'interno di questo provvedimento. I dati della relazione di accompagnamento di quell'emendamento sono peraltro assai poco trasparenti e non consentono ai parlamentari di poter intervenire, eventualmente in Assemblea, per verificare in che termini debba essere concessa una delega di questa natura all'Esecutivo. Da tutto ciò è chiaro come il Governo non tenga nella dovuta considerazione la risorsa derivante dalla gestione del settore marittimo e portuale. In merito poi al disegno di legge in esame è da sottolineare come non sia sufficiente ad adeguare la normativa italiana alle direttive espresse dall'Unione europea e non appare ancora chiaro quali siano le modifiche che il Governo intende proporre al testo per il raggiungimento di questo obiettivo. Vi sono poi alcune questioni da approfondire, di natura più specifica, come ad esempio la situazione di determinati porti. A tal proposito sarebbe necessario un sopralluogo al porto di Genova per verificare quella particolare situazione mediante un incontro con tutti gli operatori del porto stesso. Così

come sarebbe necessario conoscere, sempre in merito al porto di Genova, quali sono le attività ispettive condotte fin qui dal Governo per il controllo di quella realtà portuale. Invita inoltre il Governo, dato che finalmente la Commissione sta esaminando un provvedimento concernente il settore portuale, a cogliere l'occasione per dare soluzione ad altri problemi del settore quale ad esempio il rapporto tra le autorità portuali e gli enti territoriali (comune e provincia) nei quali esse insistono. Auspica infine che si possa arrivare ad un decentramento a favore dei porti di una parte delle funzioni minori attualmente gestite dal Ministero e preannuncia quindi la presentazione di emendamenti volti al miglioramento complessivo del testo.

Il senatore BORNACIN chiede di avere ragguagli sulla riunione svoltasi nella giornata di ieri tra il Ministro dei trasporti e gli operatori del settore portuale.

Interviene quindi il presidente PETRUCCIOLI che sottolinea anzitutto come la complessità della materia abbia messo la Commissione nella necessità di operare approfondimenti che hanno messo in luce come il Parlamento si trovi a rivedere una legge, la n. 84 del 1994, dopo un quinquennio di operatività che non sempre ha dato risultati apprezzabili e ha lasciato problemi del tutto irrisolti. Ritiene pertanto che la Commissione abbia in primo luogo il dovere di stimolare il Governo affinché si giunga ad un provvedimento che contempra un rigoroso rispetto formale delle regole imposte dall'Unione europea e che la soluzione dei problemi sia raggiunta non necessariamente con un pieno consenso ma almeno con un «non dissenso» delle parti in causa, con la consapevolezza che il raggiungimento di questi due obiettivi può provocare qualche tensione. Dichiara infine chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola, in sede di replica, il relatore LO CURZIO il quale sottolinea che il provvedimento intende venire incontro alle richieste dell'Unione europea per l'instaurazione della concorrenza nel settore portuale. Affinché tale obiettivo sia raggiunto, confortato anche dalle opinioni degli operatori del settore raccolte durante le audizioni informali svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, ritiene in primo luogo opportuno un miglioramento della qualità e delle strutture imprenditoriali che operano nei porti; i servizi portuali, la cui nozione è stata introdotta dalla legge n. 84 del 1994, dovranno essere individuati mediante interventi successivi di natura amministrativa con l'autorizzazione delle Autorità portuali e si dovrà giungere alla soluzione del problema della fornitura di manodopera temporanea che potrebbe essere gestita, ad esempio, da un soggetto unico controllato dall'apparato centrale. Appare inoltre opportuno un chiarimento circa l'applicabilità della legge n. 196 del 1997 e la previsione di periodi formativi dei lavoratori temporanei. È necessaria inoltre la previsione che le autorizzazioni relative all'articolo 16 e le concessioni relative all'articolo 18 del disegno di legge debbano essere richieste da tutti gli operatori portuali ivi comprese le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera e), della legge

n. 84 del 1994. Ritiene infine necessarie una serie di precisazioni del testo come ad esempio una definizione più calzante dei servizi complementari al ciclo delle operazioni portuali. Attende quindi chiarimenti dal Governo sulla questione degli esuberi strutturali e annuncia la presentazione da parte del Gruppo dei popolari di emendamenti relativi alla nautica da diporto.

Il ministro TREU, dopo aver ricordato che la materia portuale è caratterizzata da un'intrinseca complessità che giustifica ampiamente gli approfondimenti operati dalla Commissione e parallelamente dal Governo e i tempi che sono stati necessari a questi approfondimenti, sottolinea tuttavia che le questioni sottese al provvedimento debbono trovare in tempi ragionevoli una soluzione che consenta di non aggravare la situazione dell'Italia in sede comunitaria. Il Governo ha fatto quanto era in suo potere per approfondire la materia e per agire in linea con le direttive europee partendo da una situazione degli ultimi cinque anni che, seppure non brillante, ha tuttavia registrato un grande recupero di questo settore rispetto ad altri del trasporto. Anche a questo fine l'Esecutivo ha avuto un ampio confronto con gli operatori dei porti proprio per precisare alcuni dei contenuti del disegno di legge - anche in considerazione della peculiarità del settore - arrivando a registrare su molti temi un largo consenso almeno negli orientamenti essenziali. Per esempio tutti gli operatori sono dell'avviso che si debba arrivare ad una semplificazione dei rapporti contrattuali, tuttavia questo è il punto sul quale non è ancora maturato un consenso sul percorso da seguire e su questo tema si registrano ancora sensibilità diverse.

Passa quindi ad elencare gli orientamenti del Governo sulle soluzioni da dare ad altre questioni fondamentali per l'approvazione del provvedimento. In primo luogo è opportuno precisare le tipologie dei servizi portuali. A tal fine la soluzione può essere quella di demandare tali definizioni alle Autorità portuali che però devono attenersi a criteri vincolanti stabiliti in sede ministeriale. Appare inoltre necessario procedere ad un controllo e a una maggiore qualificazione degli operatori e delle attività delle imprese portuali che devono operare secondo i criteri stabiliti in sede europea e ciò al fine di evitare per esempio conflitti tra fornitura di servizi e fornitura di lavoro temporaneo. Per quanto riguarda poi quest'ultimo aspetto è da rimarcare che per la fornitura di lavoro temporaneo appare opportuno mantenere l'impianto originario del disegno di legge in esame nel quale può essere «innestata» la parziale applicazione della legge n. 196 del 1997 (è peraltro da precisare che in quella legge il lavoro portuale non fu considerato). La soluzione non può ovviamente essere quella di un'applicazione *sic et simpliciter* della legge n. 196. L'innesto può invece avvenire sulla scorta della considerazione che il lavoro nei porti subisce oscillazioni ricorrenti le quali, in alcuni momenti, possono essere anche molto forti. La soluzione può pertanto essere quella di far gestire quella oscillazione da un'impresa che abbia il compito di gestire un *pool* di lavoratori di dimensioni corrette (anche al fine di evitare il riformarsi di ulteriori esuberi) che risponde all'esigenza di sopperire ai normali picchi di lavoro e che può ricorrere

alla legge n. 196 quando tali picchi diventano abnormi rispetto alla media. Questa tecnica viene, anche se in modo diversificato, utilizzata in molti porti europei. È tuttavia da chiarire che ciò non garantisce interamente dalla formazione di nuovi esuberi ma per questa materia appare più opportuno fare rinvio alla ordinaria legislazione in tema di ammortizzatori sociali con qualche specificazione per il settore portuale: punto sul quale l'Esecutivo ha registrato un consenso quasi generale degli operatori. L'altra questione che, dopo i debiti approfondimenti, appare fondamentale per il Governo è quella della formazione professionale del personale che presta manodopera temporaneamente e la costituzione, a questo fine, di un apposito fondo. L'Esecutivo è invece contrario a obere questo disegno di legge di altre materie (quali ad esempio la nautica da diporto) perché il rischio è quello di perdere di vista l'obiettivo fondamentale del provvedimento; fa quindi presente che il problema delle tasse portuali può essere verificato in altra sede. Informa infine che la questione relativa alla classificazione dei porti è quasi giunta al suo punto di arrivo.

Il presidente PETRUCCIOLI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 13 di martedì 23 marzo 1999.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 10 MARZO 1999

243ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE LATTIERO-CASEARIA E SUL REGOLAMENTO CE N. 2815/98 DELLA COMMISSIONE DEL 22 DICEMBRE 1998 RELATIVO ALLE NORME COMMERCIALI DELL'OLIO D'OLIVA
(A007 000, C09ª, 0107º)

Il presidente SCIVOLETTO richiama preliminarmente l'attenzione della Commissione e del Rappresentante del Governo sulla esigenza di acquisire agli atti della Commissione i dati di commercializzazione della produzione lattiera per i tre periodi 1995-96, 1996-97 e 1997-98 in forma più analitica e disaggregata rispetto alle tabelle riepilogative inviate dall'AIMA, così come da lui specificatamente richiesto con lettera inviata al Ministro De Castro in data 23 febbraio, richiesta della quale aveva già informato la Commissione nella seduta del 24 febbraio: a tale riguardo ribadisce l'esigenza che tali dati (che prevedano l'indicazione della sommatoria delle quote attribuite alle singole regioni e dei dati sulla produzione effettivamente accertata, nonché l'indicazione – con evidenza regione per regione e possibilmente provincia per provincia – dei dati relativi alle revoche di quote effettuate) siano trasmessi alla Commissione, prima di passare alle deliberazioni in ordine alle disposizioni del decreto legge n.43, iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente Scivoletto richiama altresì l'attenzione della Commissione sull'esigenza di sollecitare il Governo ad attivare, nei tempi previsti le procedure per l'impugnazione del Regolamento CE n. 2815 del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva, che è intervenuto successivamente alla legge 3 agosto 1998, n. 313, tenuto conto che il Regolamento comunitario regola in modo difforme numero-

si aspetti già disciplinati dalla citata legge n. 313, che era ispirata al principio di tutelare la trasparenza in materia di etichettatura d'origine dell'olio d'oliva.

Il senatore PREDÀ dichiara di convenire con il Presidente, in particolare sulla seconda questione sollevata sottolineando che l'impostazione del citato Regolamento comunitario potrà riflettersi non solo sul settore dell'olio d'oliva ma anche su altri settori dell'agroalimentare.

Il sottosegretario FUSILLO prende atto della prima richiesta avanzata dal presidente Scivoletto e assicura l'impegno del Governo nel senso richiesto dal Presidente.

Quanto alla questione sollevata in materia di Regolamento comunitario n. 2815, nell'informare che alla Camera sono in discussione due risoluzioni sulla materia, fa presente alla Commissione che il Ministro De Castro, pur giudicando positivamente il tenore del Regolamento citato, sta valutando l'ipotesi di attivare le procedure di impugnazione, alla luce di un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo in relazione alla possibilità prevista di registrare marchi di impresa in data successiva all'adozione del provvedimento e, in secondo luogo, in relazione al problema dell'origine del prodotto, che viene collegata al luogo di trasformazione e non di produzione (problema questo collegato non a una questione di principio ma ad un profilo organizzativo per lo svolgimento dei controlli).

Il PRESIDENTE richiama ulteriormente l'attenzione della Commissione sull'esigenza che la Commissione stessa, che ha avuto un ruolo così rilevante nell'approvazione della legge n. 313, invii una sollecitazione al Governo, nella persona del Presidente del Consiglio e del Ministro per le politiche agricole, ad attivare l'impugnazione del Regolamento, nei tempi previsti.

Il senatore CUSIMANO si dichiara assolutamente d'accordo con il Presidente e propone che la Commissione dia mandato al Presidente di scrivere una lettera al presidente D'Alema e al ministro De Castro nei termini indicati dallo stesso Presidente.

I senatori BETTAMIO e MINARDO convengono su tale proposta.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al Presidente di farsi interprete presso il Governo dell'orientamento della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3847) Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario

(Esame e rinvio)

Il relatore PIATTI ricorda preliminarmente che la Commissione ha dedicato quasi tre anni di lavoro all'esame dei molti problemi connessi

alla gestione delle quote-latte, un tempo probabilmente necessario per correggere le cattive gestioni del passato (caratterizzate dall'assenza di una normativa sino al 1992, dall'ingente multa comminata all'Italia, dal taglio lineare delle quote individuali effetto della legge n. 46 del 1995 e comunque contrassegnate dalle responsabilità dei soggetti che hanno gestito il sistema). Nel ricordare la scelta radicale effettuata dal Governo Prodi di nominare una specifica Commissione d'indagine governativa, poi sfociata anche nella previsione di accertamenti straordinari sulla produzione lattiera, il relatore ribadisce l'esigenza di fornire ai produttori e al Paese dati certi e un quadro legislativo omogeneo. Ricordati i compiti affidati alla Commissione di garanzia (che ha recentemente consegnato alle Camere una ultima relazione con la quale la Commissione rileva la sostanziale conformità delle procedure di accertamento al quadro legislativo vigente, pur sottolineando disfunzioni operative e problemi di motivazione e decisione in ordine alle tipologie evidenziate), il Relatore ricorda le conclusioni della Commissione di garanzia, in ordine all'introduzione, da parte della legge n. 5 del 1998, di un sistema di verifica, che consente un notevole grado di approssimazione alla realtà.

Dopo aver ricordato che il Governo ha, a metà febbraio, presentato l'A.C. 5687 (recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario), con il quale si prevedono sia la chiusura delle tre compensazioni nazionali, sia l'adozione di un programma volontario di abbandono della produzione lattiera, sia, infine, la riforma della legge 468 del 1992, con la regionalizzazione del sistema, il Relatore ritiene che il Governo abbia ben operato nell'offrire un quadro legislativo organico, pur comprendendo le ragioni (presumibilmente collegate alla trattativa in corso in sede europea per la riforma del settore lattiero-caseario) che hanno portato all'adozione del decreto-legge n. 43 in esame: a tale riguardo, tenuto conto che l'articolo 1 del decreto in esame reca positive modifiche rispetto all'articolo 1 del citato A.C. 5687, *in itinere*, chiede assicurazioni che l'articolo 1 dell'A.C. 5687, come preannunciato, sia stralciato, al fine di consentire al Senato di regolare in modo organico la chiusura delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera ancora pendenti e alla Camera dei deputati di definire il quadro legislativo di riforma del settore (una riforma che deve essere rapida e radicale).

Prende atto con favore degli sforzi espliciti dal Governo, in sede comunitaria, nella trattativa in corso su Agenda 2000 (ricordando anche il recente dibattito, svoltosi nell'Aula del Senato sulla PAC conclusosi con l'approvazione di mozioni distinte ma ispirate a spirito unitario) e valuta positivamente la formazione di una «minoranza di blocco» sull'OCM latte, nonchè la decisa presa di posizione del Presidente del Consiglio D'Alema sulla riforma della PAC, sottolineando la necessità di prevedere un incontro (secondo modalità da definire successivamente) con il Ministro De Castro per una informativa su tali importanti questioni. A tale riguardo non può che rilevare che una definizione favorevole per l'Italia di tali questioni e in particolare un consistente aumento del quantitativo nazionale garantito per il latte agevolerà la chiusura dei problemi aperti nel settore.

In relazione poi ai dati globali sulla produzione lattiera per le prime tre annate da compensare, chiede conferma al Rappresentante del Governo circa l'ammontare dei dati circolati anche sugli organi di stampa, relativi al prelievo (che ammonterebbe per il periodo 1995-96 a circa 259 miliardi, per il periodo 1996-97 a 388 miliardi e per il periodo 1997-98 a 402 miliardi).

Il Relatore da quindi conto delle disposizioni del decreto-legge n. 43, che stabilisce i termini per l'effettuazione, da parte dell'AIMA, delle compensazioni nazionali, sottolineando che il comma 1 fissa un unico termine per la chiusura delle prime due compensazioni nazionali 1995-96 e 1996-97 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto; entro 30 giorni l'AIMA, in base al comma 2, recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame e sulla base delle risultanze della Commissione di garanzia già citata). Per quel che riguarda la compensazione nazionale 1997-98, l'AIMA, in base al comma 3, aggiorna - entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto - i quantitativi individuali di riferimento per tale periodo (sulla base di mutamenti di titolarità delle quote e delle informazioni sui contratti e la mobilità fornite dalle regioni) effettuando le relative comunicazioni ai produttori. Secondo il comma 4, per il periodo 1998-99 l'AIMA aggiorna, sulla base dei mutamenti di titolarità delle quote e delle informazioni sui contratti e la mobilità fornite dalle regioni, i quantitativi di riferimento per il periodo indicato, che restano validi, come attribuzione provvisoria anche per il periodo 1999-2000.

Il comma 5 - prosegue il Relatore - prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, di uno specifico decreto del Ministro competente sulle modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regione e province autonome, dei dati relativi ai contratti e alle mobilità; il comma 6 prevede poi che le regioni o le province autonome trasmettano all'AIMA (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto), le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende, ai fini della corretta applicazione dei criteri di priorità, a decorrere al periodo 1998-99; in base al comma 7 l'AIMA effettua la compensazione nazionale per il periodo 1997-98, comunque entro e non oltre il 15 settembre 1999.

Il Relatore da conto analiticamente dei criteri di priorità previsti dal comma 8 per l'effettuazione della compensazione nazionale dei tre periodi descritti (1995-96, 1996-97, 1997-98) e anche per il periodo 1998-99 (compensazione che, in base al successivo comma 10, dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 1999); per i periodi 1997-98 e 1998-99, il comma 9 conferma, estendendola anche al secondo dei due periodi considerati, la priorità assoluta nella compensazione a favore delle aziende ubicate nelle aree terremotate dell'Umbria e delle Marche.

Dato conto del comma 10, il Relatore ricorda il tenore dei commi 11, 12, 13 e 14, che disciplinano i casi in cui siano intervenute pronunce giurisdizionali: se è intervenuto provvedimento giurisdizionale entro il trentesimo giorno precedente la scadenza per effettuare la compensazione nazionale, l'AIMA utilizza tali dati (comma 11); i risultati delle

compensazioni nazionali sono definitivi per tutti i produttori e gli acquirenti estranei ai procedimenti contenziosi amministrativi e giurisdizionali (comma 12) mentre, in base al comma 13, le decisioni amministrative o giurisdizionali notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza suindicata non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni; naturalmente le decisioni esplicano i loro effetti nei confronti dei singoli, parte nei relativi procedimenti, che avranno titolo, in caso di accoglimento del ricorso, a ripetere dall'AIMA quanto versato e non dovuto.

Ricordato il comma 14, il Relatore osserva che il comma 15 prevede la tempistica per il versamento del prelievo da parte dell'acquirente per i primi due periodi considerati e il comma 16 prevede la possibilità per il produttore di chiedere il beneficio della rateizzazione in sei rate semestrali, di pari importo.

In particolare il Relatore richiama l'attenzione sul comma 17 che prevede una procedura per la «rettifica» dei modelli L1 a suo tempo presentati, segnalando l'esigenza di una riformulazione di tale disposizione, al fine di recuperare una netta distinzione fra gli illeciti amministrativi «inconsapevoli» e i reati «deliberati», da perseguire.

Dato conto dei commi 18 e 19, che estendono tali modalità anche per il prelievo dovuto per il terzo periodo (1997-98), il Relatore osserva che il comma 20 riproduce la norma sulla validità delle cessioni di quota senza azienda da effettuare entro il 31 dicembre di ciascun anno (spostando il termine del 30 novembre, previsto dalla legge n. 468), cassata dalla Corte costituzionale. Osserva inoltre che il comma 21 esplicita che le quote rese disponibili a seguito degli accertamenti straordinari effettuati affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-96 e 1996-97, per essere riassegnate secondo criteri di priorità fissati dalle regioni, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate in base alla legge n. 46 del 1995.

Conclusivamente il Relatore osserva che gli accertamenti straordinari, quasi completati, forniscono, secondo quanto avrebbe affermato il generale Lecca, quale Presidente della citata Commissione di garanzia in una recente audizione alla Camera, un quadro preciso al 90-95 per cento, rilevando che il problema delle multe non è più eludibile: peraltro, le quote ottenute dalla trattativa comunitaria in corso, quelle frutto delle *revoche* e quelle oggetto del piano di ristrutturazione potrebbero offrire un *plafond* aggiuntivo di quote adeguato alla soluzione dei molti problemi. Ribadisce infine l'esigenza di una forte integrazione e coordinamento dei due strumenti normativi *in itinere* nonchè di prevedere una piena regionalizzazione del sistema, evitando di appesantire il ruolo dei primi acquirenti. In particolare occorre salvaguardare le zone montane, gli equilibri nord-sud, tutelare le zone svantaggiate, ma senza eludere i problemi collegati agli allevamenti delle zone settentrionali del Paese.

Il Relatore propone di organizzare un rapido ciclo di audizioni informali, che tenga conto dei tempi disponibili e ribadisce l'esigenza di una rapida soluzione dei problemi, alla luce dei mutati rapporti fra pro-

duttori e industrie di trasformazione, delle esigenze dei consumatori e dei problemi di tutela dell'ambiente, con l'obiettivo di recuperare normalità nella gestione del comparto lattiero-caseario.

Il presidente SCIVOLETTO, ringraziato il Relatore per l'ampia ed esaustiva relazione, fa rilevare che le audizioni informali potranno essere definite nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata al termine della seduta.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BETTAMIO, espressi ringraziamenti al Relatore e convenendo sulla fissazione dei tempi dell'*iter* in Ufficio di presidenza, dichiara di condividere l'esigenza prospettata di una piena armonizzazione dei due disegni di legge *in itinere* nelle due Commissioni agricoltura. Ritiene comunque che occorra dare atto ai Comitati spontanei degli allevatori di avere impresso, con le loro manifestazioni di protesta una forte svolta, che ha messo in moto un processo di accertamenti e di rinnovo del quadro legislativo. Nel ricordare le denunce più volte fatte sulle lentezze dei negoziati comunitari, ritiene occorra prendere atto del positivo risultato raggiunto con la formazione di una minoranza di blocco, pur se occorrerà conoscere l'esito delle trattative in corso.

Quanto al nuovo quadro legislativo (che dovrà tenere conto di regole e norme omogenee, anche per diminuire la parcellizzazione dei produttori), il senatore Bettamio preannuncia due ipotesi di modifica: in relazione alla prevista rateizzazione delle multe in sole sei rate, ritiene più percorribile l'ipotesi di prevedere, così come avviene per le rateizzazioni dei contributi agricoli unificati non versati, una rateizzazione in venti rate (ad un tasso che potrebbe essere dell'1 per cento); con riferimento poi al comma 6 dell'articolo 1 del decreto, che prevede la decorrenza dal periodo 1998-99 delle informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende, ritiene che tale disposizione vada estesa al successivo periodo produttivo, con riferimento a tutte le regioni.

Il senatore CUSIMANO dichiara di ritenere opportuno prevedere – prima di concludere la discussione generale – lo svolgimento delle audizioni da definire nell'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto per il riparto dei contributi previsti in favore degli enti, istituti, associazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 406)

(Parere al Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)
(R139 b 00, C09ª, 0010ª)

Riferisce alla Commissione il relatore SARACCO, informando che lo schema di decreto interministeriale di ripartizione di fondi per 11 mi-

liardi, stanziati sul capitolo 1278 per l'esercizio 1999, è stato assegnato alla Commissione per il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il totale da ripartire si è attestato, già a partire dal 1997, su 11 miliardi di lire (con differenza di non eccessivo rilievo rispetto alle singole voci del riparto dello scorso anno). A tale riguardo, è, a suo avviso, da rilevare, per l'anno in corso, rispetto al 1998: l'assenza del contributo ad enti per studi e propaganda alla divulgazione dei prodotti vinicoli per un importo di 2,5 milioni; l'incremento del contributo ad enti per iniziative a carattere divulgativo su problemi agricoli che passa dai 50 milioni del 1998 ai 125 di quest'anno; la riduzione da 475 milioni a 400 milioni dei contributi per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici, (che rappresenta una riduzione di circa il 16 per cento). Il relatore dichiara di condividere le affermazioni rese dal relatore Rava presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, quando stigmatizza i ritardi significativi nella corresponsione dei contributi alle associazioni provinciali degli allevatori. Dopo aver segnalato l'aggiustamento da 192,5 milioni a 200 per i contributi ad enti e uffici internazionali che svolgono attività interessanti l'agricoltura, il relatore fa rilevare l'opportunità che la cancellazione del contributo agli enti per la divulgazione dei prodotti vinicoli sia recuperata o ripristinandola con adeguata dotazione o inserendo un riferimento specifico in una voce di spesa affine, come ad esempio le iniziative a carattere divulgativo sui problemi agricoli. Informa altresì la Commissione che gli enti e gli organismi percettori hanno prodotto la documentazione afferente l'attività nell'anno 1998 (INEA, Istituto Nazionale Nutrizione, Centro specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno) e ricorda che il mancato invio ai singoli Ministeri interessati del conto consuntivo dell'anno precedente entro il 15 luglio di ogni anno, è motivo di esclusione dai contributi stessi. Nel rilevare che anche quest'anno si potrebbe porre attenzione alla esigenza segnalata in relazione allo schema di riparto per il 1997, di indirizzare i programmi dell'Istituto Nazionale della Nutrizione anche verso programmi di valorizzazione delle diete basate su prodotti agroalimentari mediterranei, il relatore ricorda che l'articolo 3 del decreto legislativo 143 del 1997, istitutivo del MIPA, dispone la soppressione, l'accorpamento, il riordinamento e la trasformazione degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso, da attuarsi tramite decreti legislativi, ai sensi della legge n. 59 del 1997.

Il relatore Saracco propone, conclusivamente, alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sullo schema in esame, evidenziando l'opportunità che la voce «Contributi ad enti per studi e propaganda alla divulgazione dei prodotti vinicoli», sia ripristinata con adeguata dotazione, ovvero sia inserito un riferimento specifico relativo alla propaganda e divulgazione dei prodotti vinicoli in una voce di spesa affine.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che il termine per l'emissione del parere scade il 15 marzo, propone di chiedere, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, una proroga di dieci giorni per l'espressione del parere.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI, TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
(A008 000, C09^a, 0005^o)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che, a seguito della richiesta inviata, il Presidente della Commissione permanente per le Questioni Regionali ha trasmesso i verbali della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai fini della informativa richiesta sui profili di competenza della Commissione: tali verbali (a partire dal verbale dell'8 gennaio 1999) sono a disposizione, presso gli Uffici di segreteria della Commissione, per la consultazione dei senatori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

223^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio estero Cabras.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2849) MANCONI. – *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati*

(3052) PIERONI ed altri. – *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile*

(3406) FIORILLO. – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile*

(3693) DE LUCA Athos e PIERONI. – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il senatore LARIZZA, dopo aver ricordato come la discussione sulle iniziative in titolo abbia permesso un adeguato approfondimento della materia, rileva la opportunità di procedere celermente al varo di questa disciplina che permetterà, a suo avviso, tra l'altro, anche un accrescimento della consapevolezza fra gli operatori ed i cittadini in una materia così rilevante come quella dei diritti dei minori. In proposito, ricorda come recenti fatti di cronaca confermino l'esistenza, anche in Italia, di forme intollerabili di sfruttamento della manodopera minorile che, non si può escludere, riguardino anche la realizzazione di opere pubbliche ove, come è stato recentemente

denunciato dal segretario generale della CGIL, risulta essere ampiamente utilizzato il «lavoro nero».

A fronte di tale grave situazione non comprende i rilievi mossi, dalla Confindustria e da alcuni settori dell'opposizione, sulla sostanziale inutilità del provvedimento in esame nonchè su suoi possibili effetti dannosi e ribadisce la necessità che il legislatore si pronunci su questa materia. Del resto i contenuti del testo unificato appaiono perfettamente coerenti con gli intenti ed i contenuti della Carta di impegni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile, sottoscritta presso la Presidenza del Consiglio e ripropongono temi ampiamente dibattuti a livello internazionale e all'attenzione della Organizzazione mondiale per il commercio.

Nel ribadire la necessità di accelerare l'approvazione del provvedimento in esame, che permetterà a suo avviso un accrescimento della qualità della produzione e dei processi produttivi, rileva, quanto al merito, l'utilità del meccanismo previsto dall'articolo 5 del testo unificato segnalando, al contempo, la opportunità di correggere la composizione del Comitato previsto all'articolo 2, integrandola con rappresentanti delle categorie produttive e dei lavoratori.

Si chiude la discussione generale.

Il presidente relatore CAPONI, replicando agli intervenuti, si sofferma nuovamente sui contenuti del testo unificato. L'intento di tale disciplina è quello di indurre una concorrenza positiva tra le imprese, innescando virtuosi meccanismi di miglioramento della qualità dei prodotti. Quanto ai rilievi mossi dai rappresentanti della Confindustria, ne evidenzia il carattere intimamente contraddittorio, rilevando come le imprese che rispettano la legislazione attualmente vigente in materia di lavoro minorile nessuna conseguenza negativa possano subire dalla approvazione della iniziativa in esame.

Conclusivamente, manifesta una piena disponibilità a considerare iniziative emendative, accogliendo in particolare i rilievi sulla composizione del Comitato previsto all'articolo 2 che dovrebbe essere opportunamente integrato con rappresentanti delle categorie interessate e delle forze sociali.

Il sottosegretario CABRAS, nel ribadire la valutazione favorevole del Governo sul testo unificato, ricorda come questo non contrasti con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia ed anzi miri ad affrontare temi che saranno all'attenzione del nuovo negoziato multilaterale che si aprirà a breve presso l'Organizzazione mondiale per il commercio. Un più diffuso inserimento della cosiddetta clausola sociale nei trattati che disciplinano il commercio internazionale è, infatti, da tempo sostenuto dai paesi dell'Unione europea nelle sedi internazionali competenti. Non comprende, quindi, la posizione assunta dalla Confindustria in materia ed è, anzi, dell'avviso che la tempestiva approvazione del provvedimento in titolo potrà avere un positivo effetto nel dibattito che prossimamente si aprirà a livello internazionale.

Il presidente CAPONI propone che venga fissato per le ore 18 di mercoledì 17 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 10 MARZO 1999

321^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale FIORILLO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – *Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione*

(125) MANIERI ed altri. – *Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe*

(207) SALVATO e CARCARINO. – *Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo*

(924) COSTA. – *Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico*

(2565) FIORILLO. – *Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto).

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo scaduti da tempo i tempi per la trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3362,

adottato come testo base, si è convenuto nella seduta del 25 febbraio 1999 di riprendere comunque l'esame congiunto.

Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Non essendovi proposte emendative riferite ai primi tre articoli del disegno di legge n. 3362, si passa all'articolo 4.

Il senatore GRUOSSO fa proprio l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Manfroi, al solo fine di evitarne la decadenza.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è approvato.

Viene successivamente approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 5.

Dopo che il senatore GRUOSSO ha fatto proprio l'emendamento 5.3, al solo fine di evitarne la decadenza, posto ai voti, tale emendamento risulta respinto. Vengono quindi respinti con separate votazioni gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Si passa all'articolo 6.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.2 e 6.3, quest'ultimo dopo che il senatore GERMANÀ ha dichiarato di farlo proprio.

Viene invece accolto l'emendamento 6.1, dopo che il senatore DUVA ha dichiarato di farlo proprio.

Risulta infine approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 7.

Posti contestualmente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 7.10 e 7.11, quest'ultimo dopo che il senatore GERMANÀ ha dichiarato di farlo proprio.

Messi separatamente ai voti, sono successivamente respinti gli emendamenti 7.4 e 7.5 – dopo che il senatore GRUOSSO ha dichiarato di farli entrambi propri al fine di evitarne la decadenza – 7.1 e 7.7, quest'ultimo dopo che il senatore DUVA ha dichiarato di farlo proprio al fine di evitarne la decadenza.

Posti contestualmente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 7.6 e 7.2.

Messi contestualmente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono poi approvati gli emendamenti 7.8 e 7.3, ed è altresì approvato l'emendamento 7.9.

Messo ai voti, è approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 8.

Posti contestualmente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 8.7 e 8.8, quest'ultimo dopo che il senatore GERMANÀ ha dichiarato di farlo proprio, e risultano successivamente respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 8.3, 8.5, 8.1, 8.4 e 8.6.

Si passa all'articolo 9.

Posti contestualmente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 9.8 – fatto proprio dal senatore GERMANÀ – e 9.7.

Vengono altresì respinti, con separate votazioni, l'emendamento 9.3, fatto proprio dal senatore GRUOSSO al fine di evitarne la decadenza, e l'emendamento 9.4.

Viene invece approvato l'emendamento 9.6, nel testo riformulato, pubblicato nel resoconto sommario della seduta del 4 marzo 1999.

Messi separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.5 – fatto proprio dal senatore DUVA al fine di evitarne la decadenza – 9.2 e 9.1.

Risulta quindi approvato l'articolo 9, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 10.

Posti contestualmente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 10.2 e 10.3, quest'ultimo fatto proprio dal senatore GERMANÀ.

Dopo che il senatore MONTAGNINO ha ritirato gli emendamenti 10.4 e 10.5, posto ai voti è respinto l'emendamento 10.1.

Si passa all'articolo 11.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 11.1, nel testo riformulato, pubblicato nel resoconto sommario della seduta del 3 marzo 1999, mentre risulta respinto l'emendamento 11.2.

Viene poi approvato l'emendamento 11.6, mentre risultano respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 11.3 e 11.4.

Viene successivamente approvato l'emendamento 11.5, nel testo riformulato, pubblicato nel resoconto sommario della seduta del 3 marzo 1999.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 11, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 12.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

Viene quindi approvato l'articolo 12, nel testo emendato.

La Commissione, dopo aver autorizzato il Presidente ad apportare al testo le modifiche che si rendessero necessarie in sede di coordinamento formale, conferisce alla relatrice Piloni il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 3362, come emendato, e di proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 79, 125, 207, 924 e 2565.

Il sottosegretario FIORILLO esprime soddisfazione per l'esito dell'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3362**Art. 4.**

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-...) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause.».

4.1

MANFROI

Art. 5.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, da definire d'intesa con le organizzazioni di categorie comparativamente più rappresentative su base nazionale».

5.3

MANFROI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale», con le seguenti: «organizzazioni di categoria rappresentate nei comitati di indirizzo e di vigilanza dell'INPS, dell'INPDAP e dall'INAIL».

5.1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «più rappresentative», con le seguenti: «che ne facciano motivata richiesta».

5.2

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico», con le seguenti: «Lo Stato riconosce e promuove la tutela del lavoro svolto in ambito domestico».

6.2

DI BENEDETTO

Al comma 1, sostituire le parole: «Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico», con le seguenti: «Lo Stato riconosce e promuove la tutela del lavoro svolto in ambito domestico».

6.3

NOVI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, svolta prevalentemente dalle donne,».

6.1

NAPOLI Roberto, RONCONI

Art. 7.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulano apposite convenzioni con l'INAIL ovvero con società di assicurazione per la copertura del rischio infortunistico di invalidità permanente derivante dal lavoro, di cui all'articolo 6, svolto in ambito domestico.

2. Al fine di cui al comma 1 le autorità regionali competenti provvedono all'espletamento di pubbliche gare per la stipula delle convenzioni ivi previste alle condizioni economicamente più vantaggiose.

3. L'onere della corresponsione dei premi è a completo carico delle regioni fino alla concorrenza delle somme stabilite nei propri bilanci.

4. Possono avvalersi dell'assicurazione di cui al comma 1 le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico e che siano in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annui;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annui.

5. Ogni regione redige per l'applicazione della presente legge una apposita graduatoria.

6. Le persone prive dei requisiti di cui al comma 4 possono avvalersi dell'assicurazione di cui al comma 1 con oneri a proprio carico.

7. I limiti di reddito di cui al comma 4 sono aggiornati, con cadenza biennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».

7.10

DI BENEDETTO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulano apposite convenzioni con l'INAIL ovvero con società di assicurazione per la copertura del rischio infortunistico di invalidità permanente derivante dal lavoro, di cui all'articolo 6, svolto in ambito domestico.

2. Al fine di cui al comma 1 le autorità regionali competenti provvedono all'espletamento di pubbliche gare per la stipula delle convenzioni ivi previste alle condizioni economicamente più vantaggiose.

3. L'onere della corresponsione dei premi è a completo carico delle regioni fino alla concorrenza delle somme stabilite nei propri bilanci.

4. Possono avvalersi dell'assicurazione di cui al comma 1 le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico e che siano in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annui;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annui.

5. Ogni regione redige per l'applicazione della presente legge una apposita graduatoria.

6. Le persone prive dei requisiti di cui al comma 4 possono avvalersi dell'assicurazione di cui al comma 1 con oneri a proprio carico.

7. I limiti di reddito di cui al comma 4 sono aggiornati, con cadenza biennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».

7.11

NOVI

Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatoria».

7.4

MANFROI

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono soggette all'obbligo», con le parole: «Possono sottoscrivere l'assicurazione».

7.5

MANFROI

Al comma 3, sostituire le parole: «65 anni», con le parole: «70 anni».

7.1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi fuori dal territorio nazionale.».

7.7

NAPOLI Roberto, RONCONI

Al comma 4, sostituire le parole: «33 per cento», con le parole: «20 per cento».

7.6

MANZI, MARINO

Al comma 4, sostituire le parole: «33 per cento», con le parole: «20 per cento».

7.2

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché quelli che hanno determinato la morte».

7.8

SMURAGLIA

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché quelli che hanno determinato la morte».

7.3

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-... Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Comitato amministrativo del Fondo e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.».

7.9

SMURAGLIA

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.7

DI BENEDETTO

Sopprimere l'articolo.

8.8

NOVI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «9 milioni», con le parole: «15 milioni».

8.3

MANZI, MARINO

Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «9», con la cifra: «12».

8.5

NAPOLI Roberto, RONCONI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

8.1

MANFROI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «18 milioni», con le parole: «30 milioni».

8.4

MANZI, FLORINO

Al comma 2, lettera b), sostituire la cifra: «18», con la cifra: «24».

8.6

NAPOLI Roberto, RONCONI

Art. 9.

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9.

1. La prestazione consiste in un indennizzo per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione

ne della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. L'indennizzo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima vigente per la gestione industriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed è liquidato in capitale ovvero in rendita annualmente rivalutabile ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.».

9.8

NOVI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9.

1. La prestazione consiste in un indennizzo per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. L'indennizzo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima vigente per la gestione industriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed è liquidato in capitale ovvero in rendita annualmente rivalutabile ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.».

9.7

DI BENEDETTO

Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatoria».

9.3

MANFROI

Al comma 1, dopo la parola: «industriale», inserire le parole: «aumentata del 20 per cento».

9.4

MANZI, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1... La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello del definitivo accertamento dei postumi permanenti, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dei postumi medesimi, secondo i criteri di cui alle tabelle nn. 1 e 7, allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del predetto testo unico.».

9.6

SMURAGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... La prestazione consiste in un indennizzo per morte, esente da oneri fiscali, calcolato sulla base della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale.».

9.5

NAPOLI Roberto, RONCONI

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Resta confermata a favore dell'INAIL l'azione di regresso nei confronti degli eventuali terzi responsabili civili dell'infortunio.».

9.2

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... L'assicurato può optare per la liquidazione in una unica soluzione della rendita relativa all'inabilità permanente definita secondo le norme attuariali applicate dall'INAIL. La liquidazione in un'unica soluzione è comunque corrisposta in caso di morte agli eredi legittimi e testamentari.».

9.1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 1, è istituito presso l'INAIL un apposito fondo autonomo speciale con contabilità separata.

2. Non sono consentite anticipazioni di fondi da parte delle gestioni INAIL dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per il ripianamento di eventuali disavanzi di bilancio del fondo di cui al comma 1.».

10.2

DI BENEDETTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 1, è istituito presso l'INAIL un apposito fondo autonomo speciale con contabilità separata.

2. Non sono consentite anticipazioni di fondi da parte delle gestioni INAIL dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per il ripianamento di eventuali disavanzi di bilancio del fondo di cui al comma 1.».

10.3

NOVI

Al comma 2, dopo le parole: «dal presidente», inserire le seguenti: «dell'INAIL, che lo presiede» e, conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

10.4

MONTAGNINO

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale», con le seguenti: «da tutte le organizzazioni di categoria rappresentate nei Comitati di indirizzo e di vigilanza dell'INPS, dell'INPDAP e dell'INAIL».

10.1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-... La copertura dell'eventuale disavanzo di gestione del fondo è a carico del Ministero del tesoro.».

10.5

MONTAGNINO

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le parole: «quattro mesi».

11.1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e».

11.2

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il decreto o i decreti sopraindicati sono emanati entro lo stesso termine di cui al comma 1.».

11.6

SMURAGLIA

Sopprimere il comma 3.

11.3

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Tale modifica del premio assicurativo e dei limiti reddituali è disposta con decreto legislativo ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

11.4

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 5, sostituire le parole: «dal settimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «dal sesto mese dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1 e 2».

11.5

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 12.

Al comma 1, sopprimere le parole: «in lire 22 mila milioni per l'anno 1998».

12.1

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «a lire 2.500 milioni per l'anno 1998,».

12.2

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «a lire 19.500 milioni per l'anno 1998,».

12.3

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

224^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(R048 000, C12^a, 0004^o)

Il presidente CARELLA propone, anche alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, che, acquisita l'autorizzazione del Presidente del Senato, il previsto sopralluogo a Lisbona e Madrid di una delegazione della Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di politiche di contrasto alla tossicodipendenza, si svolga nei giorni dal 6 al 9 aprile 1999.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare.

(Discussione e rinvio)

Il presidente CARELLA comunica che, nella riunione di ieri, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari ha deciso di assegnare

alla Commissione in sede redigente il disegno di legge in titolo, nonché i disegni di legge relativi ai trapianti di midollo osseo: entrambi i provvedimenti sono stati messi all'ordine del giorno dell'Assemblea nella giornata di martedì prossimo.

Il relatore DI ORIO, tenuto conto che l'esame in sede referente del disegno di legge concernente i prelievi e i trapianti di organi e di tessuti è stato concluso dalla Commissione soltanto la scorsa settimana, si rimette alla relazione scritta già presentata.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CAMPUS esprime sconcerto per la decisione di riservare all'Aula del Senato soltanto la votazione finale di un disegno di legge di grande rilevanza, che tocca profondamente la coscienza dei singoli cittadini e dei singoli parlamentari. Non a caso, del resto, il provvedimento è stato oggetto di una discussione assai ampia presso l'Assemblea della Camera dei deputati, cosa che dimostra il carattere non strettamente tecnico delle problematiche evocate. In ragione delle perplessità e riserve già in altra occasione illustrate, il senatore Campus dichiara, a titolo personale, che, qualora la richiesta fosse appoggiata dal prescritto numero di senatori, egli chiederebbe che il disegno di legge sia sottoposto alla procedura normale. Sottolinea infine, nel caso in cui dovesse continuare la discussione in sede redigente, l'esigenza di assicurare un adeguato termine per la presentazione degli emendamenti e tempi di esame di questi ultimi non eccessivamente ristretti.

Il presidente CARELLA, rispondendo al senatore Campus, ricorda come la Commissione abbia, nel corso della legislatura, ampiamente esaminato le problematiche evocate dal disegno di legge in discussione, sia in occasione dell'esame in prima lettura dei due disegni di legge poi accorpati dall'altro ramo del Parlamento, sia durante l'esame in sede referente del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, in riferimento al quale sono stati discussi e votati gli emendamenti presentati. Per quanto concerne i tempi della discussione in sede redigente, fa presente l'esigenza di rispettare la decisione assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, secondo la quale l'Assemblea deve essere posta in condizione di procedere alla votazione finale del disegno di legge nella serata di martedì prossimo.

Il relatore DI ORIO osserva che al di fuori del Parlamento poco si comprendono le problematiche di ordine procedurale richiamate dal senatore Campus, mentre è indubbio che nell'opinione pubblica vi è una grande attesa per l'approvazione del disegno di legge recante la nuova normativa sui prelievi e sui trapianti. Va poi ricordato che la Commissione ha approvato in sede deliberante, in prima lettura, il disegno di legge in materia di organizzazione dei prelievi e dei trapianti, che costituisce almeno il 70 per cento del testo approvato dalla Camera dei deputati, e che anche rispetto al tema della manifestazione di volontà la normativa è rimasta pressoché immutata. Sulla base delle argomentazio-

ni illustrate, invita pertanto il senatore Campus a recedere dalla posizione manifestata.

Il senatore TIRELLI ricorda come già in numerose altre occasioni i senatori della Lega Nord abbiano lamentato – in ciò trovando consensi anche presso altre parti politiche – l'inaccettabile diminuzione del ruolo del Senato, derivante da una situazione che vede spesso questo ramo del Parlamento posto nelle condizioni di non poter modificare i testi legislativi approvati dalla Camera dei deputati. Nel caso specifico, l'altro ramo del Parlamento ha introdotto modifiche non secondarie alla normativa dei trapianti, che mentre si caratterizza per il forte impatto sociale, non richiede peraltro un intervento di riforma con l'urgenza che viene invocata da più parti. Al riguardo va infatti sottolineato come nel Nord del Paese tale urgenza non sia affatto avvertita, visto che il numero dei prelievi e dei trapianti non è inferiore alla media europea, ancorchè potrebbe essere discutibile la circostanza che una parte degli organi prelevati sia poi destinata a trapianti da effettuarsi nel Sud del Paese.

Il senatore MANARA rileva che la stessa complessità della materia implica la necessità che essa venga esaminata dall'Assemblea, anche se la Commissione l'ha più volte esaminata. Si è in realtà in presenza di uno svilimento del ruolo dell'Assemblea del Senato, ridotta a mera sede di registrazione notarile di decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento. Il senatore Manara si dichiara pertanto disponibile a richiedere che il provvedimento in discussione sia sottoposto alla procedura normale.

Il senatore MIGNONE osserva che la decisione di assegnare il disegno di legge in sede redigente costituisce un significativo atto di fiducia politica e un riconoscimento della competenza della Commissione igiene e sanità. Ricorda poi che a distanza di circa trent'anni dal primo tentativo di trapianto in Italia – non a caso non andato a buon fine a causa di problemi di natura legale – non si è ancora riusciti a varare una soddisfacente normativa nel settore, ed esprime l'auspicio che, in considerazione delle pressanti esigenze dei malati in attesa di trapianto, non si dia corso a richieste che avrebbero l'effetto, assolutamente nefasto, di differire l'approvazione del disegno di legge.

Con un breve intervento della senatrice BERNASCONI, si conclude il dibattito sull'ordine dei lavori.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE ANNA, sebbene la riapertura del dibattito in Commissione sembri a suo giudizio assumere accenti tali da far tornare in discussione molti aspetti del provvedimento, ritiene, anche sulla base della conoscenza che gli deriva dalla sua esperienza professionale in materia di trapianti, di non poter che confermare le posizioni espresse in precedenza. Senza dubbio il disegno di legge approvato dalla Camera

dei deputati non può dirsi perfetto, ma è tuttavia opportuno approvarlo definitivamente perchè le soluzioni in esso adottate consentono di risolvere problemi importanti.

Il senatore LA LOGGIA sottolinea il rilievo che il provvedimento in discussione riveste per il Gruppo Forza Italia, al cui interno si sono in proposito manifestate posizioni variegata, pur essendo alla fine stato raggiunto un sostanziale consenso. Nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi svoltasi ieri è stata sottolineata l'urgenza di approvare il disegno di legge ed è stata concordemente valutata in senso positivo la possibilità di assegnarlo in sede redigente alla Commissione, di modo che, dopo una congrua discussione, nella serata di martedì prossimo l'Assemblea proceda alla votazione finale.

Nel giudizio del Gruppo Forza Italia l'aspetto del disegno di legge che suscita maggiori perplessità è quello concernente l'applicazione del meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso informato, nel senso che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non presenta sufficienti elementi di garanzia per quanto riguarda l'esigenza di informare adeguatamente tutti i cittadini, di qualsiasi livello socio-culturale essi siano, in ordine ai temi evocati dalla donazione di organi e tessuti, e di porli nelle condizioni di determinare consapevolmente la propria volontà. L'approvazione di eventuali emendamenti volti a migliorare il testo sotto questo cruciale profilo determinerebbe però un ulteriore ritardo nel varo della riforma, alimentando nuovi dubbi e polemiche. Al fine di contemperare tali opposte esigenze di garanzia e di urgenza, appare quindi preferibile utilizzare il decreto che, ai sensi dell'articolo 5 del testo in discussione, il Ministro della sanità dovrà emanare, al fine di inserire maggiori elementi di garanzia sulla adeguatezza delle informazioni che verranno date ai cittadini, in modo da assicurare la massima conoscenza e consapevolezza da parte di questi ultimi. Illustra quindi il seguente ordine del giorno, diretto ad impegnare il Governo nel senso indicato:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»

premessi:

che l'articolo 5, comma 1, del suddetto provvedimento prevede che il Ministro della sanità, con proprio decreto, detti le disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge;

che è quanto mai necessario che con suddetto decreto vengano stabilite modalità tali da garantire la massima conoscenza e consapevolezza dei cittadini in ordine alla dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti e, contestualmente, che lo Stato utilizzi tutti gli strumenti possibili al fine di permettere e controllare che tale dichiarazione venga di fatto manifestata;

che, pertanto, è opportuno che nel decreto vengano specificati i casi in cui il cittadino viene a contatto con la Pubblica Amministrazione – quali, ad esempio, richiamo alla leva, iscrizione a corsi scolastici o universitari, emissione di libretti sanitari, presentazione del Modello 740 o 101, iscrizione all'anagrafe – che possono essere strumenti per operare il controllo da parte dello Stato dell'avvenuta dichiarazione o occasione di sollecito alla manifestazione di volontà;

che è altresì necessario che anche il Parlamento operi un controllo sull'operato del Governo in ordine alla elaborazione di tali disposizioni;

impegna il Governo

a sottoporre il suddetto decreto, prima della sua emanazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari ed, altresì, che in esso vengano specificati i casi e gli strumenti idonei a permettere che venga garantita la massima efficacia della legge.

0/55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B/1/12 LA LOGGIA, TOMASINI, DE ANNA

Il senatore BRUNI, pur dichiarandosi sorpreso per l'assegnazione del provvedimento in sede redigente, esprime soddisfazione perchè tale soluzione procedurale può consentire di abbreviare i tempi per la definitiva approvazione di un disegno di legge che, nell'interesse di tanti malati in attesa di trapianto, deve essere realizzata a tutti i costi. Ancorchè nel testo approvato dalla Camera dei deputati vi siano già indicazioni utili nel senso richiesto dal senatore La Loggia, ed in generale tale testo debba essere giudicato sufficientemente garantista, non può essere certamente posta in discussione la necessità di assicurare la massima informazione ai cittadini e pertanto sembra opportuno che il Governo accetti l'ordine del giorno presentato.

Il senatore MANARA ricorda in primo luogo che, a giudizio della Lega Nord, il meccanismo del silenzio-assenso, sia pure informato, è sostanzialmente lesivo dei diritti costituzionali dei cittadini, anche perchè sarà assai difficile realizzare concretamente ed in modo capillare l'informazione prevista dal disegno di legge, ed è altresì assai dubbio che per il tramite del decreto ministeriale tale esigenza possa essere soddisfatta. Il provvedimento si caratterizza inoltre per un eccessivo centralismo, giacchè la creazione del Centro nazionale per i trapianti si risolverà in un rafforzamento dell'apparato burocratico che avrà la conseguenza di deprimere l'efficienza e l'efficacia dei servizi che attualmente vengono resi dai centri regionali e interregionali in funzione. Al riguardo va infatti ricordato che, almeno per quanto riguarda il Nord del Paese, tali centri operano in modo soddisfacente, sia per quanto riguarda la reperibilità degli organi che per quanto concerne il numero degli interventi programmati. Ulteriori riserve e perplessità, anche di carattere costituzionale, suscita l'articolo 23, che detta un

regime transitorio quanto mai discutibile senza peraltro ancorarlo ad un termine sufficientemente puntuale.

Il senatore TIRELLI critica la decisione di accorpate in un unico testo i due disegni di legge approvati in prima lettura dal Senato: sarebbe stato infatti assai più corretto procedere in sede deliberante per quanto concerne la parte della normativa sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti ed invece consentire che la parte riguardante la dichiarazione di volontà fosse approfonditamente discussa in Assemblea. Al di là degli emendamenti che la Lega Nord si riserva di presentare su aspetti specifici, alcune incongruità di fondo del disegno di legge – che comunque non riveste alcun carattere di urgenza, poichè esiste già una normativa vigente in materia – devono comunque essere sottolineate. In primo luogo il suo carattere centralistico, particolarmente criticabile ove si affida al Ministero della sanità l'intera competenza in materia di informazione: in proposito se non può essere messa in discussione l'esigenza di diffondere la cultura della donazione, sarebbe stato senza dubbio preferibile affidare agli enti locali territoriali maggiori competenze, riservando al Ministero il solo coordinamento. Anche gli aspetti finanziari del provvedimento non appaiono adeguati, mentre poco chiara e fonte di sicure confusioni risulta la formulazione dei commi 3 e 5 dell'articolo 4. Da ultimo, suscita sconcerto l'articolo 23, recante disposizioni transitorie, il cui negativo effetto psicologico sui cittadini è già tale da rendere concreto il timore che l'effetto complessivo della nuova disciplina non sarà affatto quello di aumentare il numero dei prelievi. Nel preannunciare il suo voto contrario, pertanto, il senatore Tirelli dichiara che la sua parte politica si impegnerà in ogni modo per migliorare il testo in discussione.

Intervenendo a titolo personale, il senatore CAMPUS, nel rivendicare le proprie esperienze culturali e professionali a favore dell'attività di trapianto, si dichiara sconcertato per l'iter eccessivamente affrettato che si è deciso di imporre al disegno di legge. Si ha l'impressione di essere in presenza della ricerca più di un mero effetto annuncio che non del serio e meditato sforzo di varare una buona legge. In realtà si corre così il rischio di ingenerare una crudele illusione nei malati in attesa di trapianto, giacchè la concreta applicabilità delle nuove norme è rimandata ad un futuro alquanto incerto, stante in particolare l'attuale gravissima insufficienza dell'apparato informativo del settore sanitario.

I malati avrebbero invece bisogno di una legge che non spaventi o demotivi i potenziali donatori e non penalizzi irragionevolmente i medici che effettuano i prelievi e i trapianti, i quali vengono invece esposti – ai sensi delle disposizioni contenute nel disegno di legge – al rischio di incorrere in sanzioni penali per l'omissione di atti burocratici che a loro non competono nel modo più assoluto. In conclusione, il senatore Campus sottolinea l'esigenza di non approvare sotto la spinta di una affrettata emotività un testo insufficiente, che invece si avrebbe tutto il tempo per migliorare.

La senatrice BERNASCONI, nel richiamare le critiche da lei in precedenza espresse in relazione alla prima parte del disegno di legge, fa presente che la materia dei prelievi e dei trapianti, i quali vengono effettuati in Italia sin dal 1969, è attualmente regolata da ben cinque leggi – rispettivamente relative al trapianto da vivente, al trapianto di organi da cadavere, all'accertamento della morte, all'accreditamento delle strutture e al prelievo e trapianto di cornea – in virtù delle quali, almeno nelle regioni in cui il Servizio sanitario funziona in maniera migliore, il numero dei trapianti realizzati negli ultimi anni è in costante aumento. Rispetto a tale situazione, l'approvazione del disegno di legge in discussione crea il rischio di determinare un regresso: basti al riguardo considerare, a titolo di esempio, che la normativa in oggetto non avrebbe consentito il prelievo e il trapianto degli organi del piccolo Nicholas Green, la cui vicenda, come è noto, ha certamente contribuito a modificare in positivo la cultura della donazione in Italia.

Il senatore MONTELEONE fa presente che lui personalmente e la maggioranza dei senatori di Alleanza Nazionale è favorevole al disegno di legge, in ordine al quale tuttavia, con riferimento ad alcuni aspetti di carattere squisitamente etico, non può non essere lasciata ai singoli parlamentari libertà di coscienza. Nel prendere quindi atto della decisione della Conferenza dei Capigruppo di assegnare il provvedimento in sede redigente alla Commissione, in quanto funzionale all'obiettivo, condiviso dalla sua parte politica, di favorirne la tempestiva approvazione, esprime peraltro qualche perplessità al riguardo, poichè in tal modo non si è consentito ad alcuni senatori di far sentire la propria voce nell'Assemblea del Senato. Ricorda poi come la sua parte politica abbia sempre sottolineato l'importanza che un'adeguata informazione dei cittadini riveste per la diffusione di una cultura solidaristica favorevole alla donazione di organi e tessuti, ed auspica che il ritardo accumulato sotto questo profilo possa essere in qualche modo recuperato.

Il presidente CARELLA dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CAMPUS ed il senatore TIRELLI, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12 di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
(A008 000, C23ª, 0014ª)

Il presidente BEDIN comunica che, essendo entrate in vigore, la scorsa settimana, le modifiche apportate al Regolamento del Senato, il foglio firme non sarà più esposto salvo che per le sedute in cui è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Giunta. In occasione della prima votazione successiva alla chiusura della discussione generale su ciascun atto all'ordine del giorno sarà comunque accertata d'ufficio la presenza del numero legale.

IN SEDE CONSULTIVA

(3693) DE LUCA Athos e PIERONI. – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile*
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Giunta il relatore LO CURZIO che si sofferma anche sull'attività svolta dalla Commissione speciale sull'infanzia in materia di tutela dei minori e su talune iniziative audiovisive sullo stesso argomento promosse dalla RAI su sollecitazione dell'8ª Commissione. La questione dell'eliminazione dello sfruttamento minorile in settori quali l'industria tessile e dell'abbigliamento è stata oggetto, in particolare, di importanti iniziative assunte da organizzazioni non governative, quali la Fondazione Rugmark, con campagne condotte in paesi come l'India e il Nepal nei quali è ravvisabile la presenza di tale grave violazione dei diritti dell'uomo.

Il suddetto provvedimento, all'esame della 10ª Commissione permanente, analogamente al disegno di legge n. 3406 esaminato dalla

Giunta lo scorso settembre, è volto ad istituire un sistema di certificazione dei prodotti ottenuti senza l'intervento di manodopera infantile, ad adesione volontaria e da realizzarsi mediante istituzione di un albo nazionale e la concessione di un marchio di conformità sociale. Gli obiettivi da esso perseguiti trovano corrispondenza negli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione del 15 maggio 1997 la quale, oltre ad esprimere apprezzamento e sostegno per le suddette campagne condotte dalle organizzazioni non governative, invitava la Commissione europea ad elaborare una direttiva sull'etichettatura sociale dei prodotti tessili. L'oratore osserva, tuttavia, come al riguardo non sia stata assunta alcuna iniziativa legislativa dall'Esecutivo comunitario.

Illustrando la normativa comunitaria sui marchi il relatore rileva che né la direttiva 89/104/CEE, né il regolamento (CEE) n. 40/94 recano disposizioni su marchio ed etichettatura sociale disciplinando il settore dei marchi solo per quanto attiene la circolazione del prodotto oggetto di marcatura in ambito comunitario e ferme restando le competenze degli Stati membri in materia.

La direttiva 98/34/CE e le altre direttive sulle regolamentazioni tecniche prevedono tuttavia l'obbligo, da parte degli Stati membri, di attivare una procedura d'informazione alla Commissione europea in caso di adozione di regolamentazioni tecniche tra le quali rientrano anche, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva, la marcatura e l'etichettatura dei prodotti. Benché l'etichettatura sociale non possa essere ricompresa, in senso letterale, nel novero delle specificazioni e regolamentazioni tecniche soggette all'obbligo di notifica, considerando la giurisprudenza particolarmente rigorosa della Corte di giustizia sarebbe opportuno chiedere alla Commissione di merito di verificare se le disposizioni del provvedimento in titolo debbano essere comunicate alla Commissione europea.

Esprimendo quindi un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in titolo, e con le osservazioni suddette, il relatore Lo Curzio sottolinea infine l'esigenza che la Giunta assuma un'iniziativa nella sede appropriata per sostenere la proposta del Parlamento europeo volta all'adozione di una direttiva che disciplini il marchio sociale a livello europeo.

Il presidente BEDIN rileva come le considerazioni espresse sul disegno di legge in titolo possano valere anche per altri provvedimenti analoghi, all'esame della 10^a Commissione e non assegnati alla Giunta, ed apre il dibattito.

Il senatore BORTOLOTTO ringrazia il relatore per l'interessante e partecipata esposizione e sottolinea il proprio apprezzamento per il disegno di legge in esame, necessario nonostante il fatto che una convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1973 vieti lo sfruttamento della manodopera minorile. L'oratore si chiede al riguardo se sia legittimo che intese di carattere economico e commerciale – che non consentono l'introduzione di disposizioni più restrittive sulla circolazione di beni prodotti con lavoro minorile – prevalgano sulla salvaguardia

dei diritti umani. In merito alla proposta di elaborare una direttiva comunitaria sulla materia sarebbe pertanto opportuno non limitarsi alla questione del marchio sociale bensì prevedere un divieto alla circolazione dei suddetti prodotti, divieto peraltro conforme con talune convenzioni internazionali vigenti.

Il senatore MUNGARI, rilevando che nella Commissione industria è stato elaborato un testo unificato, condivide il giudizio che lo sfruttamento del lavoro minorile, peraltro vietato in Italia, leda la moralità e la dignità umana, ma esprime le proprie perplessità sull'idoneità del provvedimento in esame ad impedire una pratica così deplorabile. Tale legge, infatti, introduce una sorta di *moral suasion* priva di efficacia sanzionatoria. Viene prevista infatti la facoltà di iscrizione all'albo per i prodotti fabbricati senza ricorso allo sfruttamento minorile senza precisare alcun obbligo o effetto sanzionatorio - caratteristica che inficia l'impostazione tecnico-giuridica del provvedimento - pregiudicando nel contempo le condizioni di competizione per quelle imprese per le quali sia difficile accertare se nel ciclo produttivo sia intervenuto o meno l'impiego di manodopera minorile. Al riguardo occorre verificare se gli effetti prodotti sul mercato dalle suddette disposizioni - che assumono peraltro un carattere impreciso in quanto non vincolante - non contrastino con le norme sulla concorrenza del Trattato sulla Comunità europea. Nell'ambito della Commissione di merito, peraltro, il rappresentante del Ministero per il commercio estero ha precisato che la normativa internazionale non contempla, a tale proposito, alcuna restrizione in materia commerciale.

L'oratore condivide infine l'opportunità di una direttiva europea su tale materia, iniziativa oggetto di un suo specifico intervento in occasione dell'ultima Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC).

La senatrice DANIELE GALDI sottolinea l'esigenza di tener conto dei vari aspetti della problematica in esame. I paesi in via di sviluppo, in particolare, non sono disposti a rinunciare al lavoro minorile per essere più competitivi sui mercati internazionali. In occasione della Conferenza interparlamentare di Mosca del settembre 1998, infatti, la sua proposta volta ad inserire lo sfruttamento dei minori fra i crimini contro l'umanità perseguiti dal Tribunale internazionale per i diritti umani è stata apprezzata dagli Stati europei occidentali ma non da quelli in cui viene utilizzato il lavoro minorile.

Tenendo conto, pertanto, che le misure recate dal disegno di legge in esame non sono risolutive ma possono produrre un effetto deterrente, è necessario prendere atto dell'esigenza di promuovere anche uno sviluppo culturale. Provvedimenti come quello in titolo sono condivisibili, quindi, unitamente ad altri strumenti, quali la presenza di un'articolata rete di servizi sociali sul territorio, volta a verificare il rispetto del divieto di sfruttamento del lavoro minorile vigente in Italia. Illustrando l'attività svolta in tale ambito dalla Commissione speciale sull'infanzia, l'oratore sottolinea infine l'importanza del monitoraggio della scolariz-

zazione e dell'apprendimento, i cui problemi possono costituire degli indici di ben più gravi fenomeni di degrado quali la tossicodipendenza, la prostituzione e il lavoro minorile.

Il senatore MANZI, condividendo le considerazioni della senatrice Daniele Galdi e di altri oratori, sottolinea l'esigenza di porre una distinzione tra la verifica del rispetto degli obblighi di legge in Italia e la questione, ben più complessa, dei rapporti con i paesi in via di sviluppo, che si oppongono ai tentativi di bloccare il lavoro minorile in quanto lo ritengono necessario per le loro economie. Da tale punto di vista un provvedimento come quello in esame potrebbe essere utile per produrre, attraverso un orientamento dei consumatori, un più indiretto effetto di persuasione sui paesi produttori che utilizzano il lavoro minorile. A tale riguardo è necessario svolgere un'azione culturale anche nell'ambito delle relazioni internazionali.

Il senatore TAPPARO, rilevando come l'evoluzione tecnologica dei prodotti e dei cicli di produzione comporti la frammentazione dell'attività delle imprese - che tendono a dislocare all'estero le varie fasi della produzione, alcune delle quali, per le mansioni più povere, possono comportare l'impiego di manodopera minorile - sottolinea come la realizzazione di controlli più efficaci possa determinare nel contempo la repressione dello sfruttamento del lavoro minorile ed un proficuo impulso alle imprese a rendersi competitive attraverso l'innovazione tecnologica. Nella moderna realtà industriale, infatti, la competitività può essere assicurata solamente dall'innovazione e dall'aumento della qualità dei prodotti laddove, talune aziende, permangono in settori tradizionali dove i margini di competizione con le aree di produzione a basso costo, quali i paesi del Sud-Est asiatico, sono sempre più ridotti.

Osservando come gli ispettori del Ministero del lavoro dovrebbero pertanto svolgere dei controlli più rigorosi l'oratore ritiene utili anche provvedimenti come quelli in titolo, che producono una sorta di sanzione morale. Un'azione di tipo culturale, peraltro, sarebbe utile anche in altri campi: una maggiore attenzione dei consumatori sull'acquisto di prodotti di dubbia provenienza, infatti, potrebbe determinare degli effetti benefici in termini di riduzione della cosiddetta microcriminalità.

Rilevando come le sanzioni morali non siano tuttavia decisive il senatore Tapparo osserva che ulteriori adempimenti su tale materia potranno conseguire all'imminente elevazione dell'obbligo formativo a diciotto anni.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, rilevando come il senatore Tapparo abbia colto i tratti essenziali del processo di globalizzazione, osserva che è necessario evitare che la campagna contro il lavoro minorile si trasformi in una forma ipocrita di colonialismo, volto sostanzialmente a frenare la crescita economica dei paesi in via di sviluppo. Il problema non può che essere affrontato facendo corrispondere a ciascuno aiuto l'eliminazione di talune forme di sfruttamento e rinunciando invece all'assunzione di retorici atteggiamenti pedagogici e moralisti.

Il relatore LO CURZIO sottolinea come l'adozione di un'iniziativa che riguarda aspetti morali e la tutela dei diritti umani costituisca un problema più difficile che non la soluzione di difficoltà economiche e occupazionali e ribadisce l'esigenza di tener conto dei vari livelli della questione: nazionale, con il parere sul provvedimento all'esame della decima Commissione, europeo ed internazionale.

Il presidente BEDIN, ricordando le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea a proposito di altre materie per il mancato rispetto della normativa comunitaria sull'etichettatura, sottolinea l'importanza, sotto il profilo delle competenze della Giunta, di segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di verificare con il Governo se il provvedimento in titolo non rientri nel campo di applicazione degli obblighi di notifica, onde assicurarne un'applicazione al riparo da eventuali procedure contenziose. In occasione dell'esame della relazione semestrale sul procedimento normativo comunitario la Giunta potrà chiedere inoltre al Governo di intervenire in sede comunitaria per sostenere l'elaborazione di una specifica direttiva nonché, come proposto dal senatore Vertone Grimaldi, affinché siano assunte opportune iniziative nell'ambito della politica europea di cooperazione allo sviluppo.

Essendo stato verificato il numero legale prescritto, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

indi del Vice Presidente

Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B40^a, 0045^o)

Su proposta del Presidente, la Commissione procede all'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare come primo punto il disegno di legge C. 5601.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disegno di legge:

(C. 5601) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame mira a dare attuazione a una delle direttive parlamentari contenute nel DPEF 1998-2000, che impegnava il Governo a ridefinire il quadro normativo dei processi di privatizzazione, restituendo alle Camere la loro funzione di indirizzo e verifica. Si affronta dunque il vasto tema delle privatizzazioni, che presenta aspetti molto articolati e complessi e che, in senso lato, ha investito, a partire dal 1990, l'intero assetto organizzativo e strumentale delle amministrazioni pubbliche, riguardando – di volta in volta – i beni pubblici (articolo 9 della legge n. 537 del 1993), gli enti pubblici (istituzionali, del settore creditizio, nonché gli

enti pubblici economici, le partecipazioni statali e le aziende autonome), i rapporti giuridici (il pubblico impiego), i servizi pubblici locali (articolo 22 della legge n. 142 del 1990) e le attività private. Il Presidente rileva che oggi le privatizzazioni non costituiscono un mero strumento di abbattimento del debito pubblico, ma soprattutto una precisa opzione tendente ad accrescere i livelli di efficienza dell'intero sistema-paese, anche in relazione all'assetto economico previsto dalla Comunità europea. A questo proposito egli sottolinea che la Comunità non è di per sé contraria al mantenimento di monopoli aventi carattere di servizi pubblici essenziali, ma li sottopone a una puntuale verifica di compatibilità con gli attuali obiettivi comuni.

Passando, quindi, all'esame del testo, il Presidente riferisce che il disegno di legge, che consta di un articolo unico composto di dodici commi, conferisce al Governo una delega – di durata semestrale per la fase principale e di un ulteriore biennio per la fase integrativa e correttiva – per l'elaborazione di un testo unico, che dovrà prevedere una disciplina generale per tutte le fattispecie di privatizzazione e una parte speciale riguardante i singoli settori. Sono definiti, oltre agli aspetti procedurali, i principi generali della delega (comma 5), fra cui spicca quello della promozione delle dismissioni da parte dello Stato (lettera a) «al fine di introdurre un maggiore grado di concorrenza nei mercati e di rafforzare il ruolo dei privati che operano sul territorio nazionale nello specifico settore produttivo o in settori collegati». I commi 6 e 7 disciplinano la procedura della cosiddetta privatizzazione formale, cioè la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni, mentre il comma 8 concerne la privatizzazione sostanziale, cioè la dismissione delle partecipazioni statali. I commi 9 e 10 prevedono, in caso di incompatibilità con la normativa comunitaria, l'abrogazione delle disposizioni che attribuiscono poteri speciali allo Stato in caso di privatizzazione (*golden share*). Il comma 12, infine, prevede per le amministrazioni non statali l'adeguamento, entro un anno, alla normativa che sarà introdotta con il testo unico.

Per quanto concerne le competenze della Commissione, il Presidente osserva che gli aspetti più rilevanti attengono alla disciplina di principio che dovrebbe costituire la cornice entro cui operano le politiche di privatizzazione delle regioni, che possono istituire aziende pubbliche regionali e farsi promotrici di società per azioni a prevalente partecipazione regionale (come le finanziarie regionali). In tale settore, che afferisce alla materia «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione», le regioni a statuto ordinario sono titolari di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, mentre le regioni ad autonomia differenziata sono titolari di potestà legislativa primaria in virtù dei rispettivi statuti di autonomia. Pertanto, appare necessario che siano rispettate tali sfere di autonomia, pur nell'esigenza dell'osservanza del quadro normativo comunitario. Naturalmente, la delega investe anche la disciplina dei servizi pubblici locali, per la quale sono attualmente all'ordine del giorno della Commissione, per il parere alla 1ª Commissione del Senato, tre disegni di legge di riforma del settore di iniziativa del Governo (S. 1388-ter), nonché dei senatori De Be-

nedetti (S. 3295) e Magnalbò (S. 3448). Al riguardo, il Presidente ricorda che, nel quadro delineato dalla legge n. 142 del 1990, l'esercizio dei servizi pubblici può avvenire con strumenti pubblicistici e con società di capitali a prevalente capitale pubblico locale. A seguito della legge n. 498 del 1992 e del regolamento attuativo n. 533 del 1996 si è recentemente consentita la gestione dei servizi pubblici locali anche a società miste a partecipazione pubblica minoritaria. Il Presidente fa, infine, presente che la legge n. 127 del 1997 ha semplificato le procedure di trasformazione delle aziende speciali in società, con una serie di disposizioni fatte ora salve dal comma 7 dell'articolo unico del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Disegno di legge:

(S. 3847) Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario

(Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, riferisce che il decreto-legge all'esame della Commissione costituisce in sostanza l'estrapolazione dell'articolo 1 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 del disegno di legge atto Camera 5687, recante «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», il cui iter inizia oggi in sede referente alla Commissione agricoltura della Camera con procedura d'urgenza. Quanto al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43 del 1999, il relatore, premesso che sullo stesso la Commissione affari costituzionali del Senato ha espresso parere favorevole, osserva che esso rappresenta una normativa di transizione, necessaria ed urgente per chiudere le tre campagne lattiere dei periodi 1995-1998, riportando l'Italia nell'ambito della normativa comunitaria e dando così attuazione ad un preciso impegno che era stato assunto con la Comunità europea nel 1994. Dopo aver sottolineato che per la Commissione presenterà senz'altro maggior interesse il già citato disegno di legge C. 5687, nel quale si ritrova una specifica disposizione (l'articolo 3) che disciplina le competenze delle regioni, il relatore passa all'esame del testo del decreto-legge, rilevando come in esso vengano stabiliti termini certi per la chiusura delle compensazioni relative ai periodi dal 1995 al 1998. Si sofferma, in particolare, sul comma 16, che prevede la rateizzazione in un triennio del pagamento del superprelievo, nonché sul comma 21, concernente la redistribuzione delle quote rese disponibili a seguito degli accertamenti effettuati. Al riguardo egli è dell'avviso che debba essere maggiormente dilazionato il pagamento del prelievo, che dovrebbe essere portato a dieci anni, ovvero a un triennio per ogni periodo fino ad un massimo di nove anni. Inoltre, ritiene opportuno che nella riattribuzione delle quote resesi disponi-

bili si debba prestare particolare attenzione ai produttori che hanno ricevuto il taglio della quota B. In conclusione, propone di esprimere parere favorevole con le due predette osservazioni.

Il Presidente Mario PEPE afferma di condividere la proposta di parere, nella quale è opportuno evidenziare che la normativa in esame ha carattere transitorio in attesa della regionalizzazione dell'intero sistema delle quote.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) avanza il dubbio che un'eccessiva rateizzazione si ponga in contrasto con la normativa comunitaria e rileva che essa comporta comunque un onere aggiuntivo a carico dello Stato.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), in riferimento a quanto rilevato dal senatore Andreolli, osserva che la proposta di una più ampia rateizzazione, oltre a presentare analogia con quanto recentemente accaduto in materia di contributi agricoli unificati, costituirà materia di trattativa con la Comunità europea.

Con l'astensione del senatore Giorgio BORNACIN (AN), la Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, del relatore.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disegno di legge:

(C. 5619) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999

(Parere alla XIV Commissione della Camera dei deputati) (Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole con condizione ed osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, iniziato nella seduta del 3 marzo scorso.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, sottopone la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5619, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999»,

sottolineata l'opportunità di introdurre elementi di rafforzamento e di verifica del grado di partecipazione delle regioni alle fasi ascendente e discendente del processo normativo comunitario,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia abrogato l'articolo 12 della legge n. 25 del 1999 (legge comunitaria 1998);

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di verificare l'effettiva partecipazione delle regioni alla fase ascendente del processo normativo comunitario si ritiene opportuno che nella relazione semestrale al Parlamento di cui all'articolo 7 della legge n. 86 del 1989 il Governo fornisca i dati relativi all'esercizio da parte delle regioni della facoltà - prevista dall'articolo 14, 2° comma, 2° periodo della legge n. 128 del 1998 - di inviare osservazioni sui progetti di atti normativi comunitari;

b) al fine di verificare l'effettiva partecipazione delle regioni alla fase discendente del processo normativo comunitario si ritiene necessario che nella relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria (articolo 2, 3° comma, della legge n. 86 del 1989) si dia conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie con l'indicazione dei dati previsti dall'articolo 9, comma 2-*bis* della legge n. 86 del 1989;

c) con riferimento all'articolo 2, 1° comma, lettera g, si ribadisce il giudizio negativo - già espresso in sede di esame della legge comunitaria 1995-1997 - in ordine alla fungibilità ivi stabilita tra fonti diverse (legge comunitaria e legge delegata) in ordine all'individuazione dei principi non derogabili con legge regionale».

Dopo dichiarazione di voto favorevole del deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), la Commissione approva la proposta del relatore di parere favorevole con condizione ed osservazioni.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0094^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di una proposta di delibera relativa alle Tribune referendarie (rel. Falomi)

(Esame e rinvio)
(R050 001, B60^a, 0028^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ricorda che nella giornata di venerdì 5 marzo scorso il relatore, senatore Falomi, ha fatto pervenire una proposta di delibera riferita all'argomento in titolo, che è stata trasmessa a tutti i componenti la Commissione, assieme all'indicazione del termine per presentare eventuali emendamenti. Entro il termine sono pervenuti ventuno emendamenti. Se non vi sono obiezioni la Commissione esaminerà preventivamente, come è ormai consuetudine, ciascuna delle proposte emendative, approvando successivamente il testo della delibera (che ha contenuti di indirizzo alla concessionaria del servizio pubblico) nel suo insieme, come eventualmente modificato.

Rende inoltre noto alla Commissione che nella giornata di oggi ha informalmente incontrato, assieme al relatore, una rappresentanza del

Comitato promotore del referendum cui la è riferita la proposta. Nell'incontro sono state rappresentate varie esigenze, che il relatore ritiene di dover rappresentare alla Commissione, anche attraverso la presentazione di ulteriori proposte di modifica. Tutti i testi sono pubblicati in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore Antonio FALOMI (DS), *relatore*, illustra i contenuti della proposta, che si richiama direttamente al provvedimento approvato in occasione dei referendum del 1997. In quella occasione, la delibera della Commissione fu inoltre oggetto di un ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale, avanzato dai comitati promotori di alcuni quesiti. Esso si concluse con la sentenza numero 49 del 1998, che confermava la legittimità dell'operato della Commissione.

Si sofferma quindi, a sua volta, sull'incontro avuto con la rappresentanza del Comitato promotore dell'attuale referendum. In esso sono emerse varie esigenze: quella di conferire data certa all'inizio delle tribune referendarie, e di precisare il numero delle trasmissioni che la Rai predisporrà; quella di meglio individuare la tipologia di trasmissioni diverse dalle Tribune che, pur non essendo direttamente interessate alla dialettica tra i sostenitori delle opposte indicazioni di voto, devono tuttavia tenere conto dell'esistenza della campagna referendaria; ed altre puntualizzazioni, di carattere più specificamente logistico.

Personalmente, egli non intende sostenere aprioristicamente le richieste del Comitato promotore, ma ritiene sia opportuno, e da parte sua pertanto doveroso, sottoporre le questioni prospettate alla valutazione della Commissione. Per tale ragione, ha predisposto gli emendamenti ai quali il Presidente ha fatto prima riferimento: essi non presuppongono tutti, necessariamente, la sua convinta adesione alle soluzioni proposte, ma costituiscono uno strumento tecnico per consentire alla Commissione la valutazione di tutti i problemi emersi, anche tenendo conto della circostanza che il termine per proporre emendamenti è già scaduto.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore Stefano PASSIGLI (DS), in riferimento al solo articolo 1 della bozza di delibera, illustra i suoi emendamenti nn. 1.1 e 1.5, con i quali intende consentire la partecipazione alle Tribune, a sostegno delle ragioni del sì, anche nei confronti di altri organismi rappresentativi delle forze sociali interessate, che non possono trovare rappresentanza nel Comitato promotore del referendum. Ritira, peraltro, gli emendamenti riferiti alla previsione di spazi autonomi per comitati per l'astensione, che potrebbero in futuro costituirsi: si tratta, precisamente, degli emendamenti n. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.7.

Non condivide, tuttavia, la scelta del relatore di tradurre in emendamenti tutte le osservazioni e le esigenze prospettate dal Comitato promotore nell'incontro di poc'anzi, benchè alcune di tali proposte siano nel merito condivisibili. Nel ricordare che in passato ebbero luogo altri

incontri con i comitati promotori di referendum, e che la prassi di incontrare i rappresentanti delle forze interessate deve considerarsi sicuramente positiva, ritiene che il merito di alcune proposte determinerebbe, se esse fossero accolte dalla Commissione, una obiettiva esagerazione. Neppure in occasione delle consultazioni del 1995 e del 1997, che prevedevano un numero rilevante di quesiti, fu disposta la trasmissione di un numero così rilevante di Tribune.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U) condivide pienamente le considerazioni del senatore Passigli, e pertanto vi si associa senza riserve.

Il senatore Massimo BALDINI (FI) comprende e condivide l'esigenza che ha spinto il relatore a tentare di rappresentare alla Commissione, in modo quanto più celere ed efficace, le esigenze del Comitato promotore: non ritiene però che la strada prescelta per venire incontro a tali esigenze sia opportuna. Essa dà infatti la sensazione di aver prestato ascolto, indipendentemente dalle reali intenzioni del relatore e del Presidente, ad una sola delle parti in causa, e determina conseguentemente uno sbilanciamento oggettivo dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione. Se in seguito una analoga richiesta dovesse pervenire anche da parte di un comitato per il no, il relatore non potrebbe esimersi dal tradurre integralmente le richieste da esso avanzate in altrettanti emendamenti da sottoporre alla Commissione.

Nel manifestare consenso con la sostanza di alcune delle proposte emendative avanzate dal deputato Paissan, auspica che non siano invece accolti gli emendamenti che anticipano le date previste per la costituzione dei comitati del no e per la presentazione, da parte loro, della richiesta di fruire delle Tribune. I nuovi termini sono difatti così esigui che ne conseguirebbe l'esclusione di fatto di tali Comitati.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, fa presente di aver personalmente patrocinato l'incontro tra il relatore e la rappresentanza del Comitato promotore, e di avervi preso anch'egli parte: aveva difatti ricevuto una formale richiesta in tal senso, alla quale, ritiene, anche considerando precedenti della Commissione, doveva necessariamente dar corso. Altra cosa può essere la valutazione del merito delle considerazioni svolte dal Comitato promotore: egli non poteva sottrarsi ad una specifica richiesta di un incontro, né subordinarla, in nome di una malintesa interpretazione dei criteri di parità di trattamento, ad un analogo incontro con i sostenitori dell'opposta indicazione di voto.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) ritiene che la delegazione del Comitato promotore abbia dimostrato nell'incontro, del quale ha potuto seguire le ultime battute, una inopportuna aggressività. La Commissione dovrebbe rappresentare una stanza di compensazione politica delle varie esigenze sottese ad ogni provvedimento: permane quindi l'opportunità di porre anche i comitati per il no nella condizione di esprimere le loro valutazioni. Aggiunge la considerazione che il testo della proposta origina-

ria del relatore, diffuso già da qualche giorno, poteva essere conosciuto anche all'esterno della Commissione, e determinare, se non certamente aspettative legittime, comunque un certo grado di affidamento sui tempi delle formalità richieste per la partecipazione alle Tribune.

Il senatore Carlo ROGNONI (DS) invita la Commissione a non immaginare l'esistenza di ipotetici conflitti di interesse dietro gli interventi che ciascuno svolge: ognuno potrebbe astrattamente esserne portatore, ed invece l'iniziativa del Comitato promotore del *referendum*, e la conseguente presentazione «tecnica» di emendamenti, ha rappresentato l'unico modo per illustrare le esigenze di tale comitato nella sede della Commissione plenaria. Essi devono essere valutati con serenità, con attenzione alle esigenze di merito: per esempio, la proposta di anticipazione delle date di cui all'articolo 2 della bozza di delibera non appare realisticamente praticabile.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) invita il relatore ad esprimersi sul merito di ciascuno degli emendamenti, presentati quale espediente tecnico per informare la Commissione delle esigenze emerse nell'incontro di poco fa. Formula inoltre dubbi sulla ammissibilità degli emendamenti che prevedono l'esistenza di più comitati per il sì: essi sembrano contrastare con le disposizioni di legge che individuano, oltre ai gruppi parlamentari, il solo comitato promotore quale soggetto legittimato a prender parte alle varie forme di campagna referendaria.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, in riferimento all'ultima considerazione del senatore Semenzato, fa presente di essersi anch'egli posto il problema in sede di valutazione di ammissibilità degli emendamenti, ma di ritenere che il profilo ora sottolineato riguardi il loro merito, piuttosto che la loro ammissibilità.

Il senatore Antonio FALOMI (DS), *relatore*, ribadisce il ruolo «tecnico» che intendevano avere gli emendamenti da lui sottoscritti, e si richiama alle ulteriori considerazioni in precedenza svolte da lui e dal Presidente. Aggiunge che il Comitato promotore dei *referendum*, è un soggetto specificamente individuato dalla normativa vigente, distinto dalle altre formazioni sociali che possono avere interesse al quesito referendario, e dotato di un ruolo che ha profili di rilevanza costituzionale.

Sulle altre proposte emendative presentate, rappresenta dubbi circa la possibilità di prevedere una pluralità di comitati per il sì. I relativi precedenti si riferiscono difatti alla delibera assunta in occasione delle consultazioni referendarie del 1995: era all'epoca vigente il decreto legge n. 83/1995, più noto come «decreto della *par condicio*», che specificamente si riferiva alle forze sociali interessate alle due opposte indicazioni di voto, ma che in seguito è tuttavia decaduto senza essere stato convertito in legge. Inoltre, ammettere ulteriori sostenitori del sì, in aggiunta ai comitati promotori, comporterebbe la necessità di risolvere un ulteriore problema: il tempo ad essi riservato dovrebbe considerarsi ag-

giuntivo rispetto a quello del comitato promotore (con possibile squilibrio rispetto ai tempi riservati al no), o dovrebbe essere quest'ultimo comitato a «cedere» agli altri parte del suo tempo (con detrimento della sua posizione giuridicamente privilegiata)?

In riferimento alla necessità di individuare il numero delle Tribune riservate ai confronti tra il sì ed il no, fa presente che tale esigenza può essere soddisfatta facilmente e senza modificare l'impianto della delibera. Ricorda infine che, se i calendari delle trasmissioni sono materialmente predisposti dalla Rai, essa è soggetta alle indicazioni anche puntuali della Commissione, alla quale i calendari devono essere preventivamente comunicati. Il suo emendamento 8.1 è stato redatto proprio al fine di esplicitare la facoltà della Commissione di modificare i calendari anche nel dettaglio.

Il senatore Stefano PASSIGLI (DS) formulando un richiamo per la priorità delle votazioni, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, ritiene che la Commissione debba esaminare prima gli emendamenti del relatore nn. 2.6 e 2.7, che si riferiscono alle date entro le quali gli eventuali comitati per il no devono costituirsi, e formulare alla Commissione la richiesta di partecipare alle Tribune. La definizione di tali date, potendo comportare di fatto l'impossibilità dei comitati ad esser presenti, condiziona le ulteriori deliberazioni della Commissione.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, sul richiamo del senatore Passigli darà eccezionalmente la parola a quanti dovessero richiederla, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera.

Il senatore Carlo ROGNONI (DS) non condivide le argomentazioni del collega Passigli: indipendentemente dai termini indicati dalla Commissione, i comitati per il no potrebbero non costituirsi mai, e questa circostanza non potrebbe certo precludere la messa in onda delle Tribune.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene di dover mantenere l'ordine di votazione precedentemente predisposto, e pone pertanto in votazione l'emendamento del relatore 1.8.

La Commissione respinge per parità di voti l'emendamento 1.8.

Il senatore Antonio FALOMI (DS), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, giudica assurdo il merito della decisione ora presa dalla Commissione: l'emendamento ora respinto si allineava ad alcune disposizioni legislative sino al punto di poter essere considerato pleonastico. Si interroga sull'opportunità di proseguire ora le votazioni.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, sul richiamo del senatore Falomi darà eccezionalmente la parola a quanti dovessero richie-

derla, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) si associa alle considerazioni del senatore Falomi, e ritiene alquanto singolare la situazione che di fatto si è determinata nel corso del dibattito odierno.

Il deputato Paolo RAFFAELLI (DS) ricorda che le acquisizioni di notizie e di esigenze rese oggi possibili dal relatore riguardano questioni che richiedono un approfondimento, ed auspica una pausa di riflessione, che eventualmente conduca alla redazione di un calendario delle trasmissioni da parte della stessa Commissione.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ricorda, in riferimento alla questione della data di inizio delle Tribune, che le deliberazioni della Commissione si applicano a partire dal momento stesso della loro approvazione.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) ritiene che la questione sottesa all'emendamento ora respinto possa essere ugualmente definita facendo riferimento al numero ed alla cadenza periodica delle Tribune che si intendono programmare.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U) sottolinea le ragioni che inducono ad una valutazione positiva dell'atteggiamento tenuto oggi dal relatore: d'altra parte, è pure comprensibile la preoccupazione di chi teme che la Commissione possa sembrare interessata alle sole ragioni del Comitato promotore. La vera novità della seduta di oggi sono i nuovi elementi emersi dagli emendamenti del relatore: ma essi sono pervenuti all'ultimo momento, molti commissari potrebbero essere in procinto di allontanarsi per attendere ad altri impegni parlamentari (e non è pertanto certa la sussistenza del numero legale), e tutte queste ragioni consigliano di rinviare la discussione odierna ad altra seduta.

Il deputato Mauro PAISSAN (misto-Verdi) giudica saggia la proposta del collega Lombardi. Proseguire la discussione nella giornata di oggi potrebbe condurre ad estremizzare infelicamente le posizioni manifestate: al contrario, la pausa di riflessione consistente nell'attivazione di un comitato ristretto (eventualmente da far coincidere, come di consueto, con la composizione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi) consentirebbe di ricercare quell'unanimità che in passato sempre è stato possibile raggiungere in situazioni analoghe. Propone quindi che l'esame del provvedimento in titolo sia aggiornato alla prossima settimana.

Il senatore Massimo BALDINI (FI) condivide la proposta di rinvio dei deputati Lombardi e Paissan, reputando che una riunione informale dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei

Gruppi, possa essere la sede più idonea per cercare soluzione ai problemi oggi emersi.

Il deputato Mario BORGHEZIO (LNIP) condivide a sua volta la proposta di rinvio: il raggiungimento di un'intesa non sembra lontanissimo, e nel contempo sarà possibile ascoltare le posizioni di altri soggetti interessati al quesito referendario che, egli ritiene, non tarderanno a farsi sentire.

Il senatore Salvatore RAGNO (AN) reputa più opportuno rinviare l'esame in titolo alla seduta di domani: oggi la proposta del relatore è stata respinta solo per parità di voti, ed un rinvio alla prossima settimana comporterebbe il rischio di un inaccettabile ritardo nell'approvazione della delibera.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, riassumendo i termini del dibattito incidentale, ritiene che un rinvio alla giornata di domani difficilmente potrebbe avere effetti apprezzabili. Nell'invitare quindi il relatore ad attivarsi, per determinare le sedi nelle quali può aver luogo la concertazione informale dei Gruppi, fa presente di non ritenere opportuna la riapertura del termine per emendamenti, scaduto lunedì 8 marzo scorso, alle 17. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che si riserva di convocare per martedì 16 marzo prossimo, alle 11.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO 1

REFERENDUM DEL 18 APRILE 1999

BOZZA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE

(le parti in neretto si riferiscono alle modifiche rispetto alla delibera del 1997)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

a) visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del medesimo giorno, con il quale è stato indetto, per il giorno 18 aprile 1999, un *referendum* abrogativo di norme della legge elettorale per la Camera dei Deputati relative alla quota proporzionale;

b) visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le trasmissioni di Tribuna;

c) considerata la costante prassi di trasmettere cicli di Tribune in occasione di *referendum*, e l'opportunità di prevedere un ulteriore ciclo riferito alla prossima consultazione referendaria;

d) visto l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, e le norme di legge da esso richiamate, che per le campagne referendarie attribuiscono ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai promotori dei *referendum*, alcune facoltà riconosciute in favore dei soggetti che partecipano ad elezioni; considerata la prassi di ritenere tali norme, riferite alla propaganda per affissione, applicabili per analogia anche alle Tribune;

e) considerati inoltre i criteri contenuti nell'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, recante indizione di un *referendum* di indirizzo per il conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo, il quale, nel disciplinare la propaganda relativa a tale *referendum*, faceva riferimento anche ad enti o associazioni di particolare rilevanza;

f) considerati in particolare i contenuti delle sue ultime delibere in materia di consultazioni referendarie della Commissione o del suo Ufficio di presidenza del 9 maggio 1995, del 10 marzo-1° aprile 1993, e del 10 maggio 1990; considerata specificamente la deliberazione del 20 maggio 1997, relativa alle consultazioni referendarie del 15 giugno successivo, nonché la sentenza della Corte costituzionale 9-12 marzo 1998, n. 49, che vi si riferisce;

g) visto inoltre il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

h) visto altresì il primo capoverso del primo comma del citato articolo 4 della legge n. 103/1975, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

i) considerata l'opportunità di dettare indicazioni relative alle trasmissioni della concessionaria pubblica che non rientrano nella tipologia delle Tribune per il periodo della campagna referendaria, al fine di garantire agli elettori il massimo di informazione e conoscenza sul contenuto del quesito;

l) ritenuta inoltre l'opportunità specifica di indicare le fasce orarie nelle quali trasmettere le Tribune, con particolare riferimento a quelle riservate ai Comitati per il SI e per il NO, e di esplicitare che i programmi dell'Accesso possono essere proseguiti anche nell'imminenza delle votazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Tipologia delle Tribune)

1. In occasione della consultazione referendaria del 18 aprile 1999 sono trasmesse, su rete nazionale, secondo un criterio di rigorosa equiparazione dei tempi tra le opposte indicazioni di voto, le seguenti Tribune:

a) un ciclo di confronti riservati al comitato promotore ed ai comitati per il NO di cui ai successivi punti b) e c) dell'articolo 2, comma 1, da trasmettere anche per radio. Ciascun confronto può essere suddiviso in più trasmissioni per consentire la più agevole partecipazione di tutti gli aventi diritto; ove occorra, si procede a sorteggio. Per ciascun confronto, il tempo a disposizione è ripartito in parti uguali tra i sostenitori del SI e quelli del NO;

b) un appello ai votanti, da trasmettere per televisione e per radio in orario serale nella giornata di venerdì 16 aprile. L'appello consiste in due trasmissioni di tre minuti ciascuna, riservate l'una ai sostenitori del SI e l'altra a quelli del NO. Gli aventi diritto sono per il SI il comitato promotore del *referendum*, per il NO gli eventuali comitati per il NO.

2. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni è fatta menzione della rinuncia.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, di regola in diretta. Se ricorrono particolari esigenze possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro

ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna.

Art. 2.

(Soggetti legittimati ad accedere alle Tribune)

1. Hanno diritto di partecipare alle Tribune:

a) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento. Essi hanno la facoltà di beneficiare di un ciclo di quattro dibattiti, ove il tempo è ripartito ugualmente tra le opposte indicazioni di voto. Ciascun dibattito è trasmesso anche per radio. L'individuazione delle persone che intervengono per i singoli gruppi in ciascuna Tribuna, le quali devono rivestire la qualifica di parlamentare, è effettuata dal Presidente del gruppo, ovvero dai due Presidenti di concerto tra loro, ove un gruppo riferibile alla medesima identità politica sia presente sia alla Camera sia al Senato;

b) il comitato promotore del *referendum*, quanto alle trasmissioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 1;

c) gli eventuali «Comitati per il NO» costituitisi, in riferimento al quesito referendario, anteriormente alla data del 27 marzo 1999, quanto alle trasmissioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, comma 1. Tuttavia, ove risultino presenti più Comitati, essi dovranno esprimere una rappresentanza comune.

2. I soggetti di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1 sono invitati dalla RAI a partecipare alle Tribune.

3. I Comitati per il NO di cui al punto *c)* del comma 1 devono far constatare la propria esistenza, e la propria volontà di prendere parte alle Tribune, con comunicazione inoltrata alla RAI entro la data del 31 marzo 1999, a pena di decadenza dalla facoltà di partecipazione.

4. L'Ufficio di presidenza della Commissione può chiamare a prender parte alle Tribune anche soggetti che non abbiano avanzato la relativa richiesta, quando ciò appaia utile a garantire la completezza dell'informazione su un quesito referendario, nonchè la parità di *chance* tra le due opposte indicazioni di voto.

5. Con avvisi trasmessi nel corso dei principali notiziari, immediatamente dopo l'approvazione della presente delibera, la Rai dà notizia degli adempimenti di cui al comma 3.

Art. 3.

(Ulteriori modalità di svolgimento)

1. I confronti di cui al punto *a)* dell'art. 1, comma 1, cui prendano parte il Comitato promotore e gli eventuali Comitati per il NO di cui ai punti *b)* e *c)* dell'articolo 2, comma 1, sono programmati sulle tre reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce

orarie di largo ascolto, anche a ridosso dei principali appuntamenti informativi della giornata.

2. Le Tribune trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune.

3. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. I calendari delle Tribune sono comunicati anticipatamente alla Commissione.

4. L'attività della direzione delle Tribune si ispira ai criteri della scrupolosa obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione, e, nel rispetto della professionalità degli operatori, non si discosta dalla linea di una corretta e paritaria rappresentazione delle diverse indicazioni di voto.

Art. 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. La direzione delle Tribune cura, dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, la redazione e la diffusione nazionale di *spot* televisivi e radiofonici che espongano il quesito referendario in modo chiaro e comprensibile, illustrando le modalità di votazione e che informino sulla data e gli orari della consultazione referendaria nonché sui certificati elettorali.

2. Gli *spot* di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti alla Commissione, e sono trasmessi, di norma, prima o dopo le Tribune ed i notiziari principali.

3. La direzione delle Tribune cura altresì la redazione di schede informative, televisive e radiofoniche, che espongono, più ampiamente degli *spot* di cui al comma 1, il contenuto del quesito, le caratteristiche delle norme da abrogare e le conseguenze prevedibili dell'abrogazione sul sistema elettorale e politico. Queste schede, preventivamente sottoposte alla Commissione, sono trasmesse nella terz'ultima settimana prima del voto, di norma in orario pomeridiano immediatamente dopo i notiziari principali.

Art. 5.

(Trasmissioni per non udenti)

1. La direzione delle Tribune cura che, per quanto possibile, alcune delle trasmissioni previste dalla presente delibera siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Art. 6.

(Altre trasmissioni della RAI)

1. L'intera programmazione della RAI tiene conto dell'esigenza di non influenzare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento della consultazione referendaria.

2. Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, i temi oggetto del *referendum* sono trattati esclusivamente nelle trasmissioni che secondo la tipologia individuata dall'Osservatorio di Pavia rientrano nei generi «informazione», «notiziari», ed «informazione parlamentare», salvo quanto prevede il successivo comma 4.

3. Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, e fino al termine della campagna referendaria, i telegiornali della concessionaria pubblica e le trasmissioni riferibili alla responsabilità di una testata giornalistica devono informare sui temi oggetto del *referendum*.

4. Dal trentesimo giorno precedente la data del voto, la Rai sceglie uno o più programmi di *talk-show* imperniati sui *referendum* invitando il Comitato promotore del SI e i Comitati del NO.

5. La RAI non trasmette inserzioni pubblicitarie riferite al quesito referendario.

6. Dal quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, e fino a tutta la giornata in cui si svolge la votazione, non sono resi noti nelle trasmissioni i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della votazione referendaria e sugli orientamenti dei votanti.

Art. 7.

(Trasmissioni dell'Accesso e Tribune tematiche)

1. Nei trenta giorni che precedono la celebrazione del *referendum* è consentita la prosecuzione dei programmi dell'Accesso sia in sede nazionale sia in sede locale, purchè quelli trasmessi sino a tutta la giornata di votazione non contengano riferimenti ai temi relativi alla campagna referendaria, non prevedano la presenza di persone in essa pubblicamente e notoriamente impegnate, e non realizzino comunque forme surrettizie di propaganda.

2. Nei trenta giorni che precedono la celebrazione del *referendum*, e sino a tutta la giornata delle votazioni, è sospeso il ciclo di Tribune politiche tematiche di cui alla delibera della Commissione del 25 marzo 1998, modificata il 22 luglio successivo.

Art. 8.

(Applicazione ed interpretazione della presente delibera)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare

l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente deliberazione, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le Tribune, essi sono sostituiti dal Direttore competente.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere i contatti con la RAI che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera, sentito l'Ufficio di presidenza della Commissione.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA
SULLE TRIBUNE REFERENDARIE**Art. 1.**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «un ciclo di confronti riservati al comitato promotore» aggiungere le seguenti parole: «, ad altri e diversi comitati per il si».

1.1

PASSIGLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ed ai comitati per il NO» aggiungere le seguenti: «e ad eventuali comitati per l'astensione».

1.2

PASSIGLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine della lettera le seguenti parole: «tra i sostenitori del si, quelli del no, e quelli dell'astensione».

1.3

PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in due trasmissioni» con le altre: «in tre trasmissioni di tre minuti ciascuna riservate la prima ai sostenitori del si, la seconda a quelli del no, la terza a quelli dell'astensione».

1.4

PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del referendum» aggiungere le altre: «ed eventuali altri comitati per il si».

1.5

PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere alla fine della lettera le seguenti parole: «e gli eventuali comitati per l'astensione».

1.6

PASSIGLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai sostenitori del no» con le altre: «ai sostenitori del no e a quelli dell'astensione» e, conseguentemente, nell'ultimo periodo sostituire le parole: «, per il no gli eventuali comitati per il no» con le altre: «, per il no gli eventuali comitati per il no e quelli per l'astensione».

1.7

PASSIGLI

Art. 2.

Al comma 1, alla fine del punto a), aggiungere: «Data l'attuale eccezionale composizione dei gruppi misti dei due rami del Parlamento, essi hanno diritto complessivamente a una presenza pari a due gruppi parlamentari; ai loro presidenti sarà richiesta un'equilibrata designazione delle diverse componenti politiche riconosciute».

2.1

PAISSAN, FOLLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «del referendum» aggiungere le seguenti: «e gli eventuali altri comitati per il si».

2.2

PASSIGLI

Articolo 2, comma 1, punto 3). Sostituire il secondo periodo: «In presenza di più Comitati, si terrà conto della loro diversa rappresentatività».

2.3

PAISSAN, SEMENZATO

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) gli eventuali comitati per l'astensione.».*

2.4

PASSIGLI

Al comma 3, dopo le parole: «I comitati per il no» inserire le altre: «e i comitati per l'astensione di cui alle lettere c) e c-bis)».

2.5

PASSIGLI

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «Il Comitato promotore» inserire le altre: «e gli eventuali altri comitati per il si».

3.1

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «e gli eventuali comitati per il no» inserire le altre: «e gli eventuali comitati per l'astensione».

3.2

PASSIGLI

Al comma 1, abrogare le parole da «anche a ridosso...» fino a «giornata».

3.3

PAISSAN, SEMENZATO

Art. 4.

Sopprimere il comma 3.

4.1

PASSIGLI

Art. 6.

Sopprimere il comma 3.

6.1

PASSIGLI

Sopprimere il comma 4.

6.2

PASSIGLI

Al comma 4, dopo le parole: «Il Comitato promotore del sì» inserire le altre: «e gli altri comitati per il sì».

6.3

PASSIGLI

Al comma 4, dopo le parole: «e i Comitati del no» aggiungere le altre: «e i comitati per l'astensione.».

6.4

PASSIGLI

Art. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

1. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato ad invitare Mediaset ad assicurare che le proprie reti adottino per le proprie trasmissioni criteri analoghi alle presenti direttive.».

8.01

PASSIGLI

ALLEGATO 3

EMENDAMENTI DEL RELATORE

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole «18 aprile 1999» aggiungere «a partire dal 18 marzo precedente.

1.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «un ciclo di confronti riservati» con «un ciclo misto di interviste, della durata di almeno quattro minuti ciascuna, e confronti quotidiani riservati».

1.9

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, lettera c), sostituire la data del 27 marzo 1999 con quella del 10 marzo 1999.

2.6

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la data del 31 marzo 1999 con quella del 15 marzo 1999.

2.7

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere la parola «varie».

3.4

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «largo ascolto» con «maggiore ascolto».

3.5

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 2, sostituire le parole «al comma 1» con «ai commi 1 e 3».

4.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole «notiziari principali» aggiungere «in particolare sulla Rete Uno».

4.3

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 2, prima della parola «sentito» aggiungere «anche ai fini dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4, comma 2».

8.1

IL RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

Interviene il professor Giuseppe Tesauro, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accompagnato dalla dottoressa Rita Ciccone, Capo di gabinetto, e dalla dottoressa Annalisa Rocchetti, funzionario.

La seduta ha inizio alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, B68ª, 0026º)

Il presidente Michele DE LUCA propone il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. La Commissione concorda ed il collegamento viene attivato.

PROCEDURA INFORMATIVA

Audizione del professore Giuseppe Tesauro, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

(R047 004, B68ª, 0025º)

Il presidente Michele DE LUCA premette che l'audizione odierna scaturisce dalla esigenza, avvertita da tempo, di affrontare il tema della revisione della normativa infortunistica e delle malattie professionali, e che la questione della legittimità del monopolio Inail (che tocca anche enti quali l'Ipsema e l'Enpaia e talune iniziative legislative in corso d'esame) è sopravvenuta nell'ambito della predetta esigenza. Sottolinea

quindi che la questione di fondo consiste nello stabilire se l'Inail è da considerare impresa ai fini della concorrenza. In particolare, si tratta di chiarire alcuni punti fondamentali: 1) quale rilievo abbia l'assetto costituzionale della previdenza ai fini della configurazione dell'Inail quale impresa (la Costituzione considera la previdenza, compresa l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, un compito dello Stato, ma garantisce anche la libera iniziativa privata in tale settore; 2) se si richieda, per la individuazione della impresa, una valutazione del complesso dell'attività di un soggetto o se sia possibile valutare separatamente i vari tipi di prestazione e le relative gestioni; 3) quale rilievo dare al modello di finanziamento, premesso che quello adottato per l'Inail è un sistema misto, in cui coesistono il metodo a ripartizione e quello a capitalizzazione; 4) il bilancio dell'Inail è stato ed è attivo non per aver conseguito obiettivi di lucro, ma per buona gestione; ciò non ha evitato alcuni provvisori squilibri in qualche esercizio e per settori «in rosso» quale l'agricoltura.

Prende quindi la parola il professore TESAURO.

Esprime anzitutto un particolare ringraziamento per aver avuto la possibilità di far sentire direttamente la voce dell'Autorità garante del mercato nel contesto parlamentare. Nella segnalazione, inviata ai sensi della legge n. 287/90 ai Presidenti del Senato e della Camera ed al Governo, egli aggiunge, l'Autorità ha sostanzialmente auspicato una profonda riconsiderazione delle modalità attraverso cui l'ordinamento giuridico italiano garantisce la fondamentale esigenza del lavoratore alla tutela della capacità lavorativa e di reddito in caso di infortunio e di malattia professionale. La salvaguardia di tale diritto fondamentale potrebbe essere efficacemente conseguita anche affidando al mercato la ricerca delle soluzioni assicurative più efficaci ed economiche, beninteso nel rispetto di un sistema di garanzie definito in via regolamentare, che conservi, primo fra tutti, l'obbligo di assicurazione in tale settore. La vigente normativa dovrebbe essere rivista in direzione di una liberalizzazione del mercato, mentre è auspicabile che non siano introdotti compiti aggiuntivi in esclusiva in capo all'Inail. Al riguardo l'Autorità non può che apprezzare l'intento di procedere ad uno stralcio delle norme che prevedono l'ampliamento della copertura.

L'oratore passa quindi a soffermarsi sulle motivazioni che hanno portato l'Autorità a mettere in discussione il monopolio dell'Inail, richiamando, a tal fine, sia la situazione esistente negli altri stati comunitari, sia la giurisprudenza della Corte di giustizia. In particolare, ricorda che – come risulta da uno studio della Commissione europea del 1995 – l'obbligo di assicurazione per i lavoratori dipendenti è previsto in tutti i paesi industrializzati, mentre la gestione della relativa attività economica non sempre prevede il ricorso al monopolio legale. In tutte le moderne strutture del welfare dei paesi industrializzati la tutela della capacità lavorativa ed il reddito dei lavoratori in caso di infortunio o malattia professionale assume una rilevanza particolare ed il relativo diritto dei lavoratori assurge spesso a diritto fondamentale.

Ricorda poi, per quanto riguarda la forma di mercato adottata per la gestione di detta attività assicurativa negli altri paesi comunitari, che non si riscontra una uniformità di soluzioni, giacchè coesistono sistemi con regime di monopolio legale ed altri in regime di libera concorrenza. La gestione in monopolio degli infortuni sul lavoro interessa, oltre all'Italia, la Germania e la Francia; diversamente, in Belgio, Danimarca, Finlandia, Spagna e Portogallo, l'attività assicurativa è affidata ad imprese private in regime di concorrenza ovvero a sistemi professionali di mutua assicurazione. Peculiare è la situazione del Regno Unito dove, accanto ad una copertura pubblica di base, esiste una assicurazione obbligatoria integrativa gestita da imprese private.

Osservato quindi che l'esperienza internazionale non appare univoca nell'indicare quale sia il sistema migliore di gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il professore Tesauro si sofferma sull'esperienza particolarmente significativa del Belgio, dove la scelta del regime di concorrenza non ha pregiudicato il rispetto del principio di automaticità delle prestazioni (la copertura assicurativa è garantita anche se il datore di lavoro non ha adempiuto all'obbligo di assicurare i dipendenti) grazie alla costituzione di un apposito Fondo di garanzia per gli incidenti sul lavoro, finanziato dalle imprese di assicurazione (organismo assai simile in Italia è il Fondo vittime della strada, che interviene nei casi in cui non esiste una copertura assicurativa).

Altra esperienza meritevole di attenzione, prosegue il professore Tesauro è quella dell'Olanda, dove – a seguito dell'introduzione nel 1994 di misure dirette ad eliminare varie inefficienze – i tassi di assenteismo si sono drasticamente ridotti con innegabili benefici in termini di tariffe, mentre è stata introdotta ed incrementata la personalizzazione delle polizze stesse.

Per quanto riguarda l'Italia – dopo aver ricordato che in materia di infortuni sul lavoro l'obbligo assicurativo venne introdotto nel 1898 e che la gestione in esclusiva in capo ad un unico ente subentrò nel 1933, l'oratore si sofferma sulla disciplina introdotta dalla Costituzione repubblicana, che non innova rispetto alla situazione di monopolio preesistente, giacchè, all'articolo 38 affida lo svolgimento del servizio assicurativo ad «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» (comma 4), aggiungendo tuttavia che «l'assistenza privata è libera» (comma 5).

In tale assetto costituzionale – osserva il professore Tesauro – l'Autorità ritiene che l'intervento dello Stato, pur essenziale per garantire ai lavoratori mezzi adeguati in caso di infortunio professionale, non necessariamente debba implicare la scelta di un regime di monopolio legale, ma debba piuttosto individuare un quadro normativo finalizzato ad assicurare in maniera completa, economica ed efficiente, la tutela dell'interesse costituzionalmente protetto. Sono necessari specifici meccanismi atti ad evitare che, per effetto della selezione del rischio tipicamente riconducibile all'attività assicurativa, le imprese di assicurazione rifiutino di assicurare ovvero impongano condizioni particolarmente onerose a quei lavoratori addetti a mansioni più esposte al rischio. Così come è necessario, aggiunge l'oratore, salvaguardare, eventualmente con un apposito fondo di garanzia gestito da enti statali, il principio di auto-

maticità delle prestazioni, e stabilire una misura di indennizzo minimo che assicuri al lavoratore i mezzi adeguati alle proprie esigenze.

Successivamente ribadisce che l'Autorità non ritiene esistano particolari ostacoli perchè l'attività assicurativa oggi svolta dall'Inail possa essere gestita in regime di concorrenza e sottolinea che il ricorso al monopolio legale è effettivamente necessario solo quando la funzione di carattere sociale svolta non possa essere gestita da imprese private con fini di lucro. Ciò, egli precisa, si verifica in linea di principio quando la relativa attività è fondata prevalentemente su un principio di solidarietà che per sua natura implica il ricorso ad un sistema di ripartizione, che è caratterizzato dalla mancanza di un nesso diretto tra contributi versati e prestazioni erogate: mancanza che può dar luogo ad uno squilibrio finanziario, compensato di norma dall'intervento dello Stato con la fiscalità generale.

A questo punto l'oratore passa ad illustrare dettagliatamente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (risulta, fra l'altro, confermato che la nozione di impresa rilevante ai fini delle norme sulla concorrenza «abbraccia qualsiasi entità che esercita una attività economica a prescindere dallo stato giuridico di detta attività e dalle sue modalità di finanziamento»).

Evidenziato quindi che l'attività dell'Inail – anche in riferimento ai suoi criteri di gestione dettati dalla legge n. 88 del 1989 – ben potrebbe essere svolta da imprese private e confermata l'assenza di elementi che ne possano escludere la natura economica ed il possibile esercizio a fini di lucro, egli pone in rilievo il nesso diretto che intercorre tra ammontare del premio e prestazione adeguata, in quanto entrambi calcolati come percentuale di una medesima grandezza; ritiene, in particolare, che si possa affermare che il perseguimento dell'equilibrio finanziario per l'attività assicurativa in esame è garantito con i premi versati dagli assicurati, quanto meno per la gestione industria. Per la gestione agricoltura non sembra invece possibile affermare che l'Inail svolge una attività di carattere economico, suscettibile di essere svolta da una impresa privata. L'Autorità, egli aggiunge, ha prospettato la necessità che il forte disavanzo della gestione agricola, a seguito di una scelta di sostegno pubblico del settore, sia finanziato attraverso la fiscalità generale.

Per quanto riguarda poi l'automaticità delle prestazioni, egli osserva che questa da sola non sembra sufficiente ad escludere la natura di impresa dell'Inail. Oltre a non essere più applicata, per effetto della legge finanziaria del 1998 a favore dei lavoratori autonomi, esistono strumenti per garantire tale diritto dei lavoratori anche in assenza di monopolio pubblico (rinnova il riferimento all'istituzione del Fondo vittime della strada finanziato dalle compagnie private di assicurazione e gestito da una compagnia di assicurazione pubblica).

Conclude sottolineando come il dispiegarsi del libero giuoco della concorrenza nella materia in esame possa contribuire alla ricerca delle soluzioni assicurative più efficaci ed economiche, per una completa ed adeguata tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e con benefici effetti per l'intera economia nazionale e per l'occupazione.

Il deputato STELLUTI, dopo aver espresso apprezzamenti per la rigorosa analisi svolta dal professore Tesauro, ricorda che le argomentazioni sostenute a suo tempo per la nazionalizzazione dell'energia elettrica, sono state recentemente riprese in direzione completamente opposta. Osservato quindi che il mercato non rappresenta di per sè un valore assoluto, riconosce che manca un nesso fra rischio, premi e prestazioni ed evidenzia il fenomeno dell'evasione laddove il rischio è più elevato: è risultato, nel corso dell'indagine svolta dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, che manca il 30 per cento dei contributi del sistema.

Si verificano inoltre – sottolinea il deputato Stelluti – alcuni particolari fenomeni patologici che richiedono una adeguata riflessione: si pensi ad esempio che nella regione Lombardia si ha un numero di infortuni pari a quello di tutta la Germania. Chiestosi quindi se la libera concorrenza sia finalizzata a spendere di meno o a tutelare di più l'oratore concorda sulla tendenza del sistema a proteggere il settore agricolo in forma impropria (senza chiedere il pagamento di contributi); occorre – egli aggiunge – che il Governo scelga mezzi più propri se decide di intervenire a sostegno del settore primario.

Il deputato DUILIO rileva anzitutto che la citata legge n. 88 del 1989, che introduce i criteri di efficienza e managerialità, si riferisce non soltanto all'Inail ma a tutti gli enti pubblici non economici. Chiesto quindi se le considerazioni svolte dal professore Tesauro non si possano estendere anche all'Inps (non si vede perchè un cittadino dovrebbe essere obbligato ad iscriversi all'Inps in vista di un trattamento calcolato con la capitalizzazione di quanto versato), l'oratore si dice colpito dalla impostazione giuridico-formale dell'analisi compiuta dal Presidente dell'Autorità garante e sottolinea come non basti una logica meramente risarcitoria, dovendosi tener conto anche della indispensabile fase di prevenzione e di quella di riabilitazione e di reinserimento sociale.

Sottolineato poi che dalla audizione dei rappresentanti dell'Inail, svoltasi ieri sera in Commissione, è stata confermata l'adozione di un sistema misto, auspica che emergano elementi di chiarimento che consentano di capire in che direzione si stia prefigurando il futuro, anche in relazione a quanto si è andato consolidando nel settore artigianale.

Il presidente DE LUCA chiede anzitutto se la segnalazione dell'Autorità garante si sia basata sulle regole formali del monopolio dell'Inail o sul modo concreto con cui l'Inail opera. Chiede inoltre se si ritenga possibile – per quanto attiene alla individuazione dell'attività economica di impresa – distinguere fra i vari comparti di attività che fanno capo ad un ente pubblico.

Osservato poi che il sistema dell'Inps è a capitalizzazione in senso «virtuale», restando di fatto a ripartizione, giacchè l'onere continua ad essere sostenuto dai lavoratori attivi, sottolinea come quest'ultimo modello non possa assolutamente essere legato ad imprese private e chiede se sussistano a livello costituzionale sistemi monopolistici analoghi a quello italiano.

Il professore TESAURO fa anzitutto presente che l'Autorità garante si è occupata dell'Inail sia sul piano giuridico-formale, sia su quello del concreto operare.

Osservato poi che l'evasione dei contributi ed il «lavoro nero» rappresentano patologie contro le quali è chiamato ad intervenire lo Stato come tale e non un ente pubblico assicurativo (anche se comprensibile che in un certo momento storico emerga il bisogno di un ammortizzatore sociale), l'oratore sottolinea che si tratta di perseguire un valore specifico, valutando situazioni ed elementi distorsivi anche all'interno dell'Inail. Se si eliminano le distorsioni si può, attraverso un test di proporzionalità, procedere con un sistema non di monopolio e con una serie di «paletti» che rendano intoccabili i diritti fondamentali nel campo della prevenzione e della sicurezza sociale. Lo scenario internazionale conferma che laddove si opera col mercato si hanno investimenti finalizzati alla riduzione del rischio e quindi degli stessi costi. Conferma, in riferimento alla specifica domanda del presidente Michele De Luca, che il sistema comunitario tiene conto delle specificità giuridiche, sociali ed economiche dei paesi membri: è assolutamente impensabile che si trascurino valori fondamentali come quelli sanciti dall'articolo 38 della nostra Costituzione.

La prassi e la giurisprudenza comunitaria collegano una attività a valenza economica alla nozione di impresa (più ampia di quella riportata nel nostro Codice civile), da cui sono esclusi soltanto quei meccanismi previdenziali basati sul criterio puro di solidarietà (come quello su cui è basato il modello Inps, che avrebbe difficoltà a fare rientrare nella nozione di impresa ai fini della concorrenza).

Ribadito altresì che l'individuazione della natura economica di una attività va basata su un test di proporzionalità, osserva che si tratta di stabilire se sia strettamente necessario sottrarre una attività alle regole della concorrenza o se si possa conseguire lo stesso obiettivo in base al principio liberista della Comunità e dello stesso articolo 41 della Costituzione. Ad avviso dell'Autorità garante la tutela del lavoratore sul piano assicurativo – anche in presenza di patologie come l'evasione – non richiede necessariamente di sottrarsi alle regole della concorrenza.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia il professore Tesauro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

Gruppo di lavoro concernente i traffici illeciti nazionali ed internazionali in relazione allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti (coordinatore: Presidente Massimo Scalia).

Il gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 12,30 alle ore 13,30.

Presidenza del Presidente

Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, B37^a, 0082^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Mario Vichi, responsabile dell'impianto di Scarlino di Ambiente spa

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che nelle settimane scorse ha avuto un incontro con alcuni sindaci, esponenti politici e comitati cittadini della zona di Follonica i quali, insieme al presidente della giunta provinciale, hanno mostrato preoccupazione per l'impianto di cogenerazione di Scarlino, attualmente in costruzione.

Tale impianto, noto anche come inceneritore del Casone, dovrebbe sorgere in un territorio con vocazione turistica, dovrebbe bruciare rifiuti urbani, provenienti anche da altre province, per un totale di 140 mila tonnellate annue, e consisterebbe in una riconversione di vecchi forni industriali e di strutture obsolete.

Poiché la reindustrializzazione della zona deve essere compatibile con il territorio, sembrerebbe non giustificarsi la presenza di un impianto di cogenerazione, considerando anche che nell'area sono già presenti una centrale ENEL, gli impianti della Tioxide Europa e della Solmine, nonché l'inceneritore di Valpiana.

Rileva che le colline in passato già sfruttate dalla Montedison e poi dall'ENI hanno comportato la produzione di notevoli quantità di rifiuti tossico-nocivi, con la presenza, tra l'altro, di piombo, arsenico, cadmio e mercurio, con una ventina di discariche abusive che hanno contaminato le falde idriche; inoltre, lo stato di completo abbandono delle miniere ha causato un forte dissesto idrogeologico, con smottamenti soprattutto nel territorio di Niccioleta.

Ritiene che l'attuale sistema industriale, proprio perché scarsamente riconvertito alle nuove tecnologie, non operi correttamente: si pensi alle perdite di acido solforico, verificatesi di recente, dall'impianto della Nuova Solmine, già oggetto di indagini della magistratura per aver causato contaminazioni del suolo e delle falde idriche nonché morie di pesci. Si pongono quindi urgenti problemi di bonifica del territorio nel rispetto della vigente normativa, con l'inclusione nel piano regionale delle aree contaminate dell'ex impianto di pellettizzazione che l'ENI vorrebbe escludere.

Passa successivamente ai quesiti.

Chiede quali delle aree contaminate siano state censite o denunciate e quali siano i programmi di bonifica e le tecnologie già predisposti.

Chiede anche le ragioni per cui l'ENI intenda escludere dal piano regionale di bonifica le aree dell'ex impianto di pellettizzazione, invitando gli auditi a fornire dettagli, copie di progetti ed informazioni tecniche sulle tecnologie impiegate.

Per quanto riguarda il cogeneratore, intende conoscere quali fra i vecchi forni ed impianti verranno riconvertiti, con quali costi e quali nuove tecnologie, motivando la necessità di importare rifiuti da altre province per bruciarli a Scarlino; invita anche a fornire informazioni sulla composizione dei rifiuti, specificando se siano solidi urbani tal quali o derivati dai rifiuti. Chiede anche dove verranno smaltiti i residui della combustione e di conoscere gli eventuali studi utilizzati in ordine all'impatto ambientale ed ai modelli di dispersione atmosferica.

Intende anche conoscere le procedure per decontaminare le falde dell'area di Follonica dalla presenza di mercurio, arsenico, piombo e cadmio, nonché le quantità di peci clorurate prodotte in passato dalle attività chimiche, le modalità ed i siti di smaltimento.

Concludendo chiede le ragioni per cui, per utilizzare le ceneri di pirite come rilevato stradale, si sia fatto ricorso al *test* di cessione IRSA-CNR con anidride carbonica e non a quello con acido acetico, più pertinente ed adeguato alle condizioni ambientali, esprimendo preoccupazione per possibili pericolose contaminazioni del suolo e delle falde.

Il responsabile dell'impianto di Scarlino di Ambiente spa, Mario VICHI, precisa che la sua responsabilità è riferita al progetto di

impianto, ora in fase di realizzazione, situato in un'area al confine con il comune di Follonica.

Osserva che la società Ambiente ha acquisito circa due anni fa gli impianti dismessi e fornisce notizie sulle procedure adottate per l'avvio della costruzione dell'impianto, anche in rapporto alla necessità di ottenere la valutazione di impatto ambientale.

Può affermare che, anche a seguito di rilevazioni effettuate dai competenti organismi addetti al controllo, l'impianto non presenta rischi e che si prevede l'utilizzo di combustibile derivato dai rifiuti per un totale di circa 120 mila tonnellate annue.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, sottolinea che le popolazioni residenti nel territorio in questione hanno a più riprese manifestato timori per la presenza di diossine: chiede quindi se l'abbattimento degli inquinanti sia stato portato ai livelli attualmente riconosciuti adeguati per non compromettere la salute pubblica.

Il dottor Mario VICHI fa conoscere i dati relativi al rispetto dei livelli di sicurezza per la salute della popolazione, che definisce rassicuranti.

Si sofferma poi diffusamente sugli aspetti tecnici dell'impianto, fornendo una serie consistente di dati e valutazioni; esprime osservazioni, in particolare, sull'ex impianto di pellettizzazione, ricordando che il 19 febbraio scorso si è svolto un seminario sulla messa in sicurezza e sulla bonifica complessiva del territorio interessato, organizzato dalla provincia di Grosseto e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Toscana.

Quanto alla decontaminazione, svolge approfondite riflessioni sui dati finora acquisiti, in particolare sulla presenza di arsenico e di cadmio nelle falde acquifere e sul terreno.

Per quanto riguarda gli altri quesiti formulati dal Presidente Scalia, ritiene che le risposte possano essere fornite più propriamente dalla società Enirisorse.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, dopo aver osservato che non risultano in Toscana impianti in esercizio per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti, rinvia alla prossima settimana il seguito delle audizioni relative alla materia trattata nell'odierna seduta.

Ringrazia il dottor Vichi e lo congeda, invitandolo a far pervenire alla Commissione la documentazione connessa alle questioni esposte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 marzo 1999, alle ore 13.30, per ascoltare l'assessore Cavallera, in rappresentanza della Conferenza Stato-regioni, ed il vicepresidente dell'ANCI Zanonato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è svolto dalle ore 13,20 alle ore 13,50.
(R029 000, B26^a, 0010^o)

SEDUTA PLENARIA

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,55.

Esame, ai sensi dell'articolo 18, comma 4° della legge 30 settembre 1993, n. 388, del progetto di decisione vincolante per l'Italia SCH-Com-ex (98) 53 2^a rev

(esame e rinvio)
(R029 b 00, B26^a, 0009^o)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, propone di esaminare, prima di dar corso all'audizione all'ordine del giorno, il progetto di decisione SCH/Com-ex (98) 53 2^a rev. relativa alla soppressione della «lista grigia» su cui il Comitato deve esprimere il parere.

Non essendovi obiezioni da quindi la parola al deputato Sandra FEI, relatrice, (AN).

Il deputato Sandra FEI (AN), *relatrice*, chiede preliminarmente alcuni chiarimenti al Ministro plenipotenziario Giuseppe LO IACONO sul ritardo con cui il progetto di decisione è pervenuto all'attenzione del Comitato e se il Governo abbia già espresso una posizione

quanto al merito del progetto di decisione in mancanza del parere del Comitato.

Il Ministro plenipotenziario Giuseppe LO IACONO precisa che sul ritardo nella trasmissione del documento c'è già stata una presa di posizione nei confronti della Presidenza Tedesca.

Quanto al merito della questione la delegazione italiana presso il Comitato esecutivo ha già fatto presente che occorre attendere l'espressione del parere da parte dell'organo parlamentare, pur esprimendo in generale una posizione volta a favorire l'approvazione del documento.

Fa presente inoltre che presso la Commissione europea è in corso l'approvazione di un Regolamento che modifica l'elenco dei visti come previsto dall'art. 100/C del Trattato.

Il deputato Sandra FEI (AN), *relatrice*, ritiene che l'armonizzazione dei visti non debba passare attraverso un mero «alleggerimento» essendo che per alcuni Stati coinvolti sussistono delicate questioni legate alla diffusione della criminalità e del narcotraffico.

Per questi Paesi come la Bolivia, l'Ecuador e la Colombia l'armonizzazione dovrebbe quindi andare in senso contrario e non prevedere un alleggerimento dei visti.

Analogo atteggiamento andrebbe assunto nei confronti dei Paesi Baltici.

Allo stato degli atti ritiene di non poter proporre al Comitato un parere favorevole.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, stante le considerazioni svolte dalla relatrice propone di rinviare il seguito dell'esame in attesa di ricevere ulteriore documentazione da parte del Governo.

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea

Audizione del Ministro Plenipotenziario Giuseppe LO IACONO

(Svolgimento e conclusione)

(R048 000, B26°, 0002°)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente, il Ministro Plenipotenziario Giuseppe LO IACONO svolge un'ampia relazione sul tema. Chiede quindi l'assenso del Presidente per consentire alla dottoressa Chiara MAROLLA, Vice Prefetto del Ministero dell'interno e componente della delegazione italiana per l'integrazione europea dell'*acquis* di Schengen di svolgere alcune considerazioni aggiuntive.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente* e il deputato Sandra FEI (AN) cui rispondono il Ministro LO IACONO e la dottoressa Chiara MAROLLA.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, nel dichiarare conclusa l'audizione, ringrazia il Ministro LO IACONO e la dottoressa MAROLLA per il contributo apportato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CIRULLI IRELLI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Audizione informale dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Basilicata, Filippo Bubbico, in relazione allo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 13,55 alle ore 14,40.

SEDE PLENARIA

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Antonio Bargone.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni», ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b 00, B31^a, 0025°)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 marzo 1999.

* Il senatore Michele BONATESTA (AN) esprime perplessità in merito alla scelta del Governo di utilizzare il decreto legislativo

per trasformare l'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) in società per azioni.

Come già evidenziato dalla Commissione Ambiente del Senato della Repubblica, reputa più opportuno seguire la specifica procedura delineata per gli enti acquedottistici dalla legge n. 549 del 1997, che all'articolo 1, comma 83, dispone che la trasformazione sia attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e gli enti competenti. Rileva alcune incongruenze tra quanto previsto dal provvedimento in esame e le competenze attribuite dalla legge n. 36 del 1994 alle regioni interessate – in particolare Puglia e Basilicata –, con conseguente lesione delle prerogative e delle competenze degli altri enti locali in materia di servizio idrico integrato, in particolare dell'Ente irrigazione (EIPLI).

Sottolinea come in tal modo si rischi di non considerare l'accordo di programma riguardante i grandi trasferimenti delle risorse idriche tra le regioni interessate e il Ministero dei lavori pubblici, previsto dall'articolo 17 della legge n. 36 del 1994. Inoltre, fa presente che il provvedimento non appare coerente con la previsione dell'articolo 10, comma 5, della stessa legge, coerente con le funzioni attribuite all'Autorità di bacino circa la scelta della natura giuridica del gestore di riferimento e l'affidamento del servizio stesso (oltre ad essere in contrasto con il decreto legislativo n. 112 del 1998, con cui vengono trasferite le funzioni amministrative sulle risorse idriche). Aggiunge che tali rilievi sono stati sollevati dal Comitato nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Ritene che le osservazioni formulate dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul provvedimento dovevano essere recepite. Ritene che occorre garantire l'ingresso nella programmazione e nella gestione della risorsa idrica – dando piena applicazione alla legge n. 36 del 1994 – delle regioni e degli enti locali che, di fatto, non partecipano alla costituzione della società né alla divisione del pacchetto azionario, e pertanto non possono svolgere una funzione consultiva in merito alla nomina degli esperti incaricati di stimare il patrimonio sociale.

Ricorda che anche alcune province hanno partecipato alla costituzione dell'EEAP e che i comuni hanno finanziato con fondi propri opere di acqua e di fogna oggi gestite dall'Ente. Ne consegue che anche regioni e province dovrebbero avere un ruolo nella futura società per azioni. La ricognizione dei beni dovrebbe pertanto essere effettuata d'intesa con gli enti proprietari e il piano di risanamento dell'Acquedotto pugliese S.p.a. dovrebbe essere approvato d'intesa con le regioni interessate, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 36 del 1994. Osserva che la recente approvazione in Parlamento della legge recante disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese intendeva porre fine quanto prima al commissariamento, proprio favorendo la trasformazione in società per azioni e il conferimento in questo ambito di un nuovo ruolo alle regioni e agli enti locali, salvaguardando il patrimonio di competenza tecnica ed operativa di grande valore maturato all'interno dell'ente stesso. Al contrario, la trasformazione in società per azioni, escludendo le regioni, così come prospettato dall'artico-

lo 3, comma 2, del provvedimento in esame, non è garanzia di economicità di gestione rimanendo azionista di riferimento il Ministero del tesoro. In sostanza la cosiddetta societizzazione non cambia la natura esclusivamente pubblica dell'ente dal momento che non si procede ad un riordino, né ad una privatizzazione, né ad una regionalizzazione. L'eventuale processo di trasformazione sembra poi compromesso dallo stesso termine di durata dell'attività della nuova società per azioni, fissato in base all'articolo 2 per l'anno 2018, termine che non consente di attuare e portare a termine la riforma dei servizi idrici integrati. Considerando che l'acquedotto pugliese rappresenta la più grande via d'acqua del Mezzogiorno servendo un vasto territorio che comprende le regioni Puglia, Basilicata, Campania e in parte Molise, risulta opportuno coordinare le competenze attribuite all'istituenda società con quelle dell'Ente per l'irrigazione di Puglia e Basilicata che è titolare della maggior parte delle captazioni esistenti nelle regioni interessate al fine di continuare ad assicurare anche il grande trasporto dell'acqua. In tal modo si favorirebbe l'unificazione delle competenze tecniche e dei moduli organizzativi EAAP e EIPLI (Ente irrigazione) preposti all'accumulo e al trasporto dell'acqua, ottimizzando al contempo la gestione delle risorse. D'altronde la peculiarità dell'opera è sempre stata quella della gestione unitaria del ciclo delle acque, che va dalla captazione alla distribuzione, alla gestione delle fognature e della depurazione, con riciclo delle acque reflue. In altre parole, in tal modo si è realizzata da tempo una interconnessione fra i vari schemi idrici, che consente il trasferimento delle disponibilità di acque secondo una distribuzione razionale nei territori interessati che riguarda diversi milioni di abitanti. Ricorda inoltre che la legge n. 398 del 1998 ha assegnato all'ente un contributo ventennale di 30 miliardi di lire annui a decorrere dal 1999 quale concorso dello Stato per oneri di ammortamento per capitali ed interessi derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'ente stesso è autorizzato ad effettuare per il proprio risanamento economico e finanziario. Rileva quindi la necessità di chiarire la destinazione di tale finanziamento in relazione alla trasformazione, ovvero se risponde a verità l'ipotesi che una parte di questo finanziamento costituirà la quota dello Stato per la costituenda S.p.a., al fine di acquisire il titolo di azionista unico. Ove ciò fosse vero si tratterebbe di una grave violazione. Conclude sottolineando, anche a nome del suo gruppo, che se si vuole effettivamente riordinare l'ente e non procedere soltanto ad una semplice societizzazione, non si potrà prescindere dalla normativa citata – in particolare dalla legge n. 36 del 1994 – e dallo stesso accordo di programma tra Puglia, Basilicata e Ministero dei lavori pubblici. Tale scelta in luogo del ricorso allo strumento regolamentare per la societizzazione, appare auspicabile dal momento che occorre comunque procedere ad una armonizzazione globale della normativa sulla materia, riportando il dibattito nelle opportune sedi parlamentari e abbandonando la via legislativa oggi prescelta.

* Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Aggiunge che la proposta di parere sarà depositata dal relatore martedì

17 marzo alle ore 17. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per mercoledì 18 marzo 1999 alle ore 20. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Audizione informale dell'Assessore ai lavori pubblici della Regione Puglia, Felice Amodio, in relazione allo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
MARIELLA CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 14,10

*AUDIZIONE DELLA DOTT.SSA GINA NIERI, DIRETTORE AFFARI GENERALI
DI MEDIASET E DEL DOTT. CARMINE FOTIA, VICE DIRETTORE DI TMC
NEWS - CECCHI GORI COMMUNICATIONS
(R047 000, B27^a, 0002^o) (A007 000, B27^a, 0006^o)*

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, in cui intervengono il deputato Tiziana VALPIANA e i senatori Athos DE LUCA e Francesca SCOPELLITI, il Presidente, Mariella CAVANNA SCIREA, richiama la storia e i contenuti del Codice di autoregolamentazione dei rapporti tra televisioni e minori redatto dal Comitato insediato presso la Presidenza del Consiglio e dell'analogo Codice redatto in seno alla Federazione Radio Televisioni, nonché le principali normative in materia, chiedendo ai soggetti auditi di dar conto della loro valutazione in ordine ai richiamati Codici e alla loro attuazione.

Interviene quindi la Dott.ssa Gina NIERI, Direttore Affari Generali di Mediaset, che osserva come in Europa non esistano codici analoghi a quelli redatti in Italia, sottolineando le difficoltà di regolamentare per legge le trasmissioni tv quali manifestazioni del pensiero. Dopo aver rilevato che si è in presenza di un progressivo aumento della sensibilità degli operatori Tv sul tema della tutela dei minori, richiama le ragioni del fallimento del Comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio per la verifica di attuazione del Codice, ritenendo che non si sia efficacemente attuata un'opera di informativa sui contenuti del Codice e che si sia data troppa rilevanza all'aspetto sanzionatorio delle norme.

A suo avviso il lavoro del Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio può ricominciare, se pur su basi rinnovate, tenendo anche conto di esigenze di disciplina transitoria, attente anche alle realtà aziendali operative. Conclude richiamando le peculiarità e le

differenze tra il Codice redatto in sede FRT e quello elaborato in sede Presidenza del Consiglio.

Il Dott. Carmine FOTIA, Vice Direttore di TMC News, si esprime favorevolmente sulla continuazione del lavoro del Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio, osservando che le televisioni commerciali necessitano di stimoli sul versante della tutela dei minori e che comunque la parte sanzionatoria andrebbe gestita in sede di Authority per le comunicazioni. In ogni caso a suo avviso non va sprecato lo sforzo di autoregolamentazione e va sostenuta l'azione preventiva a tutela dei minori. Dopo aver auspicato una diffusione ampia dei contenuti del Codice e una sempre maggiore sensibilizzazione degli operatori televisivi, ribadendo l'inefficacia sostanziale di azioni repressive, conclude richiamando l'esigenza che la RAI svolga nel settore un ruolo trainante.

Interviene quindi il Dottor Lillo TOMBOLINI, Responsabile Programmazione di TMC News, che dà conto dell'attenzione rinnovata che vi è alla tutela dei minori nella realizzazione dei palinsesti delle televisioni private.

Si svolge quindi un dibattito sull'ordine dei lavori in cui intervengono i deputati Piera CAPITELLI, Teodoro BUONTEMPO e Giovanna BIANCHI CLERICI, nonché i senatori Francesca SCOPELLITI e Athos DE LUCA.

Il Presidente, Mariella CAVANNA SCIREA, rinvia il dibattito ad altra seduta, invitando i rappresentanti auditi a far pervenire una memoria scritta con le loro valutazioni sui Codici di autoregolamentazione in vigore e sulle ragioni delle difficoltà incontrate per la loro attuazione (con riferimento ai costi di approvvigionamento di prodotti privi di contenuti lesivi dei diritti dei minori; ai problemi di ricognizione di tutti i prodotti acquistati dalle televisioni; alle esigenze di concorrenza con altre emittenti; alle necessità di smaltimento dei prodotti in magazzino; alla sensibilità culturale e professionale degli operatori televisivi). Invita i rappresentanti medesimi a dar conto anche della loro valutazione circa il ruolo della RAI e del Governo nel settore.

Il Presidente fa altresì presente che per la giornata successiva, alle ore 9,00, è convocato l'Ufficio di Presidenza della Commissione per valutare l'ulteriore corso dei lavori.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

123^a seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,55.

(3858) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il presidente ANDREOLLI illustra il decreto-legge e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(3307) SEMENZATO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 ed aperta alla firma a Ottawa il 3 dicembre 1997

(3800) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(3512) Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore

(Parere su testo ed emendamenti alla 11^a Commissione: non ostativo)

Il relatore PASTORE riferisce sul disegno di legge e sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 10 MARZO 1999

83^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3307) SEMENZATO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 ed aperta alla firma a Ottawa il 3 dicembre 1997: parere favorevole con osservazioni;

(3800) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999

26^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3307) SEMENZATO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, fatta ad Oslo il 18 settembre 1997 ed aperta alla firma a Ottawa il 3 dicembre 1997: favorevole con osservazioni;

(3800) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona, approvato dalla Camera dei deputati: favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 11 marzo 1999, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

- I. Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione.

- II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:
 - Richiesta avanzata dal senatore Luciano Lago, in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R., pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
 - Richiesta avanzata dal senatore Roberto Avogadro, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Savona.
 - Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 132/96/R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.
 - Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 104/97/R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.
 - Richiesta avanzata dal senatore Antonio Serena, in relazione al procedimento penale n. 1545/98 – 1486/98 R.GIP, pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

Verifica dei poteri

Comunicazioni del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori in materia di incompatibilità parlamentari.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 11 marzo 1999, ore 15 e 21

ORE 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).

- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (3749) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunali; Migliori ed altri; Pistelli*).
- MARRI e TURINI. – Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica (3196).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3841) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3494).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOSI ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (3501).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERVELLO ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3548).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzioni; Paissan; Boato; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LUBRANO DI RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

X. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- BONFIETTI e UCCHIELLI - Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona (3596).

XI. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII*, n. 50).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3785).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 401).

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII*, n. 6).

ORE 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 11 marzo 1999, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).

- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).
- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).

- SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 al disegno di legge n. 3712 attinenti.
- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BATTAGLIA ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).

- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*.
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).

- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

VII. Esame del disegno di legge:

- DIANA Lino ed altri. - Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 11 marzo 1999, ore 14,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dell'ambasciatore Umberto Vattani, segretario generale del Ministero degli affari esteri.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 11 marzo 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).
- II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:
- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
 - MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
 - ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
 - D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
 - ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).
 - COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debitorie (*Doc. XXII, n. 36*).
 - PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 11 marzo 1999, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (932-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 534 ad esso attinente.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
- CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
- RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).
- e della petizione n. 530 ad essi attinente.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto «scuola» (3824) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Elenco concernente l'istituzione e il finanziamento di Comitati nazionali ed Edizioni nazionali per l'anno finanziario 1999 (n. 402).

Affare assegnato

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 11 marzo 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma degli interventi di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza (n. 410).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 11 marzo 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario (3847).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto per il riparto dei contributi previsti in favore degli enti, istituti, associazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 406).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. – Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).
- MINARDO. – Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).
- BARRILE ed altri. – Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 11 marzo 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).
- PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).
- FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).
- DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di manodopera minorile (3693).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. – Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
 - DEMASI ed altri. – Riforma del rapporto di agenzia di assicurazione (3130).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 11 marzo 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. – Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. – Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. (2121).
- SERENA. – Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- CÒ ed altri. – Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 11 marzo 1999, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).

- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

III. Esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

In sede redigente

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle D'Aosta; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d'iniziativa popolare*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).
 - TERRACINI. - Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).
 - AVOGADRO ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
 - MANIERI ed altri. - Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 11 marzo 1999, ore 8,30 e 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 11 marzo 1999, ore 15

Audizione della professoressa Nerina Dirindin, docente di economia sanitaria presso l'Università degli studi di Torino, nell'ambito del settore di indagine sullo stato di attuazione della Carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sanitaria.

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Giovedì 11 marzo 1999, ore 13,30

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del seguente atto:

- Progetto di relazione all'Assemblea sulla materia TV e minori.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri)*.
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri)*.
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre)*.
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri)*.
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 11 marzo 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Esame dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 42, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario (3847).

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per gli affari esteri in tema di legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 11 marzo 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del Regolamento della Camera dei deputati, del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche (C. 5601).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Proposta di documento sulla riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 11 marzo 1999, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 11 marzo 1999, ore 13,30

Audizione dell'assessore all'ambiente della regione Piemonte Ugo Cavallera, in rappresentanza della Conferenza Stato-regioni, e del vicepresidente dell'ANCI, Flavio Zanonato.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 11 marzo 1999, ore 13,30

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Ministro per gli affari regionali, Katia Bellillo, sullo stato di attuazione del trasferimento di funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni», ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
